COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 486 definitivo

2004/0155 (COD)
2004/0159 (COD)

Volume I

Proposta di

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2004) 921}

RELAZIONE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il mercato finanziario unico nell'Unione europea sarà un fattore determinante per promuovere la competitività dell'economia europea e ridurre il costo del capitale per le imprese. Il Piano di azione per i servizi finanziari preannuncia per il 2004 una direttiva recante nuove disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in parallelo con gli sviluppi al livello del G-10 in seno al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria[1].

L'accordo raggiunto in seno al Comitato di Basilea, il cosiddetto Accordo di Basilea del 1988 (Basilea I), ha portato all'adozione di requisiti patrimoniali minimi in più di 100 paesi[2]. All'incirca nello stesso periodo sono state adottate alcune direttive comunitarie di fondamentale importanza (*direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989 sui fondi propri* e *direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989 sul coefficiente di solvibilità*, consolidate nella *direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio*).

Queste direttive hanno disciplinato i rischi in cui incorrono gli enti creditizi nella loro attività di concessione di crediti. *La direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi* ha esteso le disposizioni in materia di rischio di credito e di rischio di mercato anche alle imprese di investimento.

1) L'esigenza di migliorare i requisiti europei

Le disposizioni in vigore hanno fornito un notevole contributo al mercato unico e all'attuazione di elevati requisiti prudenziali. Sono state tuttavia individuate importanti carenze.

1. Stime approssimative del rischio di credito portano ad un calcolo estremamente approssimativo dei rischi, con una possibile perdita di credibilità.

2. Possibilità di arbitraggi sul capitale: le innovazioni intervenute sui mercati hanno consentito agli enti finanziari di procedere efficacemente ad arbitraggi tra l'allocazione del capitale a copertura dei rischi e i requisiti patrimoniali minimi.

3. Mancato riconoscimento di efficaci meccanismi di attenuazione del rischio: le vigenti direttive non prevedono un adeguato riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

[1] Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato istituito dai governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci (G-10). È composto dai rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria dei seguenti paesi: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera. La Commissione europea e la Banca centrale europea partecipano come osservatori.

[2] Sebbene concluso formalmente dalle autorità dei paesi industrializzati del gruppo del G-10 per essere applicato alle banche attive a livello internazionale, l'accordo del 1988 è stato applicato in tutto il mondo a banche di tutte le dimensioni e di tutti i livelli di complessità.

4. Incompleta copertura dei rischi: ai sensi delle vigenti direttive taluni rischi, ivi compreso il rischio operativo, non sono soggetti ad alcun requisito patrimoniale.

5. Assenza di obblighi a carico delle autorità di vigilanza di valutare il profilo di rischio reale degli enti creditizi per accertare il possesso di un capitale adeguato al loro profilo di rischio.

6. Assenza di obblighi di cooperazione in materia di vigilanza: in un mercato sempre più transfrontaliero è necessario che le autorità cooperino efficacemente tra di loro nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri, in modo da ridurre l'onere derivante dalla regolamentazione.

7. Assenza di procedure corrette di comunicazione al mercato: le vigenti direttive non promuovono un'efficace disciplina di mercato che consenta di fornire ai partecipanti al mercato informazioni attendibili sulla base delle quali giungere a valutazioni ben fondate.

8. Mancanza di flessibilità del quadro regolamentare: il sistema attualmente in vigore nell'UE manca della flessibilità necessaria per tenere il passo con i repentini cambiamenti che intervengono sui mercati finanziari, con il rapido evolversi delle pratiche di gestione del rischio, con il miglioramento degli strumenti di regolamentazione e di vigilanza.

Cosa accadrebbe se l'attuale situazione rimanesse invariata?

E' forte il consenso nel ritenere insostenibile l'attuale situazione. I requisiti patrimoniali continuerebbero a non corrispondere ai rischi; ne risulterebbe limitata l'efficacia delle norme prudenziali e accresciuti i rischi per i consumatori e per la stabilità finanziaria. I rischi assunti da alcuni enti finanziari continuerebbero a non essere coperti nella loro interezza. Inoltre, non verrebbero attivamente incoraggiate o riconosciute le più recenti ed efficienti tecniche di gestione del rischio, e i gruppi che offrono servizi finanziari in più di uno Stato membro, a causa della presenza di molteplici livelli di regolamentazione e di vigilanza, continuerebbero ad essere assoggettati ad oneri sproporzionati. Infine, date le difficoltà di procedere in tempi rapidi all'aggiornamento del quadro regolamentare in vigore, l'UE non sarebbe in grado di trarre tutti i vantaggi da eventuali innovazioni future. Data la prevista applicazione a livello internazionale del nuovo Accordo di Basilea, il settore dei servizi finanziari dell'UE verrebbe a trovarsi in una posizione di notevole svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali.

2) L'impostazione della direttiva

Nel Piano di azione per i servizi finanziari adottato dalla Commissione nel 1998 si afferma che l'UE ha bisogno di norme prudenziali precise, aggiornate e conformi agli standard internazionali. Esse dovrebbero inoltre essere proporzionate, ossia dovrebbero tener conto della riduzione dei rischi dovuta al contesto in cui le esposizioni vengono contratte, in particolare nel settore dei crediti al consumo e dei crediti alle piccole e medie imprese. Le norme dovrebbero applicarsi sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento (parità di trattamento), ma anche in questo caso dovrebbero essere proporzionate e tenere pienamente conto della diversità degli enti finanziari europei.

2. CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

a) Consultazione delle parti in causa e dei terzi interessati

La Commissione ha condotto consultazioni con le parti in causa e con i terzi interessati dal novembre 1999. Sono stati pubblicati tre documenti di consultazione molto esaurienti, rispettivamente il 22.11.1999, il 5.2.2001 e l'1.7.2003. Il 18.11.2002 si è svolto un dialogo

ampio e strutturato con le parti in causa. Sono stati inoltre pubblicati documenti di consultazione su specifiche questioni tecniche: beni immobili e obbligazioni coperte, il 7.4.2003; perdite attese e perdite inattese, il 26.11.2003; organismi di investimento collettivo, il 3.2.2004.

In generale i commentatori hanno fortemente appoggiato gli obiettivi principali del progetto. Trova sostegno l'idea di una maggiore sensibilità al rischio, che contribuisca ad una maggiore stabilità finanziaria; si avverte ora l'esigenza pressante di adeguare le disposizioni per tener conto dei notevoli progressi nelle tecniche di misurazione e di gestione dei rischi nel settore dei servizi finanziari e per riflettere il maggior grado di sofisticatezza sotto il profilo della regolamentazione e della vigilanza. Si riscontra un forte sostegno all'approccio seguito dalla Commissione, la quale ritiene che il quadro normativo UE in materia di requisiti patrimoniali andrebbe rivisto coerentemente con il nuovo quadro regolamentare internazionale, differenziandolo tuttavia, se necessario, per tener conto delle specificità in ambito UE.

Enti meno complessi

Si riscontra un ampio e convinto sostegno all'applicazione in Europa delle nuove norme a tutti gli enti creditizi e a tutti i fornitori di servizi di investimento, a prescindere dalla forma giuridica e dalla complessità dell'ente, anche al fine di evitare che, con l'esclusione di alcuni di essi, si crei una categoria di enti di "seconda classe". Ciò dimostra che il nuovo quadro proposto viene considerato adeguato per un'applicazione generalizzata.

Flessibilità della nuova direttiva

Si riscontra un sostegno ampio e forte, continuamente riaffermato, all'approccio proposto, mirante ad assicurare che il nuovo quadro sia reattivo alle innovazioni che intervengono sui mercati e nelle prassi di vigilanza, affinché il settore UE dei servizi finanziari possa restare quanto più possibile efficiente e competitivo. Le parti in causa sono favorevoli all'idea che nell'articolato della direttiva vengano enunciati i principi e gli obiettivi fondamentali e venga conferito il mandato per l'adozione delle disposizioni di carattere più tecnico e specifico contenute negli allegati. La procedura di modificazione degli allegati deve consentire una consultazione ampia ed efficace delle parti interessate.

Le imprese di investimento

Sono state introdotte importanti modifiche per tener conto delle preoccupazioni espresse da alcune imprese di investimento che avevano lamentato il fatto che sarebbero state assoggettate a requisiti patrimoniali da esse ritenuti più adatti agli enti creditizi.

Complessità

Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno chiesto norme più semplici e meno prescrittive. La Commissione ha reso il testo più chiaro e più funzionale. L'impianto del testo soddisferà gli enti che vogliono norme semplici da applicare o che desiderano passare gradualmente a norme più complesse in materia patrimoniale. Il nuovo quadro proposto contiene una gamma di opzioni e di metodi che presentano gradi diversi di sofisticatezza.

Dal 1999 si sono tenute anche diverse consultazioni su aspetti più puntuali. La proposta ha tenuto conto dei commenti, utili e molto dettagliati, formulati dalle parti interessate, in particolare da parte delle banche e delle imprese di investimento.

b) Valutazione d'impatto

E' stata effettuata una valutazione d'impatto estesa per accertare se fosse necessaria un'azione a livello UE e, in caso affermativo, quale.

Il Comitato di Basilea ha pubblicato uno studio di impatto quantitativo (QIS3), cui hanno partecipato enti creditizi di 40 paesi, inteso a valutare l'impatto delle nuove proposte del Comitato in materia di requisiti patrimoniali minimi delle banche. La Commissione ha fornito il suo ausilio, estendendo lo studio agli Stati membri dell'UE non rappresentati a Basilea. La principale conclusione è che in generale le nuove regole consentiranno di ridurre i requisiti patrimoniali a carico degli enti creditizi dell'UE di circa il 5% rispetto ai livelli attuali. Inoltre, i risultati relativi ai diversi metodi sarebbero in linea con gli obiettivi, combinando in particolare neutralità sotto il profilo dei requisiti patrimoniali e incentivi adeguati agli enti per incoraggiarli ad adottare metodi più sofisticati. Infine, gli enti creditizi nazionali di minori dimensioni che adotteranno il metodo semplificato saranno soggetti a requisiti patrimoniali leggermente ridotti; gli enti creditizi di maggiori dimensioni attivi a livello internazionale che adotteranno il metodo più avanzato dovranno far fronte a requisiti patrimoniali sostanzialmente invariati; gli enti creditizi dell'UE di minori dimensioni, ma che prestano servizi specializzati e che presentano un maggior grado di sofisticatezza, che adotteranno il metodo avanzato potrebbero essere soggetti a requisiti patrimoniali notevolmente ridotti rispetto a quanto avviene con l'attuale regime. E' importante sottolineare che la principale fonte della diminuzione dei requisiti patrimoniali è il portafoglio al dettaglio, composto principalmente di prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) per importi inferiori a 1 milione di EUR e di mutui ipotecari su immobili residenziali. Il nuovo requisito patrimoniale relativo al rischio operativo costituisce il principale elemento in controtendenza rispetto alla diminuzione dei requisiti patrimoniali a carico degli enti creditizi.

Inoltre, su richiesta del Consiglio europeo di Barcellona, la Commissione ha commissionato uno studio sulle conseguenze per gli enti creditizi e per le imprese di investimento dell'UE della proposta di nuovi requisiti patrimoniali[3]. La relazione finale di PricewaterhouseCoopers giunge a conclusioni positive (vengono evidenziate solo due aree critiche – le imprese di investimento e il *venture capital* – di cui si è tenuto conto nelle proposte della Commissione)[4]. La principale conclusione è che il nuovo quadro in materia di requisiti patrimoniali dovrebbe essere positivo per l'UE, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione prudenziale. I requisiti patrimoniali a carico degli enti creditizi dell'UE dovrebbero diminuire di ± 5% (90 miliardi di EUR), il che dovrebbe tradursi in un aumento annuo degli utili di ± 10-12 miliardi di EUR. Gli enti creditizi di minori dimensioni non saranno penalizzati, né vi sono indicazioni che il nuovo regime porterà a fusioni o a concentrazioni. La decisione di estendere il campo di applicazione della direttiva a tutti gli enti creditizi non porrà le imprese dell'UE in una posizione di svantaggio competitivo, né costituisce un fattore significativo sotto il profilo della concorrenza la decisione degli Stati Uniti di applicare a circa 20 grandi enti creditizi esclusivamente i metodi avanzati. Per gli enti creditizi dell'UE i costi di attuazione della normativa non sono legati esclusivamente all'Accordo di Basilea II, dato che gran parte dei relativi investimenti (per una percentuale forse dell'80%) avrebbe dovuto essere realizzata in ogni caso, sebbene su un periodo più lungo. Elemento importante da segnalare: nella maggior parte degli Stati membri dell'UE non si avranno ripercussioni negative sulla disponibilità e sul costo dei finanziamenti per le PMI (gli effetti "prociclici" sono inferiori – e meno dannosi – rispetto a quanto avviene con l'attuale regolamentazione). I timori delle PMI sono da imputare ad un'insufficiente conoscenza di Basilea II. Gli effetti macroeconomici di Basilea II

[3] GU S 167 del 29.8.2002.

[4] Disponibile sul sito della Commissione all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/index_en.htm.

sull'economia dell'UE saranno limitati: potrebbe verificarsi uno shock economico benigno sul lato dell'offerta, che porterebbe ad una riduzione del costo del capitale per le imprese e genererebbe un aumento dello 0,07% del PIL dell'UE. In generale il nuovo quadro in materia di requisiti patrimoniali ridurrà la vulnerabilità del sistema bancario, favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e una loro migliore gestione. Una più efficiente allocazione del capitale dovrebbe avere, nel lungo periodo, effetti positivi sull'economia dell'UE.

3. BASE GIURIDICA

Le proposte si basano sull'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, che costituisce la base giuridica per l'adozione delle misure comunitarie dirette al completamento del mercato interno nel settore dei servizi. Lo strumento scelto, la direttiva, è il più idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti. Essa modifica le direttive in vigore che disciplinano le stesse materie tecniche. Le sue disposizioni non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

4. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Le proposte applicano la "tecnica della rifusione" (accordo interistituzionale 2002/C 77/01) che consente di introdurre modificazioni sostanziali alla normativa in vigore senza il ricorso ad un'autonoma direttiva di modifica. Ciò riduce la complessità e rende la legislazione dell'UE più accessibile e comprensibile.

Per migliorare la struttura, la formulazione e la leggibilità delle direttive, sono state inoltre introdotte modificazioni non sostanziali a molte disposizioni.

A. LA DIRETTIVA 2000/12/CEE

Articolo 4 – Definizioni

L'articolo 4 contiene una serie di nuove definizioni per chiarire il significato di alcuni concetti essenziali e permettere una migliore comprensione.

Articolo 22

La vigente formulazione è stata modificata per chiarire e per estendere l'obbligo a carico degli enti creditizi di dotarsi di sistemi interni efficaci di gestione del rischio. Data la diversità degli enti creditizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva, tali requisiti dovranno essere rispettati in maniera proporzionata. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato V.

Articoli 56-67

Sono state introdotte alcune modificazioni. Sebbene non si intenda in questa sede rivedere la definizione di "fondi propri", le poche modificazioni introdotte sono necessarie in seguito alla nuova impostazione seguita in seno al Comitato di Basilea ("decisione di Madrid") in merito alle perdite attese.

Articoli 68-75

Gli enti creditizi devono detenere su base continuativa fondi propri in misura adeguata e dichiararne il livello minimo. Le disposizioni specificano le modalità secondo le quali i requisiti devono essere rispettati qualora l'ente creditizio faccia parte di un gruppo (si è mantenuta, precisandola, l'attuale facoltà concessa alle autorità degli Stati membri di non applicare alcuni requisiti). Il calcolo di detti requisiti è stato chiarito alla luce del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

Articoli 76-101

Queste disposizioni sostituiscono i vigenti requisiti in materia di coefficiente di solvibilità per il rischio di credito e introducono due metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Il metodo standardizzato (artt. 78-83) si basa sul regime vigente; i fattori di ponderazione del rischio sono determinati in funzione della ripartizione delle attività e delle voci fuori bilancio in un numero limitato di classi di rischio. E' stata accresciuta la sensibilità al rischio tramite il numero di classi di esposizioni e di classi di rischio (art. 79). Sono stati ridotti i fattori di ponderazione del rischio per le operazioni al dettaglio diverse dai mutui ipotecari (75%) e per i mutui ipotecari su immobili residenziali (35%). E' stato introdotto un fattore di ponderazione del rischio del 150% per le attività scadute da 90 giorni (100% per i mutui ipotecari su immobili residenziali). Per l'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio è consentito il ricorso ai rating delle agenzie di rating ("rating esterni"), se disponibili (artt. 81-83). Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VI.

Il metodo basato sui rating interni (artt. 84-89) consente agli enti creditizi di utilizzare le stime interne dei parametri di rischio inerenti alle loro diverse esposizioni creditizie. I parametri devono essere inseriti in una formula prestabilita, intesa a garantire un livello di solidità del 99,9%. Il metodo di base consente agli enti creditizi di utilizzare le stime interne della probabilità di inadempimento e di ricorrere per le altre componenti del rischio ai valori prescritti dalla regolamentazione. Con il metodo avanzato, gli enti creditizi possono utilizzare le stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dell'esposizione al momento dell'inadempimento. Per la stima dei valori dei parametri di rischio gli enti creditizi sono autorizzati ad utilizzare dati aggregati con altri enti creditizi, il che consente agli enti creditizi di minori dimensioni di applicare un metodo più sensibile al rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Le norme transitorie (art. 85) proposte per il metodo basato sui rating interni prevedono una certa flessibilità per consentire agli enti creditizi di trasferire entro un lasso di tempo ragionevole diverse aree di attività e diverse classi di esposizioni al metodo basato sui rating interni di base o a quello avanzato. Un utilizzo "parziale" è consentito per le classi di esposizioni e per le aree di attività non significative (in tal caso i requisiti patrimoniali possono essere calcolati con il metodo standardizzato anche qualora l'ente creditizio utilizzi il metodo basato sui rating interni per altre classi di esposizioni). Il proposto quadro UE riconosce che per gli enti creditizi di piccole dimensioni l'obbligo di sviluppare un sistema di rating per determinate controparti potrebbe risultare molto oneroso. Viene perciò proposto, per queste classi di esposizioni, l'utilizzo parziale permanente nei casi in cui le esposizioni degli enti creditizi nei confronti di dette controparti siano significative (art. 89).

Le disposizioni tecniche relative al metodo basato sui rating interni sono riportate all'allegato VI.

Articoli 90-93

Le disposizioni individuano aspetti comuni in materia di tecniche di attenuazione dei rischi e disciplinano in maniera coerente i rischi sottostanti e gli effetti economici comuni. Rispetto al regime attuale viene tra l'altro riconosciuta una gamma più ampia di fornitori di garanzie reali e personali/di strumenti derivati su crediti. Il metodo basato sui rating interni di base accorda un livello di riconoscimento adeguato, da un punto di vista prudenziale, ai crediti finanziari e alle garanzie reali materiale. Gli enti creditizi hanno a disposizione metodologie alternative che consentono loro di scegliere tra metodi che presentano livelli diversi di complessità (metodo semplificato – facilmente applicabile, basato sulla "sostituzione del fattore di ponderazione del rischio" –, o metodo integrale – che comporta rettifiche per volatilità al valore della garanzia reale ricevuta). Per il calcolo delle rettifiche per volatilità vengono messi a disposizione metodi più o meno complessi (un semplice metodo "di vigilanza", in cui i valori di riferimento delle rettifiche per volatilità sono riportati in una tabella, o un approccio più sensibile al rischio, basato sulle stime interne dell'ente interessato). Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VIII.

Articoli 94-101

Questi articoli introducono per la prima volta un insieme armonizzato di norme in materia di requisiti patrimoniali per le attività di cartolarizzazione e per gli investimenti in attività cartolarizzate. Esse consentono di migliorare in maniera significativa il quadro in materia di requisiti patrimoniali, permettendo agli enti creditizi di beneficiare di tutti i vantaggi che tali operazioni possono apportare, ad esempio in termini di finanziamento, di gestione del bilancio, ecc. Le nuove norme contribuiranno inoltre a far sì che la cartolarizzazione non venga più considerata esclusivamente come strumento di arbitraggio sul capitale. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato IX.

Articoli 102-105

Queste disposizioni introducono requisiti a fronte del rischio operativo in cui possono incorrere gli enti creditizi. Sono disponibili tre metodi diversi: un metodo semplice ("metodo base dell'indicatore" – art. 103) basato su un indicatore unico del reddito, che consentirà agli enti creditizi di disporre della copertura patrimoniale a fronte del rischio operativo senza dovere sviluppare sistemi informativi sofisticati e costosi per valutare la loro esposizione al rischio; un metodo più preciso basato sulle aree di attività ("metodo standardizzato", art. 104), più sensibile al rischio, in quanto il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo viene differenziato in funzione dei rischi relativi propri di ogni area di attività; questo metodo dovrebbe attirare un gran numero di enti creditizi di minori dimensioni e di minore complessità; i metodi più sofisticati ("metodi avanzati di misurazione", art. 105), i quali generano una misurazione propria del rischio operativo conformemente a criteri più rigorosi di gestione del rischio. Si prevede che i metodi avanzati di misurazione vengano gradualmente adottati soprattutto dai grandi enti creditizi attivi a livello internazionale e dagli enti creditizi specializzati di minori dimensioni che abbiano sviluppato sistemi avanzati di controllo del rischio per le loro attività principali. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato X.

Articoli 106-119

Le poche modificazioni introdotte mirano ad armonizzare le norme relative ai requisiti patrimoniali e quelle in materia di grandi fidi, in particolare per tener conto del più diffuso riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Articolo 123-124

Questi articoli traggono ispirazione dal secondo "pilastro" del nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali. L'articolo 51bis impone agli enti creditizi di dotarsi di procedure interne di misurazione e di gestione dei rischi e dell'importo del capitale "interno" che essi stessi reputano adeguato per la copertura di detti rischi. L'articolo 124 dispone che le autorità competenti riesaminino il rispetto da parte degli enti creditizi dei vari obblighi in materia di gestione e di controllo dei rischi cui gli enti creditizi sono tenuti a norma di legge e valutino i rischi da essi assunti. La valutazione deve consentire alle autorità di vigilanza di determinare se esistono punti deboli nei meccanismi di controllo e nel capitale detenuto. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato XIII.

Articoli 125-143

E' in aumento nell'UE il livello delle attività transfrontaliere, e i gruppi transfrontalieri tendono sempre di più a centralizzare la gestione dei rischi. Questi sviluppi impongono un migliore coordinamento e una più stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali nell'UE. E' per questo che la funzione già esistente e ormai consolidata dell'autorità di vigilanza su base consolidata è stata ulteriormente sviluppata. Secondo il disposto dell'articolo 136, le autorità di vigilanza verranno dotate di un insieme minimo armonizzato di poteri che consentano loro di imporre agli enti creditizi di porre rimedio ad ogni eventuale insufficiente osservanza dei requisiti fissati dalla direttiva.

Articolo 144

Viene fissato un insieme minimo di requisiti in materia di informativa a carico delle autorità degli Stati membri al fine di accrescere la convergenza nell'attuazione della direttiva e di garantirne la trasparenza.

Articoli 145-149

Le disposizioni di questi articoli traggono ispirazione dal terzo "pilastro" del nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali. L'informativa da parte degli enti creditizi rivolta ai partecipanti al mercato contribuirà ad accrescere la solidità e la stabilità finanziarie, assicurerà parità di condizioni e consentirà di tutelare la riservatezza di determinate informazioni. L'articolo 147 impone alla maggior parte degli enti creditizi una comunicazione su base almeno annuale; comunicazioni più frequenti potrebbero essere necessarie alla luce di criteri specifici. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato XII.

Articolo 150

È indispensabile che la direttiva rimanga al passo con gli sviluppi del mercato. Il necessario grado di flessibilità viene assicurato distinguendo tra disposizioni fondamentali e disposizioni tecniche (raccolte in particolare negli allegati alla direttiva), che potrebbero necessitare di adeguamenti nel breve e medio periodo. L'articolo 150 aggiunge nuove materie tecniche all'elenco della direttiva 2000/12/CE (introdotto nel 1989) e prevede che gli allegati tecnici vengano modificati seguendo la stessa procedura rapida.

B. DIRETTIVA 93/6/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993, RELATIVA ALL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 2 – Campo di applicazione

L'articolo 2 specifica le modalità di applicazione dei requisiti a singole imprese di investimento, a gruppi di imprese di investimento e a gruppi misti.

Articolo 3 – Definizioni

L'articolo contiene definizioni nuove e definizioni modificate di concetti essenziali, che mirano a chiarirne il significato e a contribuire ad una migliore comprensione.

Articolo 11 – Trattamento patrimoniale del portafoglio di negoziazione

Viene introdotta una migliore definizione di "portafoglio di negoziazione" per accrescere la certezza relativamente ai requisiti patrimoniali da applicare e per limitare possibili arbitraggi tra "portafoglio bancario" e "portafoglio di negoziazione". Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VII.

Articoli 18 e 20

L'articolo 18 fissa i requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di mercato per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Un elemento di novità è costituito dal trattamento delle posizioni detenute in organismi di investimento collettivo e dei derivati su crediti e da una serie di altre modificazioni miranti ad accrescere la sensibilità al rischio. Le relative disposizioni tecniche sono riportate agli allegati da I a VII. L'articolo 20 estende alle imprese di investimento le norme in materia di requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e del rischio operativo di cui al testo modificato della direttiva 2000/12. Tra i nuovi elementi relativi al rischio di credito figurano le disposizioni sul trattamento dei derivati su crediti e la modificazione dell'esposizione per operazioni di vendita con patto di riacquisto e per operazioni di finanziamento tramite titoli o merci. Per quanto riguarda il rischio operativo, sono state introdotte importanti modificazioni, per tener conto delle specifiche caratteristiche del settore delle imprese di investimento. Viene comunque lasciata la facoltà alle imprese di investimento rientranti nelle categorie a rischio basso, medio o medio/alto di continuare ad applicare il requisito basato sulle spese generali.

Articolo 28 – Grandi fidi

Fatta salve le modificazioni in materia di grandi fidi per il portafoglio di negoziazione, resta invariata la situazione attuale che vede gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alle stesse norme. Un elemento di novità è rappresentato dalla modificazione dell'esposizione per operazioni di vendita con patto di riacquisto e per operazioni di finanziamento tramite titoli o merci. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VI.

Articolo 33 – Valutazione delle posizioni a fini di notifica

Al fine di garantire la solidità prudenziale, vengono rafforzati i requisiti in materia di valutazione delle posizioni del portafoglio di negoziazione, tramite norme che impongono la determinazione giornaliera del valore di dette posizioni. Le relative disposizioni tecniche sono riportate all'allegato VII.

Articolo 22 – Requisiti patrimoniali su base consolidata

Viene mantenuta la facoltà attualmente accordata alle autorità competenti di derogare all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata per i gruppi di imprese di investimento, nel rispetto di condizioni rafforzate di solidità prudenziale.

Articolo 34 – Gestione del rischio e valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

L'articolo 34 estende alle imprese di investimento l'obbligo cui sono soggetti gli enti creditizi (ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2000/12/CE) di disporre di efficaci sistemi interni di gestione del rischio. Data la diversità degli enti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, questi requisiti dovranno essere rispettati su base proporzionale. L'articolo estende alle imprese di investimento anche l'obbligo di cui all'articolo 51bis della direttiva 2000/12/CE di dotarsi di sistemi interni di misurazione e di gestione dei rischi cui sono esposti e dell'importo del capitale (capitale "interno") che essi reputano adeguato per la copertura di detti rischi. Questi requisiti si aggiungono ai requisiti in materia di gestione del rischio cui le imprese di investimento sono soggette ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 37 – Vigilanza

Il presente articolo applica *mutatis mutandis* alle imprese di investimento le disposizioni della direttiva 2000/12/CE.

Articolo 42

Analogamente alla direttiva 2000/12/CE, anche la direttiva 93/6/CEE deve rimanere al passo con gli sviluppi del mercato. Il necessario grado di flessibilità viene assicurato distinguendo tra disposizioni fondamentali e disposizioni tecniche (raccolte in particolare negli allegati alla direttiva), che potrebbero necessitare di adeguamenti nel breve e medio periodo. E' necessario che gli allegati tecnici possano essere modificati seguendo una procedura rapida. Per tener conto di ulteriori importanti sviluppi attesi nei prossimi anni nella prassi di vigilanza, è stata inclusa una clausola di revisione relativa al trattamento del rischio di controparte.

↓2000/12/CE

2004/0155 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusa)

⇩nuovo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

↓ 2000/12/CE (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale[5],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

↓ 2000/12/CE considerando 1 (adattato)

(1) ~~La direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari[7], la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio[8], la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi[9], la seconda direttiva (89/646/CEE) del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle~~

5 GU C ~~157 del 25.5.1998, pag. 13~~ ⌦ […] ⌫ .

6 Parere del Parlamento europeo del ~~18 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee)~~ ⌦ […] ⌫ e decisione del Consiglio del ~~13 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee)~~ ⌦ […] ⌫ .

7 ~~GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.~~

8 ~~GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.~~

9 ~~GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.~~

~~disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio[10], la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi[11], la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi[12], la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi[13], hanno subito diverse e sostanziali modifiche. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di dette direttive raggruppandole in un testo unico.~~ ⌦ La Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[14] ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. ⌫

↓ 2000/12/CE considerando 2 (adattato)

~~In applicazione del trattato, è vietata qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita.~~

↓ 2000/12/CE considerando 3

(2) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.

↓ 2000/12/CE considerando 4 (adattato)

(3) La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno ~~decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione~~, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.

↓ 2000/12/CE considerando 5 (adattato)

(4) I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto~~, se necessario,~~ delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.

10 ~~GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.~~
11 ~~GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.~~
12 ~~GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.~~
13 ~~GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 2003.~~
14 GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1, come modificata dalla direttiva 2004/xx/CE (GU L del […]).

↓ 2000/12/CE considerando 6 (adattato)

(5) È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Debbono essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non ~~pregiudica~~ ⌦ deve pregiudicare ⌫ l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.

↓ 2000/12/CE considerando 7 (adattato)

(6) ~~L'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione~~ ⌦ E' opportuno realizzare solo l'armonizzazione ⌫ essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di ~~controllo~~ ⌦ vigilanza ⌫ prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio ~~del controllo~~ ⌦ della vigilanza ⌫ da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività può soltanto essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. ~~È~~ ⌦ Deve essere ⌫ peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi ~~e la~~ ⌦ in materia di ⌫ tutela delle denominazioni.

⇩nuovo

(7) Poiché lo scopo dell'azione proposta non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo richiesto per il raggiungimento degli obiettivi e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

↓ 2000/12/CE considerando 8 (adattato)

(8) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono ~~necessarie delle condizioni finanziarie~~ ⌦ necessari requisiti finanziari ⌫ equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, debbono essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura potrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia

necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.

↓ 2000/12/CE considerando 9 (adattato)

(9) I principi del mutuo riconoscimento e ~~del controllo esercitato~~ ⌦ della vigilanza esercitata ⌫ dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione ⌦ delle attività ⌫ o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio ⌦ svolge o ⌫ intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Un ente creditizio che sia persona giuridica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

↓ 2000/12/CE considerando 10 (adattato)

(10) Le autorità competenti non ~~dovrebbero~~ ⌦ devono ⌫ accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati devono ~~dare soddisfazione~~ ⌦ fornire assicurazioni ⌫ alle autorità competenti in questo senso. ~~La definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione. Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai sensi della nozione di «stretti legami», se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.~~

↓ 2000/12/CE considerando 11 (adattato)

(11) Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di ~~controllo~~ ⌦ vigilanza ⌫ comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti ~~della~~ ⌦ per la ⌫ vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.

↓ 2000/12/CE considerando 12 (adattato)

~~Lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, ed agli articoli 7, 16, 30, 51 e 65 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti.~~

↓ 2000/12/CE considerando 13 (adattato)

~~La soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali degli enti creditizi comunitari comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione.~~

↓ 2000/12/CE considerando 14 (adattato)

(12) ~~L'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere ag~~ Gli enti creditizi autorizzati ~~in uno~~ ⌦ nel loro ⌫ Stato membro d'origine ~~di~~ ⌦ devono poter ⌫ esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi. ~~L'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato.~~

↓ 2000/12/CE considerando 15 (adattato)

(13) Conviene ~~nel contempo~~ estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco ~~suddetto~~ ⌦ di cui all'allegato I ⌫, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.

↓ 2000/12/CE considerando 16 (adattato)

(14) Lo Stato membro ospitante ~~può~~ ⌦ deve poter ⌫ imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano ~~nel suddetto elenco~~ ⌦ nell'elenco di cui all'allegato I ⌫, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.

↓ 2000/12/CE considerando 17 (adattato)

(15) Gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni ~~legali~~ ⌦ di legge ⌫ di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante.

↓ 2000/12/CE considerando 18 (adattato)

~~Esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari. In ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale.~~

↓ 2000/12/CE considerando 19 (adattato)

(16) Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità ~~dovrebbe~~ ⌦ deve ⌫ essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti ~~provenienti da~~ ⌦ originari di ⌫ uno Stato membro. ~~Occorre precisare che~~ ~~l~~ La Comunità ~~può~~ ⌦ deve poter ⌫ concludere accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico ~~nell'intero~~ ⌦ in tutto il suo ⌫ territorio ~~tenendo conto del principio della reciprocità~~. Le succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità non ~~beneficiano~~ ⌦ devono beneficiare ⌫ della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. ~~Che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione.~~

↓ 2000/12/CE considerando 20 (adattato)

~~Le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, e non più soltanto nazionale. Conseguentemente, decadranno le attuali clausole di reciprocità. Occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni.~~

↓ 2000/12/CE considerando 21 (adattato)

(17) ~~È opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, a~~ Accordi tra la Comunità ed i paesi terzi ⌦ devono essere stipulati, su base di reciprocità, ⌫ onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica ~~la~~ più ampia possibile.

↓ 2000/12/CE considerando 22 (adattato)

(18) La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio ⌦ deve incombere allo Stato ⌫ ~~incombe ormai all'autorità competente dello Stato~~ membro d'origine dell'ente in questione. L'autorità dello Stato membro ospitante ~~mantiene le sue responsabilità in materia di~~ ⌦ deve essere responsabile della ⌫ vigilanza sulla liquidità ⌦ delle succursali ⌫ e ~~di politica monetaria~~ ⌦ delle politiche monetarie ⌫. La vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.

↓ 2000/12/CE considerando 23 e 24 (adattato)
⇨nuovo

(19) Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ⇨ , nonché di una convergenza notevolmente rafforzata delle prassi regolamentari e di vigilanza ⇦. ~~Per quel che riguarda~~ ⌦ A questo scopo, in particolare ⌫ l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio ⇨ e lo scambio reciproco di informazioni devono svolgersi nell'ambito del ⇦ ~~, il "groupe de contact" (gruppo di contatto) creato tra le autorità di controllo delle banche rimane la sede più appropriata~~ ⇨ comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con la decisione 2004/5/CE della Commissione[15] ⇦. ~~Tale gruppo costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 28.~~ In ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non ~~sostituisce la collaborazione~~ ⌦ deve sostituire la cooperazione ⌫ bilaterale ~~prevista all'articolo 28. L'autorità competente dello Stato membro ospitante, f~~ Fatte salve le sue competenze di controllo, ⌦ l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve potere ⌫ ~~può continuare~~, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, ~~a~~ verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.

[15] GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

↓ 2000/12/CE considerando 25

(20) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.

↓ 2000/12/CE considerando 26 e 27 (adattato)

(21) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario. È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare ~~tali scambi~~ ⌦ in tali casi lo scambio ⌫ di informazioni.

↓ 2000/12/CE considerando 28 (adattato)

(22) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste ~~possono~~ ⌦ devono potere ⌫, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.

↓ 2000/12/CE considerando 29 (adattato)

(23) Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate ~~del controllo dei~~ ⌦ della vigilanza sui ⌫ sistemi di pagamento.

↓ 2000/12/CE considerando 30 (adattato)

(24) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, ~~è necessario prevedere che un revisore debba~~ ⌦ i revisori devono ⌫ informare tempestivamente le autorità competenti quando~~, nei casi previsti dalla presente direttiva,~~ nell'esercizio delle ~~sue~~ ⌦ loro ⌫ funzioni ~~venga~~ ⌦ vengano ⌫ a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente creditizio. ~~In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che~~ ⌦ Per la stessa ragione, ⌫ gli Stati membri ~~prevedano~~ ⌦ devono anche prevedere ⌫ che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio. L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non ⌦ deve modificare ⌫ ~~modifica~~ di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

↓ 2000/12/CE considerando da 31 a 35 (adattato)

~~Le norme di base comuni per i fondi propri degli enti creditizi costituiscono uno strumento importante per la messa in opera di un mercato interno nel settore creditizio, dato che i fondi propri consentono di assicurare la continuità dell'attività di detti enti e di proteggere il risparmio. Tale armonizzazione rafforzerà la vigilanza esercitata sugli enti creditizi e favorirà l'opera di coordinamento nel settore bancario.~~

~~Le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità.~~

~~I fondi propri di un ente creditizio possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti. I fondi propri costituiscono inoltre un importante criterio cui le autorità competenti possono ricorrere per valutare, segnatamente, la solvibilità degli enti creditizi nonché per altri fini di vigilanza.~~

~~Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono in diretta concorrenza tra di loro e pertanto le definizioni e le norme relative ai fondi propri devono essere equivalenti. A tal fine, i criteri utilizzati per determinare la composizione dei fondi propri non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri. Con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema bancario della Comunità.~~

~~La definizione dei fondi propri contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite, lasciando ad ogni Stato membro il potere discrezionale di utilizzare tutti o parte di tali elementi o di adottare massimali inferiori per gli importi limite.~~

↓ 2000/12/CE considerando 36 (adattato)

(25) La presente direttiva ⌦ dispone che vengano precisati ⌫ i criteri per taluni elementi dei fondi propri, ~~lasciando~~ ⌦ fatta salva la possibilità per ⌫ gli Stati membri ~~liberi~~ di applicare disposizioni più rigorose.

↓ 2000/12/CE considerando 37 (adattato)

~~Nella fase iniziale, le norme comuni di base sono definite in termini generici in modo da includere tutti gli elementi compresi nei fondi propri nei vari Stati membri.~~

↓ 2000/12/CE considerando 38

(26) La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che compongono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari.

↓ 2000/12/CE considerando 39 (adattato)

(27) Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non devono essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base. ~~Per di più~~ ⌦ Inoltre ⌫ l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari deve essere limitata al 50 % dei fondi propri di base.

↓ 2000/12/CE considerando 39 (adattato)

(28) Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non devono ~~prendere in considerazione~~ ⌦ includere ⌫ le garanzie degli Stati membri o ~~degli enti~~ ⌦ delle autorità ⌫ locali nel calcolo dei fondi propri.

↓ 2000/12/CE considerando 40 (adattato)

(29) Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo ~~verrà~~ ⌦ deve essere ⌫ fatto in conformità della presente direttiva.

↓ 2000/12/CE considerando 41 (adattato)
⇨nuovo

(30) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e ~~del coefficiente di solvibilità~~ ⇨ della loro adeguatezza ai rischi ai quali l'ente creditizio è esposto, ⇦ nonché per la valutazione della concentrazione ~~dei rischi~~ ⌦ delle esposizioni ⌫ deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[16], che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ⌦ [17] ⌫ ⇨ ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali[18], qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi ai sensi del diritto nazionale ⇦.

[16] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
[17] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva ⌦ 2003/51/CE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16). ⌫
[18] GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

↓ 2000/12/CE considerando da 42 a 47 (adattato)

~~Le disposizioni relative ai fondi propri rientrano nello sforzo internazionale intrapreso su scala più vasta per giungere ad un ravvicinamento delle norme vigenti nei principali paesi in materia di allineamento dei fondi propri.~~

~~Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario.~~

~~La Commissione predisporrà una relazione e rivedrà periodicamente le disposizioni relative ai fondi propri al fine di renderle più rigorose e di realizzare pertanto una maggiore convergenza nella definizione comune di fondi propri. Tale convergenza potrà consentire un maggiore allineamento dei fondi propri degli enti creditizi della Comunità.~~

~~Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono il risultato dell'opera svolta dal comitato consultivo bancario che ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.~~

~~Un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza degli enti creditizi.~~

~~Un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità.~~

⇩nuovo

(31) I requisiti patrimoniali minimi hanno un'importanza centrale ai fini della vigilanza degli enti creditizi e del riconoscimento reciproco delle tecniche di vigilanza prudenziale. A tal fine, le disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi sono da porre in relazione con gli altri strumenti specifici miranti ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti creditizi.

(32) Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza e per rafforzare il sistema bancario nel mercato interno, occorre fissare requisiti patrimoniali minimi comuni.

(33) Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti patrimoniali minimi in base ai quali le attività e le voci fuori bilancio siano ponderate in funzione del grado di rischio.

↓ 2000/12/CE considerando da 48 a 51 (adattato)

~~L'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessaria a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario.~~

~~A tal fine, le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi.~~

~~Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario.~~

~~La presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura. La Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive.~~

⇩nuovo

(34) E' essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio.

(35) I requisiti patrimoniali minimi devono essere proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, i requisiti devono riflettere la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.

(36) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento.

(37) Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti creditizi, occorre includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale.

🡻 2000/12/CE considerando 52 (adattato)

~~L'allegato III stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio nel contesto del calcolo del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e, in particolare, al fine di garantire la parità delle condizioni concorrenziali, gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per pervenire ad una valutazione uniforme dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione contrattuale da parte delle rispettive autorità competenti. L'allegato III è conforme ai risultati dei lavori di un consesso internazionale di cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria in merito al riconoscimento da parte delle~~

~~autorità di vigilanza stesse delle compensazioni bilaterali, e in particolare della possibilità di calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per talune operazioni sulla base di un importo netto anziché lordo, purché esistano accordi giuridicamente vincolanti che garantiscano che il rischio di credito sia limitato all'importo netto. In moltissimi paesi terzi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi che sono attivi a livello internazionale e che competono con gli enti creditizi comunitari beneficeranno delle regole adottate in un più ampio contesto internazionale, che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC. Tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui rischi di credito potenziali futuri. La compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri. È opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito. È necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa. Le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti. L'allegato III offre agli enti creditizi costituiti negli Stati membri la possibilità di un analogo riconoscimento delle compensazioni bilaterali da parte delle autorità competenti e garantisce a detti enti condizioni eque di concorrenza. Le norme previste sono equilibrate ed atte a rafforzare ulteriormente le misure di vigilanza prudenziale applicate agli enti creditizi. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero assicurare che il calcolo delle maggiorazioni sia basato sul capitale di riferimento effettivo anziché su quello apparente.~~

⇩nuovo

(38) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri. E' essenziale tener conto delle diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, le norme devono essere soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

(39) Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi appartenenti ad un gruppo, è essenziale calcolare i requisiti patrimoniali minimi sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e, se necessario, la loro disponibilità per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti patrimoniali minimi ad ogni singolo ente creditizio del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

↓ 2000/12/CE considerando 53 (adattato)

~~Il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità. Il tasso dell'8% è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988.~~

↓ 2000/12/CE considerando 54 (adattato)

(40) È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di ~~vigilanza~~ ⌦ sorveglianza ⌫ dei grandi fidi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

↓ 2000/12/CE considerando 55 (adattato)

(41) La ~~vigilanza~~ ⌦ sorveglianza ⌫ e il controllo dei fidi degli enti creditizi ⌦ devono costituire ⌫ ~~costituiscono~~ parte integrante della vigilanza su questi ultimi. ⌦ Pertanto ⌫, ~~L~~l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.

↓ 2000/12/CE considerando 56 (adattato)

(42) ~~Infatti, su un~~ ⌦ Poiché sul ⌫ mercato interno ~~nel settore bancario~~ gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di ~~vigilanza~~ ⌦ sorveglianza ⌫ ~~applicabili in tutta la Comunità~~ siano equivalenti ⌦ in tutta la Comunità ⌫. ~~A tale scopo, i criteri applicati per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri. L'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza, rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario.~~

↓ 2000/12/CE considerando 57 (adattato)
⇨nuovo

(43) ~~Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi contengono un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi. È opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi relativamente ai limiti dei grandi rischi. Non è invece~~ ⇨ Sebbene ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi sia opportuno basare la definizione di fido sulla definizione di esposizione fornita nelle disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito, non è invece ⇦ opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie

di rischio stabilite dalle suddette disposizioni. Infatti tali ponderazioni e categorie di rischio sono state concepite al fine di stabilire un ~~criterio~~ ⌦ requisito ⌫ di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi. ~~Nell'ambito di una regolamentazione sui grandi fidi, l'obiettivo è~~ ⌦ Al fine ⌫ di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati~~:~~ ~~O~~occorre ~~dunque~~ adottare ~~un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale,~~ ⌦ norme per la determinazione dei grandi fidi che tengano conto del valore nominale del fido ⌫ senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.

⇩nuovo

(44) Per quanto, in attesa di un ulteriore riesame delle disposizioni in materia di grandi fidi, sia auspicabile, al fine di limitare i requisiti in materia di calcolo, permettere il riconoscimento degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito analogamente a quanto consentito in materia di requisiti patrimoniali minimi, occorre ricordare che le norme in materia di attenuazione del rischio di credito sono state elaborate per il rischio di credito generale e diversificato derivante dall'esposizione nei confronti di un gran numero di controparti. Di conseguenza, il riconoscimento degli effetti di tali tecniche ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi, con l'obiettivo di limitare la perdita massima che può insorgere a causa di un unico cliente o gruppo di clienti collegati, deve essere soggetto a presidii prudenziali.

🡻 2000/12/CE considerando 58 (adattato)

(45) Quando un ente creditizio assume ~~rischi~~ ⌦ esposizioni ⌫ nei confronti della propria impresa madre o di altre ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. La gestione ~~dei rischi assunti~~ ⌦ delle esposizioni assunte ⌫ dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi ⌦ altra ⌫ considerazione ~~estranea a tali principi~~. ~~Le disposizioni della presente direttiva prevedono, q~~Qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, ~~che~~ le autorità competenti ⌦ devono prendere ⌫ ~~prendano~~ le misure appropriate per porre fine a tale situazione. In materia di grandi ⌦ fidi ⌫ ~~rischi~~, occorre ~~altresì~~ prevedere norme specifiche per ~~i rischi assunti~~ ⌦ i fidi concessi ⌫ da un ente creditizio ~~verso le~~ ⌦ alle ⌫ imprese del proprio gruppo, ⌦ ivi comprese restrizioni più severe ⌫~~ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi~~. ~~Tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia essere applicata~~ ⌦ Tali norme non devono tuttavia essere applicate ⌫ quando l'impresa madre è ~~un istituto finanziario~~ ⌦ una società di partecipazione finanziaria ⌫ o un ente creditizio ~~e~~ ⌦ o ⌫ quando le altre ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ sono enti creditizi, ~~istituti~~ ⌦ enti ⌫ finanziari o imprese di servizi ~~bancari~~ ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio ~~cui fanno capo~~. ~~In questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo efficace, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi. In tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che~~

~~costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa.~~

⇩nuovo

(46) Gli enti creditizi devono dotarsi di capitale interno che, in funzione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione. Di conseguenza, gli enti creditizi devono dotarsi di strategie e processi che consentano loro di valutare e di conservare l'adeguatezza del loro capitale interno.

(47) Alle autorità competenti spetta il compito di accertare che gli enti creditizi possiedano una buona organizzazione e dispongano di fondi propri adeguati, tenendo conto dei rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

(48) Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità.

(49) Per la stessa ragione, per evitare che gli enti creditizi comunitari attivi in vari Stati membri debbano sopportare un onere sproporzionato a causa delle responsabilità in materia di autorizzazione e di vigilanza che continuano a incombere alle autorità competenti dei singoli Stati membri, è essenziale migliorare in maniera significativa la cooperazione tra le autorità competenti. A tal fine occorre rafforzare il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve sostenere e rafforzare tale cooperazione.

⇩ 2000/12/CE considerando 65 (adattato)

(50) La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ~~deve avere~~ ⌦ ha ⌫ lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

⇩ 2000/12/CE considerando 59 (adattato)

(51) La vigilanza su ~~una~~ base consolidata, per essere effettiva, deve ~~potersi applicare~~ ⌦ pertanto applicarsi ⌫ a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza.

⇩ 2000/12/CE considerando 60 (adattato)

(52) Per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio (~~impresa figlia~~ ⌦ filiazione ⌫), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi. ~~In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare~~

~~lo scopo della presente direttiva.~~ Le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. È necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie. ⌦ In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri devono poter prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva. ⌫

🡻 2000/12/CE considerando 61 (adattato)

(53) Gli Stati membri ~~possono altresì~~ ⌦ devono poter ⌫ rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti ~~dispongono~~ ⌦ devono disporre ⌫ al riguardo dei ⌦ necessari ⌫ poteri~~, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 16,~~ al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi.

🡻 2000/12/CE considerando da 62 a 64 (adattato)

~~Gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione.~~

~~La vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite all'allegato I. Pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata. Conseguentemente, la definizione di enti finanziari deve includere tali attività.~~

~~La direttiva 86/635/CEE, unitamente alla direttiva 83/349/CEE, ha stabilito le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi. È ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata.~~

⇩nuovo

(54) Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare con sempre maggiore efficacia, e per consentire ai cittadini della Comunità di beneficiare di un adeguato livello di trasparenza, è necessario che le autorità competenti comunichino al pubblico, secondo modalità che consentano raffronti significativi, le modalità di attuazione della presente direttiva.

(55) Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti creditizi a migliorare la loro strategia di mercato, il loro controllo del rischio e l'organizzazione interna della loro gestione, occorre prescrivere un'adeguata informativa al pubblico da parte degli enti creditizi.

↓ 2000/12/CE considerando 66 (adattato)

(56) L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate ~~dalle direttive del Consiglio~~ ⌦ dalla presente direttiva nonché da altre direttive ⌫ relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige ~~che~~ ⌦ la cooperazione tra ⌫ le autorità competenti e la Commissione ~~cooperino in seno ad un comitato consultivo~~. ~~Tale comitato consultivo bancario delle autorità competenti degli Stati membri non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell'accesso e della vigilanza degli enti creditizi e in particolare la cooperazione istituita all'interno del gruppo di contatto creato fra le autorità di controllo delle banche.~~

↓ 2000/12/CE considerando 67 (adattato)

(57) ~~Di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato.~~ Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⌦ [19] ⌫ .

⇩nuovo

(58) Per evitare eventuali perturbazioni sui mercati e per assicurare il mantenimento del livello generale dei fondi propri è opportuno prevedere disposizioni transitorie specifiche.

(59) Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme in materia di requisiti patrimoniali minimi abbiano effetti significativi sul ciclo economico. La Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, deve riferire su questi aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

↓ 2000/12/CE considerando 68 (adattato)

~~L'articolo 36, paragrafo 1, della presente direttiva consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 7). Il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati in forma di società cooperative o di fondi. Allo scopo di facilitare o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere~~

[19] ⌦GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⌫

~~parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri. Tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi.~~

↓ 2000/12/CE considerando da 69 a 71

~~(69) L'applicazione di una ponderazione del 20% alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante. In tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10%. Il mercato della titolarizzazione è in fase di rapida espansione. È pertanto auspicabile che la Commissione esamini con gli Stati membri il trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo e presenti entro il 22 giugno 1999 proposte volte ad adeguare la normativa esistente al fine di definire un appropriato trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo. Le autorità competenti possono autorizzare una ponderazione del 50% alle voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo sino al 31 dicembre 2006. I beni immobili ipotecati debbono essere soggetti a rigorosi criteri di valutazione e a regolare rivalutazione per tener conto degli sviluppi occorsi nel mercato dei beni immobili ad uso commerciale. Gli immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione. I prestiti per lo sviluppo immobiliare sono esclusi da tale ponderazione del 50%.~~

~~(70) Per garantire un'applicazione armoniosa delle disposizioni sui grandi rischi, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti. Per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo in quanto un'applicazione in tempi più ravvicinati della soglia del 25% ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia.~~

~~(71) Inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame.~~

↓ 2000/12/CE considerando 72 (adattato)

(60) ~~Dovrà essere~~ ⌦ Verrà ⌫ intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari ~~al controllo dei~~ ⌦ per la vigilanza sui ⌫ rischi di liquidità.

↓ 2000/12/CE considerando 73 (adattato)

~~La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive previste nell'allegato V, parte B~~

⇩nuovo

(61) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quali principi generali del diritto comunitario.

(62) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti.

L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(63) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato XIII, parte B,

↓2000/12/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⇩nuovo

INDICE

TITOLO I	*OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI*
TITOLO II	*CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ*
TITOLO III	*DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI*
Sezione 1	*Enti creditizi*
Sezione 2	*Enti finanziari*
Sezione 3	*Esercizio del diritto di stabilimento*
Sezione 4	*Esercizio della libera prestazione di servizi*
Sezione 5	*Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante*
TITOLO IV	*RELAZIONI CON I PAESI TERZI*
Sezione 1	*Notificazione relativa alle imprese di paesi terzi e condizioni di accesso ai mercati di tali paesi*
Sezione 2	*Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei paesi terzi*
TITOLO V	*PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE E INFORMATIVA*
Capo 1	*Principi di vigilanza prudenziale*
Sezione 1	*Competenze dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante*
Sezione 2	*Scambio di informazioni e segreto d'ufficio*
Sezione 3	*Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti*

	annuali e dei conti consolidati
Sezione 4	*Potere sanzionatorio e ricorso in sede giurisdizionale*
Capo 2	*Strumenti tecnici di vigilanza prudenziale*
Sezione 1	*Fondi propri*
Sezione 2	*Copertura dei rischi*
Sottosezione 1	*Livello di applicazione*
Sottosezione 2	*Calcolo dei requisiti*
Sottosezione 3	*Livello minimo dei fondi propri*
Sezione 3	*Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito*
Sottosezione 1	*Metodo standardizzato*
Sottosezione 2	*Metodo basato sui rating interni*
Sottosezione 3	*Attenuazione del rischio di credito*
Sottosezione 4	*Cartolarizzazione*
Sezione 4	*Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo*
Sezione 5	*Grandi fidi*
Sezione 6	*Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario*
Capo 3	*Processo interno di valutazione degli enti creditizi*
Capo 4	*Vigilanza e comunicazione da parte delle autorità competenti*
Sezione 1	*Vigilanza*
Sezione 2	*Comunicazione da parte delle autorità competenti*
Capo 5	*Informativa da parte degli enti creditizi*
TITOLO VI	*POTERI D'ATTUAZIONE*
TITOLO VII	*DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*
Capo 1	*Disposizioni transitorie*
Capo 2	*Disposizioni finali*
ALLEGATO I	*Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento*
ALLEGATO II	*Classificazione delle voci fuori bilancio*

ALLEGATO III	*Trattamento degli strumenti derivati*
ALLEGATO IV	*Tipo di derivati*
ALLEGATO V	*Criteri tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi*
ALLEGATO VI	*Metodo standardizzato*
ALLEGATO VI Parte 1	*Fattori di ponderazione del rischio*
ALLEGATO VI Parte 2	*Riconoscimento delle ECAI e attribuzione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito*
ALLEGATO VI Parte 3	*Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ECAI ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio*
ALLEGATO VII	*Metodo basato sui rating interni (metodo IRB)*
ALLEGATO VII Parte 1	*Importi delle esposizioni ponderati per il rischio e importi delle perdite attese*
ALLEGATO VII Parte 2	*PD, LGD, e durata*
ALLEGATO VII Parte 3	*Valore dell'esposizione*
ALLEGATO VII Parte 4	*Requisiti minimi per il metodo IRB*
ALLEGATO VIII	*Attenuazione del rischio di credito*
ALLEGATO VIII Parte 1	*Ammissibilità*
ALLEGATO VIII Parte 2	*Requisiti minimi*
ALLEGATO VIII Parte 3	*Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito*
ALLEGATO VIII Parte 4	*Disallineamenti di durata*
ALLEGATO VIII Parte 5	*Combinazioni di strumenti di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato*
ALLEGATO VIII Parte 6	*Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni (basket)*

ALLEGATO IX	*Cartolarizzazione*
ALLEGATO IX Parte 1	*Definizioni ai fini dell'allegato IX*
ALLEGATO IX Parte 2	*Requisiti minimi per il riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio di credito e per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate*
ALLEGATO IX Parte 3	*Valutazioni esterne del merito di credito*
ALLEGATO IX Parte 4	*Calcolo*
ALLEGATO X	*Rischio operativo*
ALLEGATO X Parte 1	*Metodo base dell'indicatore*
ALLEGATO X Parte 2	*Metodo standardizzato*
ALLEGATO X Parte 3	*Metodi avanzati di misurazione*
ALLEGATO X Parte 4	*Uso congiunto di diverse metodologie*
ALLEGATO X Parte 5	*Classificazione delle tipologie di eventi di perdita*
ALLEGATO XI	*Criteri tecnici relativi alla revisione e valutazione delle autorità competenti*
ALLEGATO XII	*Criteri tecnici in materia di informativa*
ALLEGATO XII Parte 1	*Criteri generali*
ALLEGATO XII Parte 2	*Obblighi generali*
ALLEGATO XII Parte 3	*Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie*
ALLEGATO XIII Parte A	*Direttive abrogate e modifiche successive (di cui all'articolo 158)*
ALLEGATO XIII Parte B	*Termini di attuazione nel diritto nazionale (di cui all'articolo 159)*
ALLEGATO XIV	*Tavola di concordanza*

↓ 2000/12/CE (adattato)

TITOLO I

⊠ OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E ⊠ DEFINIZIONI ~~E CAMPO D'APPLICAZIONE~~

↓ 2000/12/CE articolo 2, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 1

1. La presente direttiva ~~riguarda~~ ⊠ disciplina ⊠ l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio ⊠, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti. ⊠ ~~Essa si applica a tutti gli enti creditizi.~~

2. L'articolo ~~25~~ ⊠ 39 ⊠ e ~~gli articoli da 52 a 56~~ ⊠ il titolo V, capo 4, sezione 1 ⊠ si applicano ~~anche~~ alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

3. Gli enti esclusi a titolo permanente a norma ~~del successivo paragrafo 3~~ ⊠ dell'articolo 5 ⊠, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo ~~25 e degli articoli da 52 a 56~~ ⊠ 39 e del titolo V, capo 4, sezione 1 ⊠.

↓ 2000/12/CE articolo 2, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

– dalle banche centrali degli Stati membri;

– dagli uffici dei conti correnti postali;

– in Belgio: dall'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut»;

– in Danimarca: dal «Dansk Eksportfinansieringsfond», ~~del~~ ⊠ dal ⊠ «Danmarks Skibskreditfond» e dal «Dansk Landbrugs Realkreditfond»;

– in Germania: dalla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», dagli organismi riconosciuti in virtù del «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività

principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

– in Grecia: dalla «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως» (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), dal «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion), e ~~del~~ ⌦ dal ⌫ «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (Tachidromiko Tamieftirio);

– in Spagna: dall'«Instituto de Crédito Oficial»;

– in Francia: dalla «Caisse des dépôts et consignations»;

– in Irlanda: dalle «credit unions» e dalle «friendly societies»;

– in Italia: dalla «Cassa depositi e prestiti»;

– nei Paesi Bassi: dalla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», dalla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», dalla «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» e dalla «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»;

– in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla «Österreichische Kontrollbank AG»;

– in Portogallo: dalle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1° gennaio 1986, ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;

– in Finlandia: dalla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab», e dalla «Kera Oy/Kera Ab»;

– in Svezia: dalla «Svenska Skeppshypotekskassan»;

– nel Regno Unito: dalla «National Savings Bank», dalla «Commonwealth Development Finance Company Ltd», dalla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», dalla «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», dai «Crown Agents for overseas governments and administrations», dalle «credit unions» e dalle «municipal banks»;

🡻Atto di adesione 2003

– in Lettonia: dalle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» come imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

– in Lituania: dalle «kredito unijos» diverse dalle «Centrinė kredito unija»;

– in Ungheria: dalla «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» e dalla «Magyar Export-Import Bank Rt.» ;

– in Polonia: dalla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe» e dalla «Bank Gospodarstwa Krajowego».

↓2004/xx/CE articolo 3, punto 1 (adattato)

~~4. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, decide in merito alle modifiche da apportare all'elenco di cui al paragrafo 3.~~

↓ 2000/12/CE articolo 2, paragrafi 5 e 6 (adattato)

Articolo 3

1. ⌦ Uno o più ⌫ ~~Gli~~ enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro ⌦ che ⌫ alla data del 15 dicembre 1977 ~~e che a tale data~~ erano collegati permanentemente ad un organismo centrale ~~di controllo del~~ ⌦ preposto al loro controllo, stabilito nel ⌫ medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli articoli ⌦ 7 e 11, paragrafo 1 ⌫ ~~6, paragrafo 1, 8 e 59~~, purché ⌦ , entro il 15 dicembre 1979, ⌫ la legge nazionale~~, entro il 15 dicembre 1979,~~ abbia previsto che:

a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,

b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati,

c) la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati.

Gli enti creditizi a raggio d'azione locale ⌦ , permanentemente ⌫ collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.

↓2004/xx/CE articolo 3, punto 2 (adattato)

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in ~~zone al mare~~ ⌦ in zone recentemente sottratte al mare ⌫ o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo ~~60, paragrafo 2~~ ⌦ 150 ⌫, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.

↓ 2000/12/CE articolo 2, paragrafi 5 e 6 (adattato)

2. L'esenzione dall'applicazione ~~dell'articolo 5,~~ ⌦ degli articoli 9 e 10 ⌫ ~~degli articoli da 40 a 51~~ e ~~dell'articolo 65~~ ⌦ del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 e del capo 3 ⌫ può

essere estesa agli enti creditizi ~~che, secondo la definizione~~ di cui al paragrafo ~~5~~ ⌦ 1 ⌫, primo comma, ~~sono collegati a un organismo centrale di tale Stato membro,~~ a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopracitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopracitate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli ⌦ 16, 23, 24, 25, l'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 28 e gli articoli da 29 a 37 ⌫ ~~13, 18 e 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 6 e gli articoli 21 e 22~~ si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.

🡻 2000/12/CE articolo 1

Articolo 4

~~Definizioni~~

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

🡻2000/28/CE articolo 1, punti da 1 a 5 (adattato)

1) «ente creditizio»:

 a) un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;~~oppure~~

 b) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica~~[20].

~~Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, nonché tutte le imprese private e pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono state autorizzate in un paese terzo.~~

~~Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le succursali di tali enti in paesi terzi, nonché tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma e che sono state autorizzate in un paese terzo;~~

2) «autorizzazione»: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;

3) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; ~~più sedi di attività costituite nello~~

[20] GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

~~stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;~~

4) «autorità competenti»: le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio ~~del controllo~~ ⌦ della vigilanza ⌫ sugli enti creditizi;

5) «ente finanziario»: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato I;

⇩nuovo

6) «enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2 e 3, gli enti di cui alla definizione dell'[articolo 2, punto 3, della direttiva 96/3/CEE del Consiglio[21]];

🡻2000/12/CE articolo 1, punti da 6 a 8 (adattato)

7) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da ~~4 a 11~~ ⌦ 6 a 9 e agli articoli da 11 a 14 ⌫;

8) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

9) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e~~d un'impresa figlia~~ ⌦ una filiazione ⌫ previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

🡻2002/87/CE articolo 29, punto 1, lettera a) (adattato)

10) «partecipazione ai fini ~~della vigilanza su base consolidata e ai fini~~ dell'articolo ~~34,~~ ⌦ 57, ⌫ paragrafo 2, ~~punti 15 e 16~~ ⌦ lettere o) e p), degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 4 ⌫»: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE ⌦ del Consiglio[22] ⌫, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

🡻2000/12/CE articolo 1, punti da 10 a 13 (adattato)

11) «partecipazione qualificata»: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa ~~in cui è detenuta una partecipazione~~;

[21] GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.
[22] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

~~12) «capitale iniziale»: il capitale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) e 2);~~

12) «impresa madre»:

a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b) ~~A~~ai fini ~~della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi,~~ ~~è considerata~~ ⌦ degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un' ⌫ impresa madre ~~un'impresa~~ ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle ⌦ autorità ⌫ competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

13) «filiazione»:

a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b) ~~A~~ai fini ~~della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi: è considerata~~ ⌦ degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un' ⌫ impresa figlia ~~un'impresa~~ ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.

Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

⇩nuovo

14) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro, e nel quale nessun altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro detenga una partecipazione;

15) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro;

16) «ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri e nel quale nessun altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri detenga una partecipazione;

17) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri;

↓2000/12/CE articolo 1, punti da 14 a 18 (adattato)

~~14) «zona A»: tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla zona A;~~

~~15) «zona B»: tutti gli altri paesi;~~

~~16) «enti creditizi della zona A»: tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, incluse le loro succursali nei paesi terzi, e tutti gli enti creditizi, pubblici e privati, contemplati dalla definizione di cui al punto 1), primo comma, autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali;~~

~~17) «enti creditizi della zona B»: tutti gli enti creditizi, pubblici e privati autorizzati, al di fuori della zona A, che rispondono alla definizione di cui al punto 1), primo comma, comprese le loro succursali nella Comunità;~~

~~18) «settore non bancario»: l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi definiti ai punti 16) e 17), delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, delle Comunità europee, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo quali definite al punto 19);~~

↓2004/69/CE articolo 1 (adattato)

~~«banche multilaterali di sviluppo» la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la «Nordic Investment Bank» e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti la Società interamericana di investimento e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;~~

↓2000/12/CE articolo 1, punto 20

~~20) «operazioni fuori bilancio a «rischio pieno», «rischio medio», «rischio medio/basso» e «rischio basso»» le operazioni descritte all'articolo 43, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato II;~~

⇩nuovo

18) «enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali;

↓2002/87/CE articolo 29, punto 1, lettera b) (adattato)

19) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio~~, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario~~[23];

20) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;

↓2000/12/CE articolo 1, punto 23 (adattato)

21) «impresa di servizi ~~bancari~~ ausiliari»: un'impresa la cui attività principale consiste ~~nell'amministrazione~~ ⌦ nella proprietà e nell'amministrazione ⌫ di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

⇩nuovo

22) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

↓2000/12/CE articolo 1, punto 24 (adattato)

~~«fidi ai fini dell'applicazione degli articoli 48, 49 e 50»: le voci dell'attivo e le voci fuori bilancio di cui all'articolo 43 o degli allegati II e IV senza le ponderazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; i rischi previsti all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100% da fondi propri, purché non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità o degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari; i fidi non comprendono:~~

– ~~nel caso delle operazioni in valuta, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento; oppure~~

[23] GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

– ~~nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;~~

⇩nuovo

23) «banche centrali»: ivi inclusa, se non altrimenti indicato, la Banca centrale europea;

24) «rischio di diluizione»: il rischio che l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

25) «probabilità di inadempimento»: la probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno;

26) «perdita»: perdita economica, compresi sconti significativi sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

27) «perdita in caso di inadempimento»: il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento;

28) «fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di una linea di credito soggetta ad un limite prestabilito, che verrà utilizzata in caso di inadempimento e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito;

29) «perdita attesa»: il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;

30) «attenuazione del rischio di credito»: tecnica utilizzata dagli enti creditizi per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

31) «protezione del credito assistita»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dal diritto dell'ente creditizio – nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte – di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente creditizio, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

32) «protezione del credito non assistita»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dall'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi;

33) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di "operazione di vendita con patto di riacquisto" di cui all'[articolo 3, lettera m), della direttiva 93/6/CEE];

34) «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di "concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito" di cui all'[articolo 3, lettera n), della direttiva 93/6/CEE];

35) «strumento assimilabile al contante»: certificato di deposito o altri strumenti analoghi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito;

36) «cartolarizzazione»: operazione o dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le seguenti caratteristiche:

a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dal comportamento dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni;

b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo;

37) «cartolarizzazione tradizionale»: cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare ad un soggetto giuridico costituito ad hoc che emette valori mobiliari. Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio cedente ovvero tramite una sub-partecipazione. I valori mobiliari emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente creditizio cedente;

38) «cartolarizzazione sintetica»: cartolarizzazione nella quale la divisione in segmenti viene realizzata mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e l'aggregato di esposizioni non viene eliminato dal bilancio dell'ente creditizio cedente;

39) «segmento»: frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai titolari delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

40) «posizione inerente a cartolarizzazione»: esposizione su una cartolarizzazione;

41) «cedente»: uno dei due seguenti soggetti:

a) soggetto il quale in proprio o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata;

b) soggetto che acquista le esposizioni di un terzo, le iscrive a bilancio e procede successivamente alla loro cartolarizzazione;

42) «promotore»: ente creditizio diverso dall'ente creditizio cedente il quale elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni dai terzi;

43) «rafforzamento del credito»: meccanismo contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango subordinato e da altre forme di protezione del credito;

44) «soggetto giuridico costituito ad hoc per la cartolarizzazione»: società, trust o altri soggetti giuridici, diversi dagli enti creditizi, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni del soggetto giuridico costituito ad hoc per la cartolarizzazione da quelle dell'ente creditizio cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi;

↓ 2000/12/CE articolo 1, punti da 25 a 27 (adattato)

45) «gruppo di clienti collegati»:

a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; ~~oppure~~

b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del primo trattino, ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

46) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate ⌦ secondo una delle due seguenti modalità ⌫ :

a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa~~;~~ ~~o~~;

b) da un legame di controllo;~~, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.~~

c) ~~Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a~~ ⌦ dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad ⌫ una stessa ⌦ terza ⌫ persona fisica o giuridica da un legame di controllo;

47) «mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti ⌦ come tali ⌫ dalle autorità competenti ⌦ e ⌫ che ⌦ soddisfano le seguenti condizioni: ⌫

a) funzionano regolarmente,

b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto deve soddisfare per poter essere efficacemente trattato sul mercato,

c) hanno un meccanismo di compensazione ~~il quale richiede che~~ ⌦ secondo il quale ⌫ i contratti elencati nell'allegato IV ~~siano~~ ⌦ sono ⌫ soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.

🡻2000/12/CE articolo 3 (adattato)

Articolo 5

~~Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico ad opera di imprese che non sono enti creditizi~~

Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico.

⌦Il primo comma ⌫ ~~Il divieto~~ non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

🡻2000/12/CE

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

🡻2000/12/CE articolo 4 (adattato)
➔$_1$ 2004/xx/CE articolo 3

Articolo 6

~~Autorizzazione~~

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. ⌦Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 9 e degli articoli 11 e 12 ⌫ ~~E~~essi ne fissano le condizioni~~, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli da 5 a 9,~~ e le notificano alla ➔1 Commissione ←.

↓2000/12/CE articolo 8 (adattato)

Articolo 7

~~Programma di attività e struttura dell'organizzazione~~

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.

↓ 2000/12/CE articolo 9 (adattato)

Articolo 8

~~Esigenze economiche~~

Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

↓2000/12/CE articolo 5, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 9

~~Capitale iniziale~~

1. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.

↓2000/12/CE articolo 1, punto 11 (adattato)

Il «capitale iniziale»~~:~~ ⌦ comprende ⌫ il capitale ⌦ e le riserve ⌫ ai sensi dell'articolo ~~34, paragrafo 2, punti 1) e 2);~~ ⌦ 57, lettere a) e b). ⌫

↓ 2000/12/CE articolo 5, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano

alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo ⌦ 11 ⌫ ~~6~~, paragrafo 1, primo comma.

2. ~~Tuttavia le autorità competenti degli~~ ⌦ Subordinatamente alle condizioni indicate in appresso, gli ⌫ Stati membri ~~hanno la facoltà di~~ ⌦ possono ⌫ concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello ⌦ specificato al ⌫ ~~richiesto dal~~ paragrafo 1~~. In tal caso~~:

 a) il capitale iniziale non ⌦ deve essere ⌫ ~~sarà~~ inferiore ad 1 milione di EUR;

 b) gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono ~~della~~ ⌦ di detta ⌫ facoltà ~~prevista dal presente paragrafo~~;

 c) ~~all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 11,~~ ⌦ nell'elenco di cui all'articolo 14, ⌫ la denominazione ~~dell'~~ ⌦ di ogni ⌫ ente creditizio ~~sarà seguita da un'annotazione indicante~~ che ~~esso~~ non raggiunge il capitale minimo ⌦ specificato al ⌫ ~~richiesto dal~~ paragrafo 1 ⌦ deve essere seguita da un'annotazione in tal senso ⌫.

↓2000/12/CE articolo 5, paragrafi da 3 a 7 (adattato)

Articolo 10

1. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto ~~in virtù dei paragrafi 1 e 2~~ ⌦ ai sensi dell'articolo 9 ⌫ al momento dell'autorizzazione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati ⌦ all'articolo 9 ⌫ ~~ai paragrafi 1 e 2~~ per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

3. Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo ⌦ 2 ⌫ ~~4~~ è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri ⌦ dell'ente creditizio ⌫ ~~di tale ente~~ devono almeno raggiungere il livello minimo ⌦ specificato all'articolo 9 ⌫ ~~fissato ai paragrafi 1 e 2~~ per il capitale iniziale.

4. In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo ~~4~~ ⌦ 2 ⌫, i fondi propri dell'ente ⌦ creditizio ⌫ risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti ⌦ creditizi ⌫ oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati ⌦ specificati all'articolo 9 ⌫ ~~di cui ai paragrafi 1 e 2~~.

5. Qualora nei casi di cui ai paragrafi ⌦ 1, 2 e 4 ⌫ ~~3, 4 e 6~~ i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere

un termine limitato perché l'ente ⌦ creditizio ⌫ regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

↓ 2000/12/CE articolo 6 (adattato)

Articolo 11

~~Responsabili della direzione e ubicazione dell'amministrazione centrale degli enti creditizi~~

1. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

 ⌦ Esse ⌫ ~~Inoltre, tali autorità~~ non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.

2. Gli Stati membri esigono:

 a) che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria;

 b) che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.

↓2000/12/CE articolo 7 (adattato)

Articolo 12

~~Azionisti e soci~~

1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

 ⌦ Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata ai sensi ⌫ ~~Ai fini dell'applicazione~~ del presente articolo, ~~nella nozione di partecipazione qualificata~~ sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo ~~7~~ ⌦ 92 ⌫ della direttiva ~~88/627/CEE~~[24] ~~del Consiglio~~ ⌦ 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25] ⌫.

[24] ~~Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62).~~

[25] GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

2. Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità ~~di detti~~ ⌦ degli ⌫ azionisti o soci.

3. Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti ~~alla loro applicazione,~~ ⌦ all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ⌫ ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

🡻 2000/12/CE articoli 8 e 9 (adattato)

~~*Articolo 8*~~

~~**Programma di attività e struttura dell'organizzazione**~~

~~Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.~~

~~*Articolo 9*~~

~~**Esigenze economiche**~~

~~Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.~~

🡻 2000/12/CE articolo 10 (adattato)

Articolo 13

~~**Diniego di autorizzazione**~~

Ogni diniego di autorizzazione è motivato e notificato al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

↓ 2000/12/CE articolo 11
(adattato)

Articolo 14

~~Notifica dell'autorizzazione alla Commissione~~

Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione.

⌦ La ragione sociale di ogni ⌫ ~~Ogni~~ ente creditizio ⌦ a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta ⌫ ~~è iscritto~~ in un elenco~~, del quale la~~ ⌦ . La ⌫ Commissione cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ⌦ *dell'Unione europea* dell'elenco e degli ⌫ ~~delle Comunità europee e gli~~ aggiornamenti.

↓2000/12/CE articolo 12
(adattato)

Articolo 15

~~Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri~~

1. ⌦ Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le ⌫ ~~Deve formare oggetto di una consultazione preventiva delle~~ autorità competenti dell'altro Stato membro ~~l'autorizzazione ad un ente creditizio che sia~~ ⌦ interessato nei seguenti casi ⌫:

⌦a) l'ente creditizio interessato è una ⌫ filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;~~,o~~

⌦b) l'ente creditizio interessato è una ⌫ filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;~~,o~~

⌦c) l'ente creditizio interessato è ⌫ controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

↓2002/87/CE articolo 29, punto 2
(adattato)

2. ⌦ Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l' ⌫ ~~L'~~autorità competente ⌦ consulta l'autorità competente ⌫ di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento ~~è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a qualsiasi ente creditizio che sia~~ ⌦ nei seguenti casi ⌫:

a) ⌦ l'ente creditizio interessato è ⌫ un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ~~ovvero~~

b) ⌦ l'ente creditizio interessato è ⌫ un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ~~ovvero~~

c) ⌦ l'ente creditizio interessato è controllato ⌫ ~~controllata~~ dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

3. In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai ~~commi~~ ⌦ paragrafi ⌫ 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si ⌦ scambiano ⌫ ~~trasmettono reciprocamente~~ tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti ~~per le altre autorità competenti interessate,~~ sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

↓ 2000/12/CE articolo 13
(adattato)

Articolo 16

~~Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro~~

Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute ~~all'articolo 17, all'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, ed agli articoli 22 e 26~~ ⌦ agli articoli 22 e 25, all'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, agli articoli da 29 a 37 e all'articolo 40 ⌫ .

↓2000/12/CE articolo 14
(adattato)

Articolo 17

~~Revoca dell'autorizzazione~~

1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:

a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;

b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;

d) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;

e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.

2. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati~~.~~ ~~Il~~La revoca è notificata alla Commissione.

↓ 2000/12/CE articolo 15 (adattato)

Articolo 18

~~Denominazione~~

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni ⌦ dello Stato membro ospitante ⌫ relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili ~~che possono esistere nello Stato membro ospitante~~. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

↓2000/12/CE articolo 16, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 19

~~Partecipazione qualificata in un ente creditizio~~

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione.

 Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

 Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo ⌦ e al secondo ⌫ comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone ⌦ interessate ⌫ ~~di cui al primo comma~~. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto ~~di cui al comma precedente~~.

↓2002/87/CE articolo 29, punto 3 (adattato)

2. Se ⊠ la persona che intende acquisire le ⌫ ~~l'acquirente delle~~ partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisizione, l'ente ⊠ creditizio ⌫ in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo ⊠ 15 ⌫ ~~12~~.

↓ 2000/12/CE articolo 16, paragrafo 3

Articolo 20

~~3.~~ Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche devono parimenti informare le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

↓2000/12/CE articolo 16, paragrafi da 4 a 6 (adattato)

Articolo 21

1~~4~~. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui ⊠ all'articolo 19, paragrafo 1 e all'articolo 20 ⌫ ~~ai paragrafi 1 e 3~~.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno ⊠ alle autorità competenti ⌫ l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

2~~5~~. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui ~~al~~ ⊠ all'articolo 19, ⌫ paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono ~~segnatamente~~ consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio

dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati ~~al~~ ⌦ all'articolo 19, ⌫ paragrafo 1. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

3~~6~~. ⌦ Ai fini della determinazione della ⌫ ~~Ai fini dell'applicazione della nozione di~~ partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo ~~7~~ ⌦ 92 ⌫ della direttiva ~~88/627/CEE~~ ⌦ 2001/34/CE ⌫.

↓ 2000/12/CE articolo 17 (adattato) ⇨nuovo

Articolo 22

~~Organizzazione e procedure di controllo interno~~

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio ~~sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.~~ ⇨ sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili. ⇦

2. ⇨ I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio. Si tiene conto dei criteri tecnici fissati all'allegato V. ⇦

↓2000/12/CE

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

↓ 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 1 ENTI CREDITIZI ⌫

↓2000/12/CE articolo 18 (adattato)

Articolo 23

~~**Enti creditizi**~~

Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo ⌦ 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37 ⌫ ~~20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22~~, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

↓ 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 2 ENTI FINANZIARI ⌫

↓ 2000/12/CE articolo 19, primo e terzo comma (adattato)

Articolo 24

~~**Enti finanziari**~~

1. Gli Stati membri prevedono ~~anche~~ che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo ⌦ 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37 ⌫ ~~20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22~~, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un

ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto ~~legale~~ permetta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

a) la o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è ⌦ disciplinato l'ente finanziario ⌫ ~~disciplinata la filiazione~~;

b) le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;

c) la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni ⌦ dell'ente finanziario ⌫ ~~della filiazione~~;

d) la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione ⌦ dell'ente finanziario ⌫ ~~della filiazione~~ e si sono dichiarate garanti in solido degli obblighi assunti ⌦ dall'ente finanziario ⌫ ~~dalla filiazione~~, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine;

e) ⌦ l'ente finanziario è incluso ⌫ ~~la filiazione è inclusa~~ effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità ⌦ al titolo V, capo 4, sezione 1 ⌫ ~~agli articoli da 52 a 56~~, segnatamente per il calcolo del coefficiente di solvibilità, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo ⌦ 120 ⌫ ~~51~~.

Queste condizioni ~~devono essere~~ ⌦ vengono ⌫ verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi ⌦ all'ente finanziario ⌫ ~~all'impresa figlia~~ un attestato da allegarsi alle notifiche di cui ⌦ agli articoli 25 e 28 ⌫ ~~all'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 21, paragrafi 1 e 2~~.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza ⌦ sull'ente finanziario ⌫ ~~sulla filiazione~~ secondo le disposizioni ⌦ dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli da 19 a 22, dell'articolo 40, degli articoli da 42 a 52 e dell'articolo 54 ⌫ ~~degli articoli 5, paragrafi 3, 16, 17, 26, 28, 29, 30 e 32~~.

↓2000/12/CE articolo 19, sesto comma (adattato)

2. Se l'ente finanziario ⌦ di cui al paragrafo 1, primo comma ⌫ ~~che beneficia delle disposizioni del presente articolo~~ non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente ⌦ finanziario ⌫ nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

↓2000/12/CE articolo 19, quarto comma (adattato)

3. Le disposizioni ⌦ dei paragrafi 1 e 2 ⌫ ~~del presente articolo~~ si applicano ⌦ mutatis mutandis ⌫ alle filiazioni ⌦ degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma ⌫~~, con i necessari adattamenti~~. ~~In particolare, l'espressione «ente~~

~~creditizio» va intesa come «ente finanziario rispondente alle condizioni previste all'articolo 19» ed il termine «autorizzazione» va inteso come «statuto legale».~~

↓2000/12/CE articolo 19, quinto e sesto comma (adattato)

~~L'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, si legge come segue:~~

~~«L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario filiazione e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.»~~

~~Se l'ente finanziario che beneficia delle disposizioni del presente articolo non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.~~

↓ 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 3 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO ⌫

↓2000/12/CE articolo 20, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, primo e secondo comma (adattato)

Articolo 25

~~Esercizio del diritto di stabilimento~~

1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente ~~dello~~ ⌦ del suo ⌫ Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

 a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

 b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;

 c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;

 d) i nominativi ~~dei dirigenti responsabili~~ ⌦ delle persone che saranno responsabili della direzione ⌫ della succursale.

3. A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente ⌦ creditizio ⌫ in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità dell'ente creditizio.

↓2000/12/CE articolo 19, quinto comma (adattato)

⌦ In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 24, ⌫ ~~«L~~l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica ~~altresì~~ l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario ~~filiazione~~ e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.~~»~~

↓2000/12/CE articolo 20, paragrafo 3, terzo comma (adattato)

4. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente ⌦ creditizio ⌫ interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

↓2000/12/CE articolo 20, paragrafi da 4 a 7 (adattato)

Articolo 26

14. Prima che la succursale dell'ente creditizio ~~inizi ad operare~~ ⌦ avvii le attività ⌫, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ⌦ all'articolo 25 ⌫ ~~al paragrafo 3~~ per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità ⌦ alla sezione 5 ⌫ ~~dell'articolo 22~~ e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

25. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo ⌦ 1 ⌫ 4.

3~~6~~. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità ~~del~~ ⌦ all'articolo 25, ⌫ paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi ⌦ dell'articolo 25 ⌫ ~~del paragrafo 3~~ e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo ⌦ 1 del presente articolo ⌫ ~~4~~.

4~~7~~. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1° gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui ~~ai~~ ⌦ all'articolo 25 e ai ⌫ paragrafi ⌦ 1 e 2 ⌫ ~~da 1 a 5~~ del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta data, le disposizioni di cui al paragrafo ~~6~~ ⌦ 3 ⌫ del presente articolo e ~~di~~ quelle di cui ⌦ all'articolo 23, alle sezioni 2 e 5 e all'articolo 43 ⌫ ~~agli articoli 18, 19, 22 e 29~~.

🡻2000/12/CE articolo 1, punto 3, ultima frase

Articolo 27

~~p~~Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.~~:~~

🡻 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 4 ESERCIZIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI ⌫

🡻2000/12/CE articolo 21 (adattato)

Articolo 28

~~Esercizio della libertà di prestazione di servizi~~

1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

3. Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1° gennaio 1993.

↓ 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 5 POTERE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE ⌫

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 29

~~**Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante**~~

~~1.~~ Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo ⌦ 41 ⌫ ~~27~~, lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafi da 2 a 4 (adattato)

Articolo 30

1~~2~~. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente ⌦ creditizio ⌫ che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni ~~legali~~ ⌦ di legge ⌫ adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente ⌦ creditizio ⌫ in questione ponga termine a tali irregolarità.

2~~3~~. Se l'ente ⌦ creditizio ⌫ in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente ⌦ creditizio ⌫ in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

3~~4~~. Se l'ente ⌦ creditizio ⌫ persiste nell'infrazione alle disposizioni ~~legali~~ ⌦ di legge ⌫ di cui al paragrafo ⌦ 1 ⌫ ~~2~~ vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente ⌦ creditizio ⌫ in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano

affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 5 (adattato)

Articolo 31

~~5.~~ Le disposizioni ⌦ degli articoli 29 e 30 ⌫ ~~dei precedenti paragrafi da 1 a 4~~ lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni ~~legali~~ ⌦ di legge ⌫ da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente ⌦ creditizio ⌫ in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 6 (adattato)

Articolo 32

~~6.~~ Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni ~~dei paragrafi 3, 4 e 5 e~~ ⌦ dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 31 ⌫ che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della ⌦ libera ⌫ prestazione di servizi deve essere debitamente motivato e comunicato all'ente ⌦ creditizio ⌫ interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 7 (adattato)

Articolo 33

~~7.~~ Prima di seguire la procedura prevista ⌦ all'articolo 30 ⌫ ~~ai paragrafi 2, 3 e 4~~, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 8 (adattato)

Articolo 34

~~8.~~ Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente ⌦ creditizio ⌫ di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 9 (adattato)

Articolo 35

~~9.~~ In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente ⌦ creditizio ⌫ in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 10 (adattato)

Articolo 36

~~10.~~ Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi ⌦ degli articoli 25 e 26 ⌫ ~~dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6~~, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni ⌦ dell'articolo 30, paragrafo 3 ⌫ ~~del paragrafo 4 del presente articolo~~.

↓2000/12/CE articolo 22, paragrafo 11 (adattato)

Articolo 37

~~11.~~⌦La presente sezione ⌫ ~~Il presente articolo~~ non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

↓2000/12/CE

TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

↓ 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 1 NOTIFICAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI MERCATI DI TALI PAESI ⌫

↓2000/12/CE articolo 23 (adattato)

~~Notifica delle filiazioni di imprese di paesi terzi e delle condizioni di accesso ai mercati di tali paesi~~

~~1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:~~

~~a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo.~~

~~b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione.~~

~~Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 11.~~

~~2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio delle attività bancarie in un paese terzo.~~

~~3. La Commissione elabora periodicamente una relazione che esamina il trattamento riservato nei paesi terzi agli enti creditizi della Comunità, in conformità ai paragrafi 4 e 5, in materia di stabilimento e di esercizio delle attività bancarie, nonché di acquisizione di partecipazioni in enti creditizi di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.~~

~~4. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede agli enti creditizi comunitari un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità agli enti creditizi di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte al fine di ottenere adeguato mandato per negoziare delle possibilità di concorrenza~~

~~paragonabili per gli enti creditizi comunitari. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.~~

~~5. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 1 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo gli enti creditizi comunitari non fruiscono di un trattamento che offra loro le stesse possibilità di concorrenza offerte agli enti creditizi nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.~~

~~6. Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 60, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di domande di autorizzazione, già presentate al momento della decisione o future, e di acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare i tre mesi.~~

~~Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se le misure continuano ad essere applicabili.~~

~~6. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri la informano a sua richiesta:~~

~~a) di ogni domanda di autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;~~

~~b) di ogni progetto di acquisizione di partecipazione che sia stato loro sottoposto ai sensi dell'articolo 16 da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità, per cui questo diventerebbe una sua filiazione.~~

~~Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 4 o 5 o quando cessino di essere applicate le misure di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma.~~

~~7. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'esercizio delle attività degli enti creditizi.~~

~~2000/12/EC articolo 24 (adattato)~~
➔1 2004/xx/CE articolo 3, punto 7

Articolo 38

~~Succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità~~

1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio,

disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.

2. Le autorità competenti notificano alla Comunità e al ➔1 comitato bancario europeo ← le autorizzazioni per succursali accordate agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi ~~conformemente al trattato~~ con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che~~, sulla base del principio di reciprocità,~~ accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

⇩nuovo

SEZIONE 2

COOPERAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA CON LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI PAESI TERZI

🡻2000/12/CE articolo 25 (adattato)

Articolo 39

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata ⌦ dei seguenti enti ⌫ :

 a) ~~agli~~ enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo; ~~e~~

 b) ~~agli~~ enti creditizi situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella Comunità.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

 a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come ~~impresa figlia~~ ⌦ filiazione ⌫ un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti;

 b) dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come ~~impresa figlia~~ ⌦ filiazione ⌫ un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

↓2004/xx/CE articolo 3, punto 8

3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

↓2000/12/CE

TITOLO V

↓2000/12/CE
⇨nuovo

PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE ⇨ E INFORMATIVA ⇦

↓2000/12/CE

CAPO 1

PRINCIPI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

⇩nuovo

SEZIONE 1

COMPETENZE DELLO STATO MEMBRO D'ORIGINE E DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

↓2000/12/CE articolo 26
(adattato)

Articolo 40

~~**Controllo dello Stato membro d'origine**~~

1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli ~~18 e 19~~ ⌦ 23 e 24 ⌫, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.

↓2000/12/CE articolo 27
(adattato)

Articolo 41

~~Competenze dello Stato membro ospitante~~

⌦ In attesa di un coordinamento ulteriore, lo ⌫ ~~Lo~~ Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio ~~fino a coordinamento ulteriore~~.

Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, ~~esso~~ ⌦ lo Stato membro ospitante ⌫ resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria.

Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

↓2000/12/CE articolo 28
(adattato)

Articolo 42

~~Cooperazione in materia di vigilanza~~

Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso succursali, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno.

↓2000/12/CE articolo 29
(adattato)

Articolo 43

~~Verifica sul posto delle succursali stabilite in un altro Stato membro~~

1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo ⌦ 42 ⌫ ~~28~~.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo ⌦ 141 ⌫ ~~56, paragrafo 7~~.

3. ~~Il presente articolo non pregiudica~~ ⌦ Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano ⌫ il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

🡻 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 2 SCAMBIO DI INFORMAZIONI E SEGRETO D'UFFICIO ⌫

🡻2000/12/CE articolo 30, paragrafi da 1 a 3 (adattato)

Articolo 44

~~Scambio di informazioni e segreto d'ufficio~~

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.

 ⌦ Nessuna ⌫ ~~In virtù di tale obbligo, nessuna~~ informazione riservata ricevuta da tali persone ~~in ragione dell'ufficio~~ ⌦ nell'esercizio delle loro funzioni ⌫ può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti ⌦ creditizi, ⌫ salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

 Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi ~~implicati nei~~ ⌦ partecipanti ai ⌫ tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva nonché da altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

🡻2000/12/CE articolo 30, paragrafo 4 (adattato)

Articolo 45

~~4.~~ L'autorità competente che, a norma ⌦ dell'articolo 44 ⌫ ~~dei paragrafi 1 o 2~~, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni ⌦ e unicamente ai seguenti scopi ⌫:

a) per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di ~~vigilanza~~ ⌦ sorveglianza ⌫ sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

b) per l'irrogazione di sanzioni;

c) nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

d) nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo ~~33~~ ⌦ 55 ⌫ o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

↓2000/12/CE articolo 30, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 46

~~3.~~ Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi ⌦ di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1 ⌫ ~~definite al paragrafo 5 e al paragrafo 6~~ accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.

↓2000/12/CE articolo 30, paragrafo 5 (adattato)

Articolo 47

~~5.~~ Le disposizioni di cui ⌦ all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 ⌫ ~~ai paragrafi 1 e 4~~ non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e ⌦ tra i seguenti soggetti ⌫:

a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

b) gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi e altre procedure analoghe,

c) le persone incaricate ~~del controllo~~ ⌦ della revisione ⌫ legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza~~:~~.

⌦ Dette disposizioni ⌫ ~~le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4~~ non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi.

⌦ In entrambi i casi ⌫ ~~Le~~ le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto ~~al paragrafo 1~~ ⌦ all'articolo 44, paragrafo 1 ⌫ .

↓2000/12/CE articolo 30, paragrafi 6 e 7 (adattato)

Articolo 48

1~~6~~. ~~Ferme restando le~~ ⌦ In deroga alle ⌫ disposizioni ⌦ degli articoli da 44 a 46 ⌫ ~~dei paragrafi da 1 a 4~~, gli Stati membri possono autorizzare ~~scambi~~ ⌦ lo scambio ⌫ di informazioni tra le autorità competenti e ⌦ i seguenti soggetti ⌫ :

a) le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi, ~~e~~

b) le autorità ~~incaricate della~~ ⌦ responsabili della ⌫ vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ~~ufficiale~~ ⌦ legale ⌫ dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

⌦ In questi casi, ⌫ ~~Gli~~ gli Stati membri ~~che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma~~ esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) le informazioni ⌦ devono essere ⌫ ~~sono~~ intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

b) le informazioni ricevute in tale ambito ⌦ devono essere ⌫ ~~sono~~ coperte dal segreto d'ufficio di cui ~~al~~ ⌦ all'articolo 44, ⌫ paragrafo 1;

c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

2~~7~~. ~~Ferme restando le~~ ⌦ In deroga alle ⌫ disposizioni ⌦ degli articoli da 44 a 46 ⌫ ~~dei paragrafi da 1 a 4~~, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

⌦ In questi casi, ⌫ ~~Gli~~ gli Stati membri ~~che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma~~ esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;

b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui ~~al~~ ⌦ all'articolo 44, ⌫ paragrafo 1;

c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni ⌦ specificate ⌫ ~~previste~~ al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione del terzo ~~trattino del secondo~~ comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente ⌦ articolo ⌫ ~~paragrafo~~.

La Commissione redige~~, entro il 31 dicembre 2000,~~ una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente ⌦ articolo ⌫ ~~paragrafo~~.

↓2000/12/CE articolo 30, paragrafo 8 (adattato)

Articolo 49

~~8.~~ Le disposizioni ⌦ della presente sezione ⌫ ~~del presente articolo~~ non ostano a che un'autorità competente trasmetta ⌦ informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni ⌫:

a) alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

b) all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento~~;~~.

~~informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che~~ ⌦ Esse non ostano neanche a che ⌫ tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui ⌦ all'articolo 45 ⌫ ~~al paragrafo 4~~.

Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui ~~al presente articolo~~ ⌦ all'articolo 44, paragrafo 1 ⌫.

↓2000/12/CE articolo 30, paragrafo 9, primo e secondo comma (adattato)

Articolo 50

~~9.~~ ~~Ferme restando le~~ ⌦ In deroga alle ⌫ disposizioni di cui ⌦ all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 ⌫ ~~ai paragrafi 1 e 4~~, gli Stati membri possono ~~inoltre~~ autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

↓2000/12/CE articolo 30, paragrafo 9, terzo comma (adattato)

Articolo 51

~~Ciò nondimeno g~~Gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ⌦ all'articolo 44, paragrafo 2 e all'articolo 47 ⌫ ~~ai paragrafi 2 e 5~~ e ⌦ le informazioni ⌫ ~~quelle~~ ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo ⌦ 43 ⌫ ~~29~~, paragrafi 1 e 2 non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente ⌦ articolo ⌫ ~~paragrafo~~, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

↓2000/12/CE articolo 30, paragrafo 10 (adattato)

Articolo 52

~~10.~~ Le disposizioni ⌦ della presente sezione ⌫ ~~del presente articolo~~ non ostano a che le autorità competenti ⌦ di uno Stato membro ⌫ comunichino le informazioni di cui ⌦ agli articoli da 44 a 46 ⌫ ~~ai paragrafi da 1 a 4~~ ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui ~~al~~ ⌦ all'articolo 44, ⌫ paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù ~~del~~ ⌦ dell'articolo 44, ⌫ paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente ⌦ articolo ⌫ ~~paragrafo~~, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

⇩nuovo

SEZIONE 3

OBBLIGO DELLE PERSONE INCARICATE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI

🡻2000/12/CE articolo 31 (adattato)

Articolo 53

~~Obbligo delle persone incaricate del controllo legale dei conti annuali e dei conti consolidati~~

1. Gli Stati membri dispongono almeno che~~: a)~~ qualsiasi persona abilitata ai sensi ~~della~~ ⌦ dell'ottava ⌫ direttiva 84/253/CEE[26] del Consiglio, ad esercitare presso un ente creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della ⌦ quarta ⌫ direttiva 78/660/CEE[27] del Consiglio, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE ⌦ del Consiglio ⌫, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE[28] del Consiglio o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente ⌦ creditizio ⌫ di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

 a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi, ~~o~~

 b) pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio, ~~ovvero~~

 c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve~~;~~.

 ⌦ Gli Stati membri dispongono almeno che ⌫ ~~b)~~ lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti ⌦ o ⌫ ~~e~~ decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui ⌦ al primo comma ⌫ ~~alla lettera a)~~, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un

[26] GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.
[27] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 62 del 26.6.1999, pag. 65).
[28] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta persona svolge ⌦ tale incarico ⌫ ~~l'incarico sopra citato~~.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

↓ 2000/12/CE (adattato)

⌦ SEZIONE 4 POTERE SANZIONATORIO E RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE ⌫

↓2000/12/CE articolo 32 (adattato)

Articolo 54

~~Potere sanzionatorio delle autorità competenti~~

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di ~~controllo~~ ⌦ vigilanza ⌫ o di esercizio dell'attività, o adottare ~~a loro carico~~ provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

↓2000/12/CE articolo 33 (adattato)

Articolo 55

~~Ricorso in sede giurisdizionale~~

Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

↓ 2000/28/CE articolo 1, punto 2 (adattato)

~~*Articolo 33 bis*~~

~~L'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE è applicabile agli enti creditizi.~~

↓2000/12/CE

CAPO 2

STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

SEZIONE 1

FONDI PROPRI

↓2000/12/CE articolo 34, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 56

~~Principi generali~~

~~1.~~ Ogniqualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella quale è utilizzata l'espressione «fondi propri» o si fa riferimento a tale nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la definizione di cui ⌦ agli articoli da 57 a 61 e agli articoli da 63 a 66 ⌫ ~~ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo ed agli articoli da 35 a 38~~.

↓2000/12/CE articolo 34, paragrafo 2, primo comma (adattato)

Articolo 57

Fatte salve le ~~restrizioni~~ ⌦ limitazioni ⌫ di cui all'articolo ~~38~~ ⌦ 66 ⌫, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:

~~1~~a) il capitale ~~versato~~ ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, ⌦ se versato, ⌫ nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;

~~2~~b) le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio. ~~Gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo;~~

~~3~~c) il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

~~4~~d) le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE;

~~5~~e) le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE;

~~6~~f) gli altri elementi ai sensi dell'articolo ~~35~~ ⌦ 63 ⌫ ;

~~7~~g) gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all'articolo ~~36~~ ⌦ 64 ⌫, paragrafo 1;

~~8~~h) le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all'articolo ~~36~~ ⌦ 64 ⌫, paragrafo 3.

Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo ~~38~~ ⌦ 66 ⌫:

~~9~~i) le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;

~~10~~j) ~~le attività~~ ⌦ i beni ⌫ immateriali di cui all'articolo 4 «Attivo», punto 9, della direttiva 86/635/CEE;

~~11~~k) i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;

↓2002/87/CE articolo 29, punto 4, lettera a) (adattato)

~~12~~l) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10% del capitale di questi ultimi;

~~13~~m) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo ~~35~~ ⌦ 63 ⌫ e all'articolo ~~36~~ ⌦ 64 ⌫, paragrafo 3, detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari, in cui la sua partecipazione sia in ciascun caso superiore al 10% del capitale;

~~14~~n) le partecipazioni in altri enti creditizi e enti finanziari d'importo fino al 10% del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo ~~35~~ ⌦ 63 ⌫ e all'articolo ~~36~~ ⌦ 64 ⌫, paragrafo 3, detenuti da un ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui ~~ai punti 12) e 13) del~~ ⌦ al ⌫ presente comma per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti

subordinati e strumenti che supera il 10% dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui ⌦ alle lettere da l) a p) ⌫ ~~ai punti da 12) a 16)~~ del presente comma;

~~15~~o) le partecipazioni ai sensi dell'articolo ⌦ 4, punto 10 ⌫ ~~1, punto 9~~, detenute da un ente creditizio in:

i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della ⌦ prima ⌫ direttiva 73/239/CEE ⌦ [29] del Consiglio ⌫, dell'articolo 6 della ⌦ prima ⌫ direttiva 79/267/CEE ⌦ [30] del Consiglio ⌫ o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31],

ii) imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE,

iii) società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE;

(~~16~~p) ciascuno dei seguenti elementi detenuti da un ente creditizio nelle imprese di cui ~~al punto 15~~ ⌦ alla lettera o) ⌫ in cui ha una partecipazione:

i) strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

ii) strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE;

⇩nuovo

q) per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi negativi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34 e gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti 30 e 31;

r) l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% ai sensi dell'allegato IX, parte 4, calcolato secondo le modalità ivi specificate.

🡻2000/12/CE articolo 34, paragrafo 2, punto 2, ultima frase (adattato)
⇨nuovo

⌦ Ai fini della lettera b), gli ⌫ ~~Gli~~ Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato

29 ⌦ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.⌫
30 ⌦ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.⌫
31 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo~~.~~

⇨Nel caso degli enti creditizi che siano i cedenti in una cartolarizzazione, sono esclusi dagli elementi di cui alla lettera b) i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate e che costituiscono il rafforzamento del credito per le posizioni della cartolarizzazione. ⇦

🡻2002/87/CE articolo 29, punto 4, lettera b) (adattato)

Articolo 58

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui ⌦ alle lettere da l) a p) ⌫ ~~ai punti da 12) a 16)~~.

Articolo 59

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui ⌦ alle lettere da o) a p) ⌫ ~~ai punti 15 e 16~~, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») ⌦ può essere ⌫ ~~è~~ applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Articolo 60

Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo ⌦ 4, sezione 1 ⌫ ~~III~~ o alla vigilanza supplementare ai sensi della ~~suddetta~~ direttiva 2002/87/CE, non siano tenuti a dedurre gli elementi di cui ⌦ alle lettere da l) a p) ⌫ ~~ai punti da 12 a 16~~ detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.

La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.

↓2000/12/CE articolo 34, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 61

~~3.~~ La nozione di fondi propri definita ⌦ all'articolo 57, lettere da a) a h) ⌫~~nel paragrafo 2, punti da 1) a 8)~~, comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro avrà la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di ~~detrarre~~ ⌦ dedurre ⌫ elementi diversi da quelli elencati ⌦ all'articolo 57, lettere da i) a r) ⌫ ~~al paragrafo 2, punti da 9) a 13)~~. ~~Tali Stati membri sono tuttavia tenuti a prevedere una maggiore convergenza ai fini di una definizione comune dei fondi propri.~~

~~A tal fine entro il 1° gennaio 1996, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo nonché degli articoli da 35 a 39, eventualmente corredata dalle proposte di modifica che essa ritiene necessarie. Al più tardi il 1° gennaio 1998, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, previa consultazione del Comitato economico e sociale, rivedono la definizione dei fondi propri al fine di applicare in modo uniforme una definizione comune.~~

↓2000/12/CE articolo 34, paragrafo 4 (adattato)

~~4~~ Gli elementi elencati ⌦ all'articolo 57, lettere da a) a e) ⌫ ~~nel paragrafo 2, punti da 1) a 5)~~, devono poter essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o ~~la partecipazione alle~~ ⌦ delle ⌫ perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

⇩nuovo

Articolo 62

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione comune di fondi propri. Entro il 1° gennaio 2009, sulla base delle relazioni, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo e degli articoli da 35 a 39.

↓2000/12/CE articolo 35 (adattato)

Articolo 63

~~Altri elementi~~

1. La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione ~~legale~~ ⌦ di legge ⌫ o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate;

b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;

c) il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime.

2. Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sottoindicati:

a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità competente;

b) il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di differire il pagamento di interessi sul debito;

c) i crediti del mutuante nei confronti dell'ente creditizio debbono essere pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;

d) i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni debbono consentire l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;

e) si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.

Si aggiungono inoltre le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo ~~34~~, ⌦ 57 ⌫ paragrafo 2, ⌦ lettera h) ⌫~~, punto 8)~~.

⇩nuovo

3. Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 34 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, sezione 3, parte 1, punto 34 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all'articolo 57, lettera e) non sono inclusi nei fondi propri se non conformemente alla presente disposizione. A questo fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartolarizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%.

↓2000/12/CE articolo 36
(adattato)

Articolo 64

~~Altre disposizioni relative ai fondi propri~~

1. Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo ⌦ 57, lettera g) ⌫ ~~34, paragrafo 2, punto 7)~~, sono costituiti dai multipli di garanzia delle società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio~~. In questo~~ ⌦ , nel qual ⌫ caso i pagamenti debbono ⌦ poter ⌫ essere richiesti senza indugio.

 Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi.

 L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri non ~~possono includere~~ ⌦ includono ⌫ nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o ~~dai loro enti~~ ⌦ dalle loro autorità ⌫ locali a tali enti creditizi.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all'articolo ⌦ 57, lettera h) ⌫ ~~34, paragrafo 2, punto 8)~~, qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.

 I prestiti subordinati devono ~~anche~~ rispondere ai seguenti criteri addizionali:

 a) si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;

 b) i fondi devono avere una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso; ~~se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il loro rimborso, un preavviso di cinque anni, a meno che detti fondi non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio;~~

 c) la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso;

d) il contratto di prestito non deve contemplare clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.

↓2000/12/CE articolo 36, paragrafo 3, lettera b), escluse le prime 21 parole
⇨ nuovo

⇨ Ai fini del secondo comma, lettera b), ⇦ se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il loro rimborso, un preavviso di cinque anni, a meno che detti fondi non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio.;

⇩nuovo

4. Gli enti creditizi non includono nei fondi propri né le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, né i profitti o le perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del loro proprio merito di credito.

↓2000/12/CE articolo 37 (adattato)

Articolo 65

~~Calcolo dei fondi propri su base consolidata~~

1. Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo ~~34~~ ⌦ 57 ⌫, paragrafo 2, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate ⌦ al capo 4, sezione 1 ⌫ ~~dagli articoli da 52 a 56~~. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

 a) gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale;

 b) la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e 31 della direttiva 83/349/CEE;

 c) le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE;

 d) la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva 83/349/CEE.

2. ~~Allorché gli elementi che precedono sono debitori («positivi») essi devono essere dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati~~ ⌦ Qualora gli elementi di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sono debitori («positivi»), essi sono dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati ⌫ .

🡻2000/12/CE articolo 38, paragrafo 1 (adattato)
⇨nuovo

Articolo 66

~~Detrazioni e limitazioni~~

1. Gli elementi di cui all'articolo ⌦ 57, lettere da d) a h) ⌫ ~~34, paragrafo 2, punti da 4) a 8),~~ sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) il totale degli elementi di cui ⌦ alle lettere da d) a h) ⌫ ~~ai punti 4) e 8)~~ è limitato al massimo al 100% degli elementi di cui ⌦ alla lettera a) ⌫ ~~al punto 1)~~ più gli elementi di cui ⌦ alle lettere b) e c) ⌫ ~~ai punti 2) e 3~~) meno quelli indicati ⌦ alle lettere da i) a k) ⌫ ~~ai punti 9), 10) e 11)~~ ⇨ e al 50% degli importi di cui alla lettera q) ⇦;

b) il totale degli elementi di cui ⌦ alle lettere da g) a h) ⌫ ~~ai punti 7) e 8)~~ è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui ⌦ alla lettera a) ⌫ ~~al punto 1)~~ più gli elementi di cui ⌦ alle lettere b) e c) ⌫ ~~ai punti 2) e 3)~~ meno quelli indicati ⌦ alle lettere da i) a k) ⌫ ~~ai punti 9), 10) e 11)~~ ⇨ e al 50% degli importi di cui alla lettera q) ⇦ ;

c) il totale degli elementi di cui ⌦ alla lettera l) ⌫ ~~ai punti 12) e 13)~~ viene ~~detratto~~ ⌦ dedotto ⌫ dal totale degli elementi.

⇩nuovo

2. Gli elementi di cui all'articolo 57, lettera r) sono dedotti dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a h) dello stesso articolo, a meno che l'ente creditizio non includa i primi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4.

🡻2000/12/CE articolo 38, paragrafo 2

~~2~~3. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.

↓2000/12/CE articolo 39
(adattato)

Articolo 67

~~**Prova da portare alle autorità competenti**~~

Il rispetto delle condizioni previste ⌦ alla presente sezione ⌫ ~~all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, ed agli articoli da 35 a 38~~ deve essere comprovato ~~con soddisfazione delle~~ ⌦ secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle ⌫ autorità competenti.

⇩nuovo

SEZIONE 2

COPERTURA DEI RISCHI

SOTTOSEZIONE 1 – LIVELLO DI APPLICAZIONE

Articolo 68

1. Gli enti creditizi si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 22 e 75 e alla sezione 5.

2. Ciascun ente creditizio che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 120 e 123.

3. Ciascun ente creditizio che non sia né un'impresa madre, né una filiazione, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati al capo 5.

Articolo 69

1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 68, paragrafo 1 alle filiazioni di un ente creditizio, qualora sia la filiazione che l'ente creditizio siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni:

 a) non ci sono impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

b) l'impresa madre si assume l'obbligo incondizionato, esplicito e irrevocabile di trasferire fondi propri alla filiazione e di coprirne le passività, ovvero i rischi delle filiazioni sono di entità trascurabile;

c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

d) l'impresa madre ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri dell'organo di direzione della filiazione.

2. Gli Stati membri possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria avente sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1.

Articolo 70

Le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, le filiazioni aventi sede nella Comunità che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente creditizio impresa madre in uno Stato membro.

Articolo 71

1. Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

2. Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all'ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.

Articolo 72

1. Gli enti creditizi imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

Tuttavia, per quanto riguarda le loro filiazioni più importanti, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

2. Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

Tuttavia, per quanto riguarda le loro filiazioni più importanti, pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

3. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli da 125 a 131 possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1 e 2 agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 73

~~6~~1. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione ⌦ degli articoli da 125 a 131 ⌫ ~~dell'articolo 53~~ possono rinunciare, ~~in casi individuali,~~ ⌦ nei casi indicati di seguito ⌫ ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ~~bancari~~ ausiliari, che è ~~un'impresa figlia~~ ⌦ una filiazione ⌫ o in cui è detenuta una partecipazione:

a) se l'impresa ⌦ interessata ⌫ ~~da includere~~ è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

b) se l'impresa ⌦ interessata ⌫ ~~da includere nel consolidamento~~ presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della ~~vigilanza~~ ⌦ sorveglianza ⌫ degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa ⌦ interessata ⌫ ~~da includere~~ è inferiore al più basso dei due importi seguenti~~:~~:

i) 10 milioni di EUR,

ii) ~~oppure~~ 1% del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione;

~~più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto; oppure~~

c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa ⌦ interessata ⌫ ~~da includere~~ sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 3, secondo trattino, ultima frase (adattato)

⌦ Nei casi di cui al primo comma, lettera b), se ⌫ più imprese ~~che soddisfino~~ ⌦ soddisfano ⌫ i criteri ~~sopra~~ ⌦ ivi ⌫ enunciati, devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo ⌦ specificato ⌫ ~~sopra descritto; oppure~~.

⇩nuovo

2. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente creditizio o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CEE, oppure vi detengano una partecipazione.

3. Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi di cui all'articolo 22 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da essi adottati e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.

SOTTOSEZIONE 2 – CALCOLO DEI REQUISITI

Articolo 74

1. Se non diversamente disposto, le attività e le voci fuori bilancio sono valutate conformemente al quadro contabile a cui l'ente creditizio è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE.

2. Nonostante i requisiti di cui agli articoli da 68 a 72, le autorità competenti vigilano affinché i calcoli per la verifica del rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi previsti all'articolo 75 vengano effettuati almeno due volte l'anno.

I calcoli vengono effettuati o dagli stessi enti creditizi, nel qual caso essi notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti, o dalle autorità competenti sulla base dei dati forniti dagli enti creditizi.

SOTTOSEZIONE 3 – LIVELLO MINIMO DEI FONDI PROPRI

Articolo 75

Fatto salvo l'articolo 136, gli Stati membri impongono agli enti creditizi di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori alla somma dei seguenti requisiti patrimoniali:

a) per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi a tutte le attività, ad eccezione delle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione e delle attività non liquide se dedotte dai fondi propri ai sensi [dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 93/6/CEE], l'8 per cento del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla sezione 3;

b) relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di regolamento, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente alla [direttiva 93/6/CEE, capo V, sezione 4];

c) relativamente a tutte le attività, per il rischio di cambio e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all'[articolo 18 della direttiva 93/6/CEE];

d) relativamente a tutte le attività, per il rischio operativo, i requisiti patrimoniali definiti conformemente alla sezione 4.

↓ 2000/12/CE (nuovo)

~~**SEZIONE 2**~~

~~**COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ**~~

~~*Articolo 40*~~

~~**Principi generali**~~

~~1. Il coefficiente di solvibilità è costituito dal rapporto tra i fondi propri, definiti ai sensi dell'articolo 41, e le attività e le operazioni fuori bilancio ponderate in base al rischio conformemente all'articolo 42.~~

~~2. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che non sono né imprese madri ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, né imprese figlie di dette imprese, è calcolato su base individuale.~~

~~3. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che sono imprese madri è calcolato su base consolidata conformemente ai metodi definiti nella presente direttiva e nella direttiva 86/635/CEE.~~

4. Le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dell'impresa madre, che è un ente creditizio, possono anche esigere il calcolo del coefficiente sottoconsolidato o non consolidato di quest'ultima nonché di ogni impresa figlia che sia stata da loro autorizzata e sottoposta alla loro vigilanza. Se tale controllo della ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario non viene effettuato, altre misure devono essere adottate per raggiungere tale scopo.

5. Fatti salvi gli obblighi cui devono ottemperare gli enti creditizi ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 52, paragrafi 8 e 9, le autorità competenti provvedono a che i coefficienti siano calcolati non meno di due volte l'anno dallo stesso ente creditizio, che comunicherà alle autorità competenti i risultati ottenuti nonché tutti gli elementi di calcolo richiesti, ovvero dalle autorità competenti, sulla base dei dati forniti dagli enti creditizi.

6. Le attività e le operazioni fuori bilancio sono valutate in conformità della direttiva 86/635/CEE.

Articolo 41

Numeratore: fondi propri

I fondi propri come definiti dalla presente direttiva, costituiscono il numeratore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 42

Denominatore: elementi dell'attivo e operazioni fuori bilancio ponderati in base al rischio

1. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni degli articoli 43 e 44 ed in via eccezionale degli articoli 45, 62 e 63. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata al fine di ottenere il valore ponderato in base al rischio.

2. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato II, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate all'articolo 43, paragrafo 2.

3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 43, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato III. Questo costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte all'articolo 43, paragrafo 1, ad eccezione della ponderazione del 100% ivi prevista che è ridotta al 50% per fornire valori più rispondenti al rischio.

4. La somma dei valori ponderati degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, indicati ai paragrafi 2 e 3, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 43

Ponderazione dei rischi

1. Alle voci dell'attivo di seguito indicate si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

a) Ponderazione 0

1) cassa e valori assimilati;

2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;

3) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;

4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;

5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

7) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee, o da depositi in contanti presso l'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi dallo stesso ente e depositati presso quest'ultimo.

b) Ponderazione 20%

1) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della BEI;

2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;

3) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della BEI;

4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;

5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;

6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;

7) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti;

8) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;

9) voci dell'attivo assistite da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;

10) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;

11) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una garanzia collaterale sotto forma di valori emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;

12) valori all'incasso.

e) Ponderazione 50%

1) prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate o date in locazione dal mutuatario e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario;

«valori assistiti da crediti ipotecari» che possono essere assimilati ai prestiti di cui al primo comma o di cui all'articolo 62, paragrafo 1, qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di credito. Fatti salvi i tipi di valori che possono essere inclusi nel presente punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i «valori assistiti da crediti ipotecari» si possono annoverare strumenti che rientrino nella definizione della sezione B, punto 1, lettere a) e b), dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio[32]. Le autorità competenti devono in particolare accertare:

i) che detti valori siano completamente e direttamente assistiti da un insieme di crediti ipotecari dello stesso tipo di quelli previsti al primo comma o all'articolo 62, paragrafo 1, perfettamente sani al momento dell'emissione dei valori mobiliari stessi;

ii) che direttamente gli investitori in valori assistiti da crediti ipotecari, o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo ipotecarie sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei valori;

32 Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

2) ratei e risconti: queste voci dell'attivo sono soggette alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50%.

d) Ponderazione 100%

1) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;

2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi regionali e di amministrazioni locali della zona B;

3) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;

4) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;

5) attività materiali ai sensi dell'articolo 4 «attivo», punto 10, della direttiva 86/635/CEE;

6) azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente concedente;

7) ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.

2. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato II. Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni a rischio pieno, per il 50% le operazioni a rischio medio e per il 20% quelle a rischio medio/basso; il valore delle operazioni a rischio basso è posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per le voci dell'attivo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 44. Nel caso di contratti di riporto, di altre cessioni con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle transazioni. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20%.

3. I metodi descritti nell'allegato III si applicano alle voci fuori bilancio di cui all'allegato IV eccettuati:

– i contratti negoziati su mercati ufficiali,

– i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato III i contratti negoziati fuori borsa (OTC)

~~regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 7), e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.~~

~~4. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7) del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11) della lettera b), si applica la ponderazione dello 0% o del 20% in base alla natura della garanzia in questione.~~

~~Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% alle voci fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del paragrafo 1, lettera e), punto 1), purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.~~

~~5. Se alle voci dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia esplicita o accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.~~

~~*Articolo 44*~~

~~Ponderazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri~~

~~1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0% per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di queste ultime e crediti nei confronti delle amministrazioni centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di inadempienza di queste ultime. Una ponderazione dello 0 % fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.~~

~~2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la ponderazione dello 0% che considerino giustificata conformemente ai criteri fissati al paragrafo 1. La Commissione diffonde le informazioni ricevute e altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi, sotto il controllo delle loro autorità competenti, la possibilità di applicare una ponderazione dello 0 % quando~~

~~effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste amministrazioni o autorità, comprese garanzie in valori.~~

~~*Articolo 45*~~

~~**Altre ponderazioni**~~

~~1. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.~~

~~2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10% ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro d'origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano integralmente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di voci dell'attivo di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), riconosciute quali garanzie adeguate.~~

~~3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e le motivazioni che giustificano tali disposizioni. La Commissione trasmette le informazioni agli Stati membri. La Commissione riesamina periodicamente le conseguenze di tali disposizioni per assicurarsi che queste non comportino distorsioni di concorrenza.~~

~~*Articolo 46*~~

~~**Organismi amministrativi e imprese senza scopo di lucro**~~

~~Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono includere nel concetto di «amministrazione regionale» e di «autorità locale» gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali, e le imprese senza scopo di lucro che appartengono alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o agli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, comportano un rischio equivalente a quello delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.~~

~~Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applica la facoltà di cui all'articolo 44.~~

~~*Articolo 47*~~

~~**Valore del coefficiente di solvibilità**~~

~~1. Gli enti creditizi devono mantenere costantemente a un livello pari almeno all'8%, il valore del coefficiente, definito all'articolo 40.~~

~~2. Ferma restando la disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono fissare coefficienti minimi più elevati qualora lo ritengano opportuno.~~

~~3. Qualora il coefficiente scenda al di sotto dell'8%, le autorità competenti provvedono affinché gli enti creditizi interessati adottino al più presto misure appropriate per riportare il coefficiente al valore minimo stabilito.~~

⇩ nuovo

SEZIONE 3

REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO

Articolo 76

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), gli enti creditizi applicano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83, o, se autorizzati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 84, il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89.

Articolo 77

Ai fini della presente sezione, per "esposizione" si intende una voce dell'attivo o una voce fuori bilancio.

SOTTOSEZIONE 1 – METODO STANDARDIZZATO

Articolo 78

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il valore dell'esposizione di una voce dell'attivo è pari al suo valore di bilancio, il valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio figurante nell'elenco di cui all'allegato II è pari alle seguenti percentuali del suo valore: 100% nel caso di voce a rischio pieno, 50% se a rischio medio, 20% se a rischio medio-basso, 0% se a rischio basso. Le voci fuori bilancio di cui alla prima frase del presente paragrafo vengono assegnate alle categorie di rischio indicate all'allegato II.

2. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato IV viene determinato conformemente ad uno dei due metodi illustrati nell'allegato III, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente all'allegato III.

3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito assistita, il valore dell'esposizione applicabile a detta voce può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

4. Nel caso degli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'allegato VIII, parte 3, qualora un'esposizione si presenti sotto forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è pari al valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, maggiorato delle rettifiche per volatilità indicate per detti titoli o merci, come stabilito all'allegato VIII, parte 3, punti da 35 a 60.

Articolo 79

1. Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni regionali o autorità locali;

c) crediti o crediti potenziali verso organismi amministrativi e imprese non commerciali;

d) crediti o crediti potenziali verso banche multilaterali di sviluppo;

e) crediti o crediti potenziali verso organizzazioni internazionali;

f) crediti o crediti potenziali verso enti;

g) crediti o crediti potenziali verso imprese;

h) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

i) crediti o crediti potenziali garantiti da immobili;

j) posizioni scadute;

k) posizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari;

l) crediti sotto forma di obbligazioni coperte;

m) posizioni inerenti a cartolarizzazione;

n) crediti a breve termine verso enti e imprese;

o) crediti verso organismi di investimento collettivo (OIC);

p) altre posizioni.

2. Per essere classificata nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera h), un'esposizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) deve trattarsi di esposizione nei confronti di singole persone o di piccole o medie imprese;

b) l'esposizione deve essere inclusa in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti;

c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni scadute, dovuto all'ente creditizio o all'impresa madre e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti collegati debitori non deve superare, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, 1 milione di EUR. L'ente creditizio deve compiere ogni ragionevole passo per acquisire dette informazioni.

I valori mobiliari non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Articolo 80

1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, parte 1. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene classificata e, conformemente a quanto specificato all'allegato VI, parte 1, del relativo merito di credito. Il merito di credito può essere determinato con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito, conformemente alle disposizioni degli articoli da 81 a 83, o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente all'allegato VI, parte 1.

2. Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla presente sottosezione.

3. Ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso enti, le autorità competenti decidono se adottare il metodo basato sul merito di credito dell'amministrazione centrale del territorio in cui l'ente creditizio è registrato ovvero il metodo basato sul merito di credito dell'ente controparte, conformemente all'allegato VI.

4. In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

5. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

6. Per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni per le quali la presente sottosezione non dispone diversamente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, punti da 1 a 8, le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni

di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la controparte sia un ente, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

b) la controparte sia inclusa in forma integrale nello stesso consolidamento dell'ente creditizio;

c) la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio;

d) la controparte abbia sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio;

e) non ci siano impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente creditizio;

In tal caso si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

Articolo 81

1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi dell'articolo 80, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito che la fornisce è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (di seguito "agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea").

2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini dell'articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza, e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all'allegato VI, parte 2.

3. Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna senza procedere ad una propria valutazione.

4. Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento e l'elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

Articolo 82

1. Le autorità competenti stabiliscono, tenendo conto dei criteri tecnici enunciati all'allegato VI, parte 2, a quali classi di merito di credito di cui alla parte 1 dello stesso allegato vadano associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di

un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

Articolo 83

1. Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio vengono utilizzate in maniera coerente e in conformità all'allegato VI, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva.

2. Gli enti creditizi utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Tuttavia, previa autorizzazione dell'autorità competente, possono utilizzare valutazioni che non sono state richieste.

SOTTOSEZIONE 2 – METODO BASATO SUI RATING INTERNI

Articolo 84

1. Conformemente alla presente sottosezione, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni. Ciascun ente creditizio necessita di un'autorizzazione espressa.

2. L'autorizzazione viene concessa solo dopo che l'autorità competente abbia accertato che i sistemi utilizzati dall'ente creditizio per la gestione e il rating delle esposizioni soggette a rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, soddisfano i seguenti principi conformemente all'allegato VII, parte 4:

 a) i sistemi di rating dell'ente creditizio forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un’idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;

 b) i rating interni e le stime interne degli inadempimenti e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell’autorizzazione dei crediti, nell’attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio;

 c) l'ente creditizio dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;

d) l'ente creditizio raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che siano di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;

e) l'ente creditizio documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida.

Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero un ente finanziario impresa madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata per l'impresa madre e le sue filiazioni, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

3. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'applicazione del metodo basato sui rating interni deve dimostrare di aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi previsti dal presente allegato ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo basato sui rating interni. Tale obbligo si applica a decorrere dal 31 dicembre 2010.

4. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione deve dimostrare di aver elaborato e utilizzato stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti minimi previsti nel presente allegato per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione. Tale obbligo si applica a decorrere dal 31 dicembre 2010.

5. Qualora un ente creditizio non rispetti più i requisiti di cui alla presente sottosezione, presenta all'autorità competente un piano per tornare tempestivamente ad uniformarsi ai requisiti ovvero dimostra che gli effetti di tale mancato rispetto sono irrilevanti.

6. Qualora il metodo basato sui rating interni debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.

Articolo 85

1. Fatto salvo l'articolo 89, gli enti creditizi, nonché ogni impresa madre e le loro filiazioni applicano il metodo basato sui rating interni per tutte le esposizioni.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di

ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 86, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'allegato VII, parte 1, punti 9, 10 e 11.

2. L'applicazione di cui al paragrafo 1 viene realizzata entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con le autorità competenti. L'applicazione viene realizzata secondo condizioni rigorose fissate dalle autorità competenti. Tali condizioni sono stabilite in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo basato sui rating interni o nell'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione.

3. Gli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni per una qualsiasi classe di esposizioni applicano il metodo basato sui rating interni anche alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 84, all'utilizzo del metodo basato sui rating interni non possono valersi nuovamente delle disposizioni della sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione di cui all'articolo 87, paragrafo 8, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

Articolo 86

1. Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali e banche centrali;

b) crediti o crediti potenziali verso enti;

c) crediti o crediti potenziali verso imprese;

d) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

e) crediti in strumenti di capitale;

f) posizioni inerenti a cartolarizzazione;

g) altre attività diverse dai crediti.

2. Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:

a) esposizioni verso governi regionali e autorità locali che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali alle quali, ai sensi della sottosezione 1, si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0%.

3. Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso enti:

a) esposizioni verso governi regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

b) esposizioni verso enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi della sottosezione 1;

c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0% ai sensi della sottosezione 1.

4. Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera d), le esposizioni devono soddisfare i seguenti criteri:

a) deve trattarsi di esposizioni nei confronti di individui o di una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente creditizio o all'impresa madre e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

b) nella gestione del rischio l'ente creditizio tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

c) le esposizioni non sono gestite su base individuale secondo modalità analoghe alle esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

d) ogni esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

5. Le seguenti esposizioni sono classificate tra le esposizioni in strumenti di capitale:

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b) esposizioni debitorie la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

6. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, gli enti creditizi individuano come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare e/o amministrare attività materiali;

b) le condizioni contrattuali conferiscono al prestatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

c) la fonte primaria di rimborso dell'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale.

7. Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e lettere da d) a f) sono classificate nella classe di esposizioni di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.

8. La classe di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera g) include il valore residuale degli immobili dati in locazione, se non altrimenti disposto dalla presente direttiva.

9. La metodologia utilizzata dall'ente creditizio per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi deve essere adeguata e coerente nel tempo.

Articolo 87

1. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) o lettera g), a meno che non siano dedotti dai fondi propri, vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 1 a 25.

2. Gli importi ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 26.

3. Gli importi ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione delle esposizioni vengono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: la probabilità di inadempimento, la perdita in caso di inadempimento, la durata e il valore dell'esposizione. La probabilità di inadempimento e la perdita in caso di inadempimento possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente all'allegato VII, parte 2.

4. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito di tutte le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e) vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 15 a 24, previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano un ente creditizio ad utilizzare il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 24 a 25 solo se l'ente creditizio soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, punti da 114 a 122.

5. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 5. Le autorità competenti emanano istruzioni sulle modalità a cui gli enti devono attenersi nell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi dell'allegato VII, parte 1, punto 5, e approvano le metodologie di attribuzione utilizzate dagli enti.

6. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a d), gli enti creditizi forniscono stime interne della probabilità di inadempimento conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

7. Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera d), gli enti creditizi forniscono stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

8. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), gli enti creditizi applicano i valori delle perdite in caso di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 2, punto 8 e i fattori di conversione di cui all'allegato VII, parte 3, punto 11, lettere da a) a c).

9. In deroga al paragrafo 8, per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

10. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera f) sono calcolati conformemente alle sottosezione 4.

11. Qualora le esposizioni verso un organismo di investimento collettivo soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75 e l'ente creditizio sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.

Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

 i) le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

 ii) alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del

rischio pari al 150%, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200%.

12. Qualora le esposizioni verso un organismo di investimento collettivo non soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 74 a 75, o qualora l'ente creditizio non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto delle esposizioni sottostanti e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. A tale scopo, le esposizioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale sono classificate in una delle classi (esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati o altre esposizioni in strumenti di capitale) di cui all'allegato VII, parte 1, paragrafo 17, e le esposizioni sconosciute sono classificate nella classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

In alternativa al metodo descritto sopra, a condizione che venga adeguatamente assicurata l'esattezza del calcolo e della segnalazione, gli enti creditizi possono incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi indicati di seguito, e di segnalarli:

a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 19. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di capitale privati, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

 i) le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

 ii) alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150%, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200%.

Articolo 88

1. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni appartenenti ad una delle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33.

2. Per il calcolo degli importi delle perdite attese conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33 si utilizzano gli stessi dati relativi alla probabilità di inadempimento, alla perdita in caso di inadempimento e al valore dell'esposizione per ogni singola esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 87.

3. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

4. L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera g) è pari a zero.

5. Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punto 33.

6. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni di cui all'articolo 87, paragrafi 11 e 12 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 27 a 33.

Articolo 89

1. Previa approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare il metodo basato sui rating interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare la sottosezione 1 nei seguenti casi:

a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti importanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

b) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti importanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischiosità;

d) per le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro d'origine e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:

i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici;

ii) le esposizioni verso l'amministrazione centrale siano classificate nella classe di merito di credito 1 ai sensi della sottosezione 1;

e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali;

f) per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a zero ai sensi della sottosezione 1 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione zero);

g) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente creditizio e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale. L'esclusione è limitata ad un totale del 10% dei fondi propri di base più i fondi propri supplementari.

Il presente paragrafo non osta a che le autorità competenti di un altro Stato membro autorizzino l'applicazione delle disposizioni della sottosezione 1 alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati membri sia stato autorizzato tale trattamento.

2. Ai fini della lettera c), la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente creditizio è considerata rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui alla lettera g), è superiore al 10% dei fondi propri dell'ente creditizio. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio.

SOTTOSEZIONE 3 – ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Articolo 90

Ai fini della presente sottosezione, con l'espressione "ente creditizio che concede il prestito" si intende l'ente creditizio che detiene l'esposizione in oggetto, a prescindere dal fatto che l'esposizione derivi o no da un prestito.

Articolo 91

Gli enti creditizi che utilizzano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 o il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89, ma che non si avvalgono di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione ai sensi degli articoli 87 e 88, possono adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente alla presente sottosezione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 57, lettera q) e all'articolo 63, paragrafo 3.

Articolo 92

1. La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente creditizio che concede il prestito devono essere tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

2. L'ente creditizio che concede il prestito adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi connessi.

3. Nel caso di protezione del credito assistita, per avere titolo al riconoscimento le attività sulle quali si basa la protezione devono essere sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo le attività di cui all'allegato VIII, parte 1.

4. Nel caso di protezione del credito assistita, l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non deve essere indebito.

5. Nel caso di protezione del credito non assistita, per avere titolo al riconoscimento la parte che si assume l'impegno deve essere sufficientemente affidabile e il contratto di protezione deve avere efficacia giuridica nelle giurisdizioni pertinenti, in modo da fornire idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo i fornitori di protezione e i tipi di contratti di protezione di cui all'allegato VIII, parte 1.

6. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2.

Articolo 93

1. Se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 92, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese può essere modificato conformemente all'allegato VIII, parti da 3 a 6.

2. In nessun caso un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.

3. Qualora l'importo ponderato per il rischio includa già la protezione del credito ai sensi degli articoli da 78 a 83 o, se del caso, degli articoli da 84 a 93, la protezione del credito non viene ulteriormente riconosciuta ai sensi della presente sottosezione.

SOTTOSEZIONE 4 - CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 94

Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui alla sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 79, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 6 a 35.

In tutti gli altri casi, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 36 a 74.

Articolo 95

1. Quando una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate è stata trasferita dall'ente creditizio cedente conformemente all'allegato IX, parte 2, detto ente creditizio può:

a) nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;

b) nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente all'allegato IX, parte 2.

2. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, l'ente creditizio cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti dall'allegato IX per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Quando l'ente creditizio cedente non riesce a trasferire una parte significativa del rischio di credito conformemente al paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione.

Articolo 96

1. Per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione, al valore dell'esposizione della posizione si applicano i fattori di ponderazione del rischio di cui all'allegato IX, sulla base della qualità creditizia della posizione, che può essere determinata facendo riferimento alle valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna o secondo le modalità di cui all'allegato IX.

2. Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.

3. Qualora una posizione inerente a cartolarizzazione sia oggetto di una protezione del credito assistita o non assistita, il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente agli articoli da 90 a 93, in combinato disposto con l'allegato IX.

4. Fatti salvi l'articolo 57, lettera r) e l'articolo 66, paragrafo 2, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75, lettera a).

Articolo 97

1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 96, una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti, in appresso "agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea".

2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del paragrafo 1 solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell'articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato.

3. Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna in questione per gli stessi fini senza procedere ad una propria valutazione.

4. Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento ed un elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

5. Per essere utilizzata a tal fine, la valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea deve conformarsi ai principi di credibilità e di trasparenza, quali enunciati nell'allegato IX, parte 3.

Articolo 98

1. Ai fini dell'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio alle posizioni inerenti a cartolarizzazione, le autorità competenti stabiliscono a quali classi di merito di credito definite nell'allegato IX vadano associate le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

Articolo 99

Qualora ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio ai sensi dell'articolo 96 si utilizzino le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna, ciò deve avvenire in maniera coerente e in conformità all'allegato IX, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non devono essere utilizzate in maniera selettiva.

Articolo 100

1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente o promotore calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio, in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

2. A tali fini, per "esposizione rotativa" si intende un'esposizione nella quale un cliente può variare l'ammontare utilizzato all'interno di un limite concordato e per clausola di rimborso anticipato si intende una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.

3. Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, le autorità competenti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto nell'allegato IX, parte 4, punti da 27 a 30 per determinare il fattore di conversione indicato.

4. Qualora un'autorità competente intenda applicare ad una determinata cartolarizzazione un trattamento in conformità al paragrafo 3, essa ne informa innanzitutto le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Prima che l'applicazione di un simile trattamento diventi parte integrante della politica generale dell'autorità competente in materia di cartolarizzazioni che prevedono clausole di rimborso anticipato del tipo considerato, l'autorità competente consulta le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e tiene conto delle opinioni da queste espresse. Le opinioni espresse nel corso di tale consultazione ed il trattamento adottato sono resi pubblici dall'autorità competente in questione.

Articolo 101

1. Un ente creditizio cedente o promotore non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

2. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente creditizio cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, l'autorità competente gli impone quanto meno di detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate. L'ente creditizio rende noto pubblicamente di aver fornito supporto extracontrattuale e l'impatto di tale supporto sul patrimonio di vigilanza.

SEZIONE 4

REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO

Articolo 102

1. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi di detenere fondi propri a fronte del rischio operativo, conformemente ai metodi illustrati agli articoli 103, 104 e 105.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 104 non possono tornare ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 103, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 105 non possono tornare ad utilizzare i metodi di cui agli articoli 103 o 104, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

4. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di utilizzare una combinazione dei due metodi, in conformità all'allegato X, parte 4.

Articolo 103

Secondo il metodo base dell'indicatore, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo equivale ad una determinata percentuale di un indicatore rilevante, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 1.

Articolo 104

1. In base al metodo standardizzato, gli enti creditizi suddividono le loro attività in aree di attività, conformemente all'allegato X, parte 2.

2. Per ciascuna area di attività, gli enti creditizi calcolano un requisito patrimoniale relativo al rischio operativo espresso come una determinata percentuale di un indicatore rilevante, in conformità ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 2.

3. Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.

4. Nel metodo standardizzato, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è la somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo di tutte le singole aree di attività.

5. I parametri del metodo standardizzato figurano nell'allegato X, parte 2.

6. Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti creditizi devono soddisfare i criteri di cui all'allegato X, parte 2.

Articolo 105

1. Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi interni di misurazione del rischio, a condizione che l'autorità competente autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei modelli di cui trattasi per il calcolo del requisito patrimoniale.

2. Gli enti creditizi devono dimostrare alle loro autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità di cui all'allegato X, parte 3.

3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti delle diverse entità giuridiche collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 128 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero un ente finanziario impresa madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata per l'impresa madre e le sue filiazioni, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3 siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

↓2000/12/CE

SEZIONE ~~3~~ 5

GRANDI FIDI

↓2000/12/CE articolo 1, punto 24 (adattato)
⇨ nuovo

Articolo 106

1. ~~«fidi ai fini dell'applicazione degli articoli 48, 49 e 50»: le voci dell'attivo e le voci~~ ⌦ Ai fini della presente sezione, per fidi si intende qualsiasi voce dell'attivo e qualsiasi voce ⌫ fuori bilancio di cui ~~all'articolo 43 o degli allegati II e IV~~ ⌦ alla sezione 3, sottosezione 1, ⌫ senza ⌦ i fattori di ponderazione del rischio ⌫ ~~le ponderazioni~~ o le categorie di rischio ivi contemplate~~:~~.

~~i rischi previsti~~ ⌦ I fidi derivanti dalle voci di cui ⌫ all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III~~.~~.

~~senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa~~ ⌦ Previa ⌫ approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100% da fondi propri, purché ⌦ detti fondi propri ⌫ non rientrino ~~nel calcolo del coefficiente di solvibilità~~ ⇨ nei fondi propri dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75 ⇦ o ⇨ nel calcolo ⇦ degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari.~~:~~

2. ~~1~~I fidi non comprendono:

a) nel caso delle operazioni in valuta, ~~i rischi assunti~~ ⌦ le esposizioni assunte ⌫ nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento; ~~oppure~~

b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, ~~i rischi assunti~~ ⌦ le esposizioni assunte ⌫ nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima~~:~~.

🡻2000/12/CE articolo 1, punto 1, terzo comma (adattato)

Articolo 107

Ai fini dell'applicazione della ~~vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati~~ ⌦ presente sezione, per ⌫ enti creditizi ⌦ si intendono: ⌫

a) gli enti ⌦ creditizi ⌫ ~~definiti al primo comma~~, comprese le ⌦ loro ⌫ succursali ~~di tali enti~~ in paesi terzi~~;~~, ~~nonché~~

b) tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione ~~del primo comma~~ ⌦ di ente creditizio ⌫ e ~~che~~ sono state autorizzate in un paese terzo~~:~~.

🡻2000/12/CE articolo 48, paragrafo 1 (adattato)
⇨nuovo

Articolo 108

~~Notifica dei grandi fidi~~

~~1.~~ ~~L'esposizione~~ ⌦ Il fido ⌫ di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10% dei fondi propri dell'ente creditizio.

⇨ A tali fini, la sezione 1 può essere letta senza tenere conto dell'articolo 57, lettera q) e dell'articolo 63, paragrafo 3 e va letta senza tenere conto dell'articolo 66, paragrafo 2. ⇦

↓2000/12/CE articolo 48, paragrafo 4, primo comma (adattato)

Articolo 109

Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente ~~alle definizioni ed ai requisiti della~~ ⌦ alla ⌫ presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.

↓2000/12/CE articolo 48, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 110

~~Notifica dei grandi fidi~~

~~2~~1. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi ~~ai sensi del paragrafo 1~~.

Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti:

a) notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al ~~10%~~ ⌦ 20% ⌫ rispetto all'ultima comunicazione;

b) notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

↓2000/12/CE articolo 48, paragrafo 3 (adattato) ⇨nuovo

~~3.~~2 ⇨ Fatta eccezione per il caso di enti creditizi che si avvalgono dell'articolo 114 per il riconoscimento delle garanzie reali nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 3, ⇦ ~~P~~possono ~~tuttavia~~ ⌦ possono ⌫ essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo ⇨ 1 ⇦ ~~2~~ i fidi esentati in virtù dell'articolo ~~49~~ ⌦ 111 ⌫, paragrafo ~~7~~ ⇨ 3 ⇦ , lettere a), b), c), d), f), g) e h). La notifica prevista al paragrafo ⇨ 1, lettera b) ⇦ ~~2, secondo trattino~~, può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo ~~49~~ ⌦ 111 ⌫ , paragrafo ~~7~~ ⇨ 3 ⇦ , lettere e) e da i) a s) ~~e paragrafi 8, 9 e 10~~ ⇨ ed agli articoli 115 e 116 ⇦.

↓2000/12/CE articolo 48, paragrafo 4, secondo comma (adattato)

L'ente creditizio che si avvalga del disposto del paragrafo ⌦ 2 ⌫ ~~3~~ conserva la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esenzione, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

⇩nuovo

3. Gli Stati membri possono esigere che vengano notificate le concentrazioni di fidi nei confronti dei datori di garanzie reali accettate dall'ente creditizio.

↓2000/12/CE articolo 49, paragrafi da 1 a 5 (adattato) ➔1 2004/xx/CE articolo 3, paragrafo 7 ⇨nuovo

Articolo 111

~~Limiti dei grandi fidi~~

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso. ⇨ A tal fine e ai fini delle altre disposizioni del presente articolo, la sezione 1 può essere letta senza tenere conto dell'articolo 57, lettera q) e dell'articolo 63, paragrafo 3 e va letta senza tenere conto dell'articolo 66, paragrafo 2. ⇦

2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20% quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o ~~l'impresa figlia~~ ⌦ la filiazione ⌫ dell'ente creditizio e/o una o più ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20% se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il ➔1 comitato bancario europeo ← del tenore di tali misure o procedure.

3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

↓2000/12/CE articolo 49, paragrafo 4 (adattato)

~~4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 3.~~

↓2000/12/CE Articolo 49, paragrafi da 1 a 5

~~5~~4. Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio deve rispettare costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.

⇩nuovo

Articolo 112

1. Ai fini degli articoli da 113 a 117, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi degli articoli da 90 a 93 diversi dagli strumenti collegati al merito di credito.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, possa essere consentito il riconoscimento di una protezione del credito assistita o non assistita, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83.

3. Qualora un ente creditizio si avvalga dell'articolo 114, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito è soggetto ai requisiti pertinenti di cui agli articoli da 84 a 89.

↓2000/12/CE articolo 49, paragrafi 4 e 6 (adattato)

Articolo 113

1. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti ⌦all'articolo 111 ⌫ ~~ai paragrafi 1, 2 e 3~~.

~~6~~2. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione ⌦ dell'articolo 111 ⌫ ~~dei paragrafi 1, 2 e 3~~ i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ dell'impresa ⌦ madre ⌫ e alle proprie ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.

↓2000/12/CE articolo 49, paragrafo 7 (adattato)
⇨nuovo

~~7~~3. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione ~~dei paragrafi 1, 2 e 3~~ ⌦ dell'articolo 111 ⌫ i fidi seguenti:

(a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di ~~amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A;~~ ⇨ amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non garantiti, si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ⇦

(b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti ~~delle Comunità europee;~~ ⇨ di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ⇦

(c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di ~~amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;~~ ⇨ amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto che presta la garanzia si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ⇦

(d) altri fidi concessi ~~ad amministrazioni centrali o banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti;~~ ⇨ ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo o da queste garantiti, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto ai quali il fido viene concesso o dal quale è garantito si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; ⇦

(e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali ~~della zona B~~ ⇨ non menzionati alla precedente lettera a) ⇦ , denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore;

(f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ~~pegno su~~ ⌦ garanzie reali su ⌫ ~~valori mobiliari emessi~~ ⇨ titoli di debito emessi ⇦ dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali ~~della zona A, dalle Comunità europee o dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri per le quali è applicabile una ponderazione dello 0 % in materia di solvibilità conformemente all'articolo 44~~ ⇨ da organizzazioni internazionali, da banche multilaterali di sviluppo o dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri, laddove tali titoli rappresentano crediti nei confronti dell'emittente ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83 ⇦;

(g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ~~pegno su contanti~~ ⌦ garanzie reali su depositi in contante ⌫ presso l'ente ⌦ creditizio ⌫ che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o ~~un'impresa figlia~~ ⌦ una filiazione ⌫ di quest'ultimo;

(h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ~~pegno~~ ⌦ garanzie reali ⌫ su valori mobiliari

rappresentativi di depositi emessi dall'ente ⌦ creditizio ⌫ che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o ~~un'impresa figlia~~ ⌦ una filiazione ⌫ di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

(i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti ~~creditizi~~ di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti;

(j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità ~~dell'articolo 45, paragrafo 2~~ ⇨ all'allegato VI, parte 1, punto 82 ⇦, nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al ~~paragrafo~~ ⌦ punto ⌫ precitato;

(k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;

(l) ~~obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE;~~ ⇨ obbligazioni coperte definite agli articoli da 78 a 83; ⇦

⇩ 2000/12/CE (adattato)

(m) fino a successivo coordinamento, la partecipazione in compagnie di assicurazione di cui all'articolo ~~51, paragrafo 3~~ ⌦ 122, paragrafo 1 ⌫, fino ad un massimo del 40% dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;

(n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;

⇩2000/12/CE (adattato)

(o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ~~pegno~~ ⌦ garanzie reali ⌫ su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f)~~, a condizione che i valori mobiliari non siano emessi né dall'ente creditizio stesso o dalla sua impresa madre o da una delle loro imprese figlie, né dal cliente o gruppo di clienti collegati in questione. I valori mobiliari forniti come pegno devono essere valutati al prezzo di mercato, offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100%; è tuttavia pari al 150% nel caso di azioni e al 50% nel caso di obbligazioni emesse da enti creditizi, da amministrazioni regionali o locali degli Stati membri diverse da quelle di cui all'articolo 44 e nel caso di obbligazioni emesse dalla Banca europea per gli investimenti e dalle~~

~~banche multilaterali di sviluppo. I valori mobiliari dati in pegno non possono costituire fondi propri degli enti creditizi~~;

↓2000/12/CE (adattato)

(p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50% del valore dell'alloggio in questione;~~. Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della presente lettera, si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore;~~

⇩nuovo

(q) i seguenti crediti, laddove si applicherebbe loro un fattore di ponderazione del rischio del 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83 e limitatamente al 50% del valore degli immobili in questione:

i) fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio;

ii) fidi relativi ad operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Ai fini del punto ii), fino al 31 dicembre 2011, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire agli enti creditizi di riconoscere il 100% del valore dell'immobile di cui trattasi. Al termine di tale periodo, il trattamento in questione è riesaminato. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale trattamento preferenziale;

↓ 2000/12/CE (adattato)

~~q~~r) 50% delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato II;

~~r~~s) previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti ~~distribuiti~~ fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi, fatta salva una ponderazione del 20% del loro importo~~;~~.

~~Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso fatto di questa facoltà in modo da garantire che essa non induca distorsioni della concorrenza;~~

~~s~~t) le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale ~~il rischio~~ ⌦ l'esposizione ⌫ può essere assunt~~o~~a soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità ⌦ all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3 ⌫ ~~ai paragrafi 1, 2 e 3~~.

⇩nuovo

Rientrano nella lettera g) anche il contante ricevuto nell'ambito di uno strumento collegato al merito di credito emesso dall'ente creditizio e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente creditizio o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi degli articoli da 90 a 93.

🡻2000/12/CE articolo 49, lettera o), seconda e terza frase (adattato)
⇨ nuovo

⌦ Ai fini della lettera o), i ⌫ ~~I~~ valori mobiliari ~~forniti come pegno~~ ⌦ costituiti in garanzia reale ⌫ devono essere valutati al prezzo di mercato, offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100%; è tuttavia pari al 150% nel caso di azioni e al 50% nel caso di ~~obbligazioni emesse~~ ⌦ titoli di debito emessi ⌫ da enti ~~creditizi~~, da amministrazioni regionali o ⌦ autorità ⌫ locali degli Stati membri divers~~ei~~ da quell~~ei~~ di cui ~~all'articolo 44~~ ⌦ alla lettera f) ⌫ e nel caso di ~~obbligazioni emesse~~ ⌦ titoli di debito emessi ⌫ ~~dalla Banca europea per gli investimenti e~~ dalle banche multilaterali di sviluppo~~.~~ ⇨ diverse da quelle alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0% sulla base del metodo standardizzato. In caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta. ⇦ I valori mobiliari ~~dati in pegno~~ ⌦ costituiti in garanzia reale ⌫ non possono costituire fondi propri degli enti creditizi~~.~~. ⌦ Ai fini della lettera p), il ⌫ ~~Il~~ valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della ~~presente~~ lettera ⌦ p) ⌫, si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore~~.~~.

Gli Stati membri informano la Commissione ⌦ di tutte le esenzioni concesse ai sensi della lettera s) ⌫ ~~dell'uso fatto di questa facoltà~~ in modo da garantire che ~~essa non induca~~ ⌦ esse non inducano ⌫ distorsioni della concorrenza~~.~~.

⇩ nuovo

Articolo 114

1. Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri, in alternativa alla concessione delle esenzioni totali o parziali consentite dall'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o), possono consentire agli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui agli articoli da 90 a 93, di utilizzare un valore inferiore a quello del fido, purché detto valore non sia inferiore al totale dei valori delle esposizioni verso il cliente o il gruppo di clienti collegati, corretti integralmente.

A questi fini per "valore dell'esposizione corretto integralmente" si intende il valore calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).

Quando il presente paragrafo si applica ad un ente creditizio, l'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o) non si applica all'ente creditizio in questione.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 113, paragrafo 3.

Le autorità competenti accertano l'adeguatezza delle stime prodotte dall'ente creditizio al fine di ridurre il valore dei fidi per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 111.

Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti dalle autorità competenti. In particolare, questo metodo deve essere utilizzato per tutti i grandi fidi.

Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può essere autorizzato ad utilizzare il metodo di cui al paragrafo 9(1) o il metodo di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), per il calcolo del valore dei fidi. Un ente creditizio può utilizzare uno solo di questi due metodi.

3. Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare i metodi illustrati ai paragrafi 1 e 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3 effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente creditizio, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di crisi.

L'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto sarebbe consentito tenere in conto ai sensi dei paragrafi 2 o 3, il valore della garanzia che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, è ridotto di conseguenza.

Tali enti creditizi includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra i fidi e tutte le protezioni creditizie ad essi relative;

b) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette (ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale).

4. Quando gli effetti delle garanzie reali sono riconosciuti ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono trattare le parti garantite del fido come se fossero fidi nei confronti del datore delle garanzie anziché nei confronti del cliente.

↓2000/12/CE articolo 49, paragrafi 8 e 9 (adattato) ⇨nuovo

Articolo 115

~~8~~1. Ai fini dell'applicazione ⌦ dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, ⌫ ~~dei paragrafi 1, 2 e 3~~ gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e ⌦ autorità ⌫ locali degli Stati membri, ⇨ laddove a tali crediti si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83. ⇦ ~~nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 44 gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0%.~~

⇨ Gli Stati membri possono tuttavia applicare un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83. ⇦

~~9.~~2. Per le finalità di cui ⌦ all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, ⌫ ~~ai paragrafi 1, 2 e 3~~ gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti ~~creditizi~~ di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e una ponderazione del 50% alle voci dell'attivo che rappresentano

crediti nei confronti di enti ~~creditizi~~, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente ~~creditizi~~ e sempre che detti ~~titoli~~ ⌦ strumenti ⌫ di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente ~~creditizi~~ emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri.

🡻2000/12/CE articolo 49, paragrafo 10 (adattato)

Articolo 116

~~10.~~ In deroga alle disposizioni ~~del paragrafo 7, lettera i), e del paragrafo 9~~ ⌦ dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera i) e dell'articolo 115, paragrafo 2 ⌫, gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, indipendentemente dalla loro durata.

🡻2000/12/CE articolo 49, paragrafo 11 (adattato)

Articolo 117

~~11~~1. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da ~~un pegno sotto forma di~~ ⌦ una garanzia reale su ⌫ valori emessi da un terzo alle condizioni definite ~~al paragrafo 7,~~ ⌦ all'articolo 113, paragrafo 3, ⌫ lettera o), gli Stati membri possono:

a) considerare il fido come concesso ⌦ al garante ⌫ ~~a tale terzo~~ e non al cliente~~, se il fido è garantito direttamente e incondizionatamente da tale terzo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti~~;

b) considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito ~~al paragrafo 7~~ ⌦ all'articolo 113, paragrafo 3 ⌫, lettera o), è garantito da ~~un pegno~~ ⌦ una garanzia reale ⌫ alle condizioni ivi menzionate.

⇩nuovo

2. Nei casi in cui gli Stati membri applicano il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a):

a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella del fido, l'importo del fido che si presume garantito sarà calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non assistita di cui all'allegato VIII;

b) un disallineamento tra la durata del fido e la durata della protezione sarà trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui all'allegato VIII;

c) la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui all'allegato VIII.

↓2000/12/CE articolo 49, paragrafo 2 (adattato)

~~12. Al più tardi il 1° gennaio 1999, il Consiglio sulla base di una relazione della Commissione esamina il trattamento dei fidi interbancari di cui al paragrafo 7, lettera i), e ai paragrafi 9 e 10. Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportare, su proposta della Commissione, a detto trattamento.~~

↓2000/12/CE articolo 50 (adattato)
⇨nuovo

Articolo 118

~~Vigilanza dei grandi fidi su base consolidata e su base non consolidata~~

~~1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né un'impresa figlia, l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.~~

~~2. Negli altri casi il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore è esercitato su base consolidata, in conformità agli articoli da 52 a 56.~~

~~3. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, gli Stati membri possono rinunciare alla vigilanza su base individuale o parzialmente consolidata nei confronti di un ente creditizio che, in quanto impresa madre, è soggetto alla vigilanza su base consolidata, e nei confronti di qualsiasi impresa figlia di detto ente che sia soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza e sia compresa nella vigilanza su base consolidata.~~

~~Essi possono anche rinunciare alla vigilanza qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, sempre che detta società sia soggetta alla medesima vigilanza esercitata sugli enti creditizi.~~

~~Nei casi previsti al primo e secondo comma,~~

⇨ Qualora in virtù dell'articolo 69, paragrafo 1, un ente creditizio sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente sezione, su base individuale o subconsolidata, o qualora ad un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 70, ⇦ devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

⇩nuovo

Articolo 119

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, accompagnandola eventualmente con adeguate proposte.

🡻2000/12/CE

SEZIONE 6

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL CAMPO FINANZIARIO

🡻2000/12/CE articolo 51, paragrafi 1 e 2 (adattato)

Articolo 120

~~Limiti delle partecipazioni qualificate non finanziarie~~

1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15% dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività è menzionata nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 86/635/CEE.

2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività è menzionata all'articolo 43, paragrafo 2, lettera f)~~.~~, della direttiva 86/635/CEE non può essere superiore al 60% dei fondi propri dell'ente creditizio.

🡻2002/87/CE articolo 29, punto 5 (adattato)

~~5. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.~~

🡻2000/12/CE articolo 51, paragrafo 4 (adattato)

~~4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del~~

~~calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.~~

↓2000/12/CE articolo 51, paragrafo 5

~~5~~3. I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

↓2000/12/CE articolo 51, paragrafo 6 (adattato)

~~6. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100% da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà l'eccedenza di importo più elevato.~~

↓2000/12/CE articolo 51, paragrafo 4

Articolo 121

~~4.~~ Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

↓2002/87/CE articolo 29, punto 5

Articolo 122

~~3~~1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

↓2000/12/CE articolo 51, paragrafo 6 (adattato)

~~6~~2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati ⌦ all'articolo 120, paragrafi 1 e 2 ⌫ ~~nei paragrafi 1 e 2~~ se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte

al 100% da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ⌦ all'articolo 120, paragrafi 1 e 2 ⌫ ~~ai paragrafi 1 e 2~~, l'importo da coprire con fondi propri sarà l'eccedenza di importo più elevato.

⇩nuovo

CAPO 3

PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 123

Gli enti creditizi dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare e mantenere in permanenza l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi.

🡻 2000/12/CE (adattato)

CAPO ~~3~~4

VIGILANZA ⌦ E COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ⌫ ~~SU BASE CONSOLIDATA~~

🡻2000/12/CE (nuovo)
➔$_1$ 2002/87/CE articolo 29, punto 6

~~Articolo 52~~

~~Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi~~

~~1. Ogni ente creditizio che ha come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti è sottoposto a vigilanza, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, sulla base della propria situazione finanziaria consolidata. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6.~~

~~2. Ogni ente creditizio, la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria, è sottoposto, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, ad una vigilanza sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Detta~~

vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6. →1 Fatto salvo l'articolo 54 bis, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata. ←

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 3

3. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 53 possono rinunciare, in casi individuali, ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, che è un'impresa figlia o in cui è detenuta una partecipazione:

– se l'impresa da includere è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

– se l'impresa da includere nel consolidamento presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa da includere è inferiore al più basso dei due importi seguenti: 10 milioni di EUR oppure 1% del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione; più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto; oppure

– se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa da includere sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafi da 5 a 8

5. La vigilanza sulla solvibilità, sull'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato e il controllo dei grandi fidi, vengono esercitati su base consolidata conformemente al presente articolo ed agli articoli da 53 a 56. Gli Stati membri adottano i provvedimenti, se del caso, necessari per l'inclusione delle società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su una base consolidata, conformemente al paragrafo 2.

Il rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, forma oggetto di vigilanza e controllo in base alla situazione finanziaria consolidata o subconsolidata dell'ente creditizio.

6. Le autorità competenti prescrivono, nel complesso delle imprese incluse nella sfera di vigilanza su una base consolidata cui è soggetto un ente creditizio in applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'istituzione di adeguati procedimenti di controllo interno per la produzione di informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

7. Fatte salve disposizioni specifiche contenute in altre direttive, gli Stati membri possono non applicare su una base subconsolidata o individuale le norme del paragrafo 5 agli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti ad una vigilanza su una base consolidata,

~~nonché a ogni impresa figlia di tali enti creditizi che dipende dalla loro autorizzazione e vigilanza ed è inclusa nella vigilanza su una base consolidata dell'ente creditizio che è l'impresa madre. La stessa facoltà di esonero è ammessa allorché l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi ed in particolare alle norme di cui al paragrafo 5.~~

~~In entrambi i casi di cui al comma precedente devono essere adottati provvedimenti per garantire la ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario.~~

~~Se le autorità competenti applicano tali norme su una base individuale, esse possono, per il calcolo dei fondi propri, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, ultimo comma.~~

~~8. Quando un ente creditizio, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme del paragrafo 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.~~

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 9 (adattato) →1 2004/xx/CE articolo 3, punto 9

~~9. Nonostante il disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza dell'impresa figlia conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. →1 Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.←~~

⇩nuovo

SEZIONE 1 - VIGILANZA

Articolo 124

1. Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'allegato XI, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi per conformarsi alla presente direttiva e valutano i rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

2. Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dalla presente direttiva.

3. Sulla base del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.

4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

5. Il riesame e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti creditizi al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20% dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, la cui entità è stabilita dalle autorità competenti e non deve variare da un ente creditizio all'altro, è richiesta l'adozione di misure.

↓2000/12/CE articolo 53, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma (adattato)
⇨nuovo

Articolo 125

~~**Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata**~~

1. Se l'impresa madre è un ente creditizio ⇨ impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE ⇦, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo ~~4~~ ⌦ 6 ⌫.

2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria ⇨ madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ⇦, la vigilanza su ~~una~~ base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo ~~4~~⌦ 6 ⌫.

↓2000/12/CE articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma e paragrafo 3 (adattato)
⇨nuovo

Articolo 126

~~3.~~1. ~~Tuttavia, quando la stessa società di partecipazione finanziaria è l'impresa madre di~~ ⌦ Quando ⌫ enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro ⌦ hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria ⌫ ⇨ madre in uno Stato membro o la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ⇦, la vigilanza su ~~una~~ base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

~~Qualora nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria non vi sia un ente creditizio costituito da un'impresa figlia autorizzata, le~~

~~autorità competenti degli Stati membri interessati (comprese quelle dello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria) si concertano allo scopo di designare, di comune accordo, le autorità che eserciteranno la vigilanza su base consolidata. In mancanza di accordo, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato; a parità di totali di bilancio, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che per prime hanno rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 4.~~

~~3. Le autorità competenti interessate possono derogare, di comune accordo, alle regole di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.~~

⇩nuovo

Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come imprese madri più società di partecipazione finanziaria con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2. Quando più enti creditizi autorizzati nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

🡻2000/12/CE articolo 53, paragrafo 4

~~4. Gli accordi di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3 prevedono le misure concrete di cooperazione e di trasmissione delle informazioni idonee al conseguimento degli scopi della vigilanza su base consolidata.~~

⇩nuovo

3. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente creditizio impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.

4. Le autorità competenti notificano alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 2, ultima frase ⇨nuovo

Articolo 127

1. ⇨ Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, ⇦ il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 4 (adattato)

~~4~~2. Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una ~~impresa figlia~~ ⌦ filiazione ⌫, nella vigilanza su ~~una~~ base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti ~~nel paragrafo 3, secondo e terzo trattino~~ ⌦ all'articolo 73, paragrafo 1, lettere b) e c) ⌫, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (~~impresa figlia~~ ⌦ filiazione ⌫) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 10 (adattato)

~~10~~3. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su ~~una~~ base consolidata possano chiedere alle ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo ~~55~~ ⌦ 137 ⌫. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.

↓2000/12/CE articolo 53, paragrafo 5

Articolo 128

~~5.~~ Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

⇩nuovo

Articolo 129

1. L'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE esegue i compiti seguenti:

 a) la verifica sotto il profilo della vigilanza e la valutazione del rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 71, all'articolo 72, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 73, paragrafo 3;

 b) il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;

 c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, compreso in relazione alle attività di cui all'articolo 124, in collaborazione con le autorità competenti interessate, ed in relazione agli articoli 43 e 141.

2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

 Le domande di cui al primo comma sono presentate esclusivamente all'autorità competente di cui al paragrafo 1.

 Le autorità competenti decidono insieme, al massimo entro sei mesi e in un unico documento, in merito alla domanda. Tale documento è trasmesso al richiedente. In mancanza di una decisione entro il termine di sei mesi, è l'autorità competente di cui al paragrafo 1 a decidere in merito alla domanda.

Articolo 130

1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, fatto salvo il titolo V, capo 1, sezione 2, avvertono non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, lettera a) e all'articolo 50. Tale obbligo si applica a tutte le autorità competenti responsabili per un determinato gruppo in base agli articoli 125 e 126 e alle autorità competenti di cui all'articolo 129, paragrafo 1.

2. Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata contatta se

possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle notifiche alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.

Articolo 131

Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.

Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.

↓2000/12/CE articolo 52, paragrafo 9 (adattato)

~~Nonostante il disposto del paragrafo 8, le~~ ⌦ Le ⌫ autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad ~~un'impresa figlia~~ ⌦ una filiazione ⌫ di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza ~~dell'impresa figlia~~ ⌦ della filiazione ⌫ conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato consultivo bancario.

⇩nuovo

Articolo 132

1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

 In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di imprese dell'UE assicurano che le informazioni rilevanti vengano trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

 Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono in particolare quanto segue:

 a) identificazione della struttura di gruppo di tutti i principali enti creditizi appartenenti a un gruppo e individuazione delle autorità competenti degli enti creditizi del gruppo;

b) procedure per la raccolta di informazioni dagli enti creditizi appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;

c) sviluppi negativi che interessano enti creditizi o altre imprese appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti creditizi;

d) principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti in conformità alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

2. Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti creditizi controllati da un ente creditizio impresa madre nell'UE contattano l'autorità competente di cui all'articolo 129, paragrafo 1, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva che possono essere già a disposizione di tale autorità competente.

3. Le autorità competenti interessate, prima di prendere una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:

a) modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti;

b) principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

Ai fini della lettera b), l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata viene sempre consultata.

Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

↓2000/12/CE articolo 54, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 133

~~Forma e portata del consolidamento~~

1. Le autorità competenti preposte ~~all'esercizio della~~ ⌦ alla ⌫ vigilanza su ~~una~~ base consolidata ~~devono esigere~~ ⌦ esigono ⌫, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ dell'impres~~e~~a madre.

Tuttavia, ~~può essere prescritto~~ ⌦ le autorità competenti possono prescrivere semplicemente ⌫ il consolidamento proporzionale quando, ~~secondo le autorità competenti~~ ⌦ a loro avviso ⌫, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, ~~a motivo della~~ ⌦ tenuto conto della ⌫ responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci deve essere chiaramente stabilita, ove necessario, a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

↓ 2002/87/CE articolo 29, punto 7, lettera a)

Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

↓2000/12/CE articolo 54, paragrafi 2 e 3 (adattato)

2. Le autorità competenti preposte ~~all'esercizio della~~ ⌦ alla ⌫ vigilanza su ~~una~~ base consolidata ~~devono, ai fini della vigilanza, esigere~~ ⌦ esigono ⌫ il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

3. In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su ~~una~~ base consolidata.

↓2000/12/CE articolo 54, paragrafo 4, primo comma (adattato)

Articolo 134

~~4~~1. Fatte salve le disposizioni di cui ⌦ all'articolo 133 ⌫ ~~ai paragrafi 1, 2 e 3~~, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

a) quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;

b) quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie.

↓2002/87/CE Articolo 29, punto 7, lettera b)

↓2000/12/CE Articolo 54, paragrafo 4, secondo comma

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su ~~una~~ base consolidata.

↓2000/12/CE articolo 54, paragrafo 5 (adattato)
⇨nuovo

~~5~~2 Allorché la vigilanza su ~~una~~ base consolidata è prescritta in applicazione ~~dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2~~ ⌦ degli articoli 125 e 126 ⌫, le imprese di servizi ~~bancari~~ ausiliari ⇨ e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva 2002/87/CE ⇦ sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui ⌦ all'articolo 133 e al paragrafo 1 ⌫ ~~ai paragrafi da 1 a 4~~ del presente articolo.

↓2002/87/CE articolo 29, punto 8 (adattato)

Articolo 135

~~Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria~~

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

⇩nuovo

Articolo 136

1. Le autorità competenti esigono che ciascun ente creditizio che non soddisfa i requisiti della presente direttiva adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.

A tali fini, tra le misure a disposizione delle autorità competenti figurano le seguenti:

a) obbligare gli enti creditizi a detenere fondi propri superiori al livello minimo fissato dall'articolo 75;

b) rafforzare i dispositivi e le strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 22 e 123;

c) esigere che gli enti creditizi applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali;

d) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti creditizi;

e) ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi.

L'adozione di tali misure è soggetta al titolo V, capo 1, sezione 2.

2. Le autorità competenti impongono un requisito patrimoniale specifico, superiore al livello minimo fissato dall'articolo 75, almeno agli enti creditizi che hanno messo in atto dispositivi, processi, meccanismi e strategie inadeguati per la gestione e la copertura dei loro rischi, se la semplice applicazione di altre misure non appare sufficiente a rafforzare tali dispositivi entro un periodo di tempo adeguato.

↓2000/12/CE articolo 55, paragrafo 1 (adattato)

Articolo 137

~~Informazioni da parte di società di partecipazione miste e loro imprese figlie~~

1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi ~~costituiti da imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi ~~costituiti da imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫.

↓2000/12/CE articolo 55, paragrafo 2 (adattato)

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫. Se la società di partecipazione mista o una delle ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo ~~56, paragrafo 4~~ ⌦ 140, paragrafo 1 ⌫. Se la società di partecipazione mista o una delle ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio ~~costituito da un'impresa figlia~~ ⌦ filiazione ⌫, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo ~~56, paragrafo 7~~ ⌦ 140, paragrafo 1 ⌫.

↓2002/87/CE articolo 29, punto 9 (adattato)

Articolo 138

~~Operazioni intragruppo con società di partecipazione mista~~

1. ~~Fatte salve le disposizioni del~~ ⌦ Fatto salvo il ⌫ titolo V, capo II, sezione ⌦ 5 ⌫ ~~3, della presente direttiva~~, gli Stati membri dispongono che qualora l'impresa madre di uno o più enti creditizi sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza di detti enti creditizi esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente creditizio e la società di partecipazione mista e le sue ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫.

2. Le autorità competenti dispongono che gli enti creditizi mettano in atto adeguati ~~meccanismi~~ ⌦ processi ⌫ di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, ~~il monitoraggio~~ ⌦ la sorveglianza ⌫ e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista cui fanno capo e con le ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ di questa. Le autorità competenti dispongono che l'ente creditizio ~~segnali~~ ⌦ notifichi ⌫ ogni altra operazione significativa intercorrente con le predette imprese, diversa dall'operazione di cui all'articolo ~~48~~ ⌦ 110 ⌫. Tali procedure e operazioni significative sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

Qualora le operazioni intragruppo compromettano la posizione finanziaria di un ente creditizio, le autorità competenti preposte alla sua vigilanza adottano gli opportuni provvedimenti.

↓2000/12/CE articolo 56, paragrafi da 1 a 3 (adattato)

Articolo 139

~~Provvedimenti destinati ad agevolare la vigilanza su base consolidata~~

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su ~~una~~ base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫, o alle ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ contemplate all'articolo ~~52, paragrafo 10~~ ⌦ 127, paragrafo 3 ⌫, ~~di scambiarsi le~~ ⌦ lo scambio delle ⌫ informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente agli articoli da ~~52 a 55~~ ⌦ 124 a 138 ⌫ ed al presente articolo.

2. Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su ~~una~~ base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su ~~una~~ base consolidata in forza ~~dell'articolo 53~~

⌦ degli articoli 125 e 126 ⌫, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su ~~una~~ base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi ~~bancari~~ ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo ~~55~~ ⌦ 137 ⌫, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ che non sono enti creditizi, o sulle ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ contemplate all'articolo ~~52, paragrafo 10~~ ⌦ 127, paragrafo 3 ⌫.

🡻2000/12/CE articolo 56, paragrafi da 4 a 6 (adattato)

Articolo 140

~~4~~1. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controlli una o più ~~imprese figlie~~ ⌦ filiazioni ⌫ che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

~~5~~2. Le informazioni ricevute nell'ambito della ~~sorveglianza~~ ⌦ vigilanza ⌫ su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono coperti dal segreto d'ufficio definito ⌦ al titolo V, capo 1, sezione 2 ⌫ ~~all'articolo 30~~.

~~6~~3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su ~~una~~ base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo ~~52, paragrafo 2~~ ⌦ 71, paragrafo 2 ⌫. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

↓2000/12/CE articolo 56, paragrafo 7 (adattato)
→1 2002/87/CE articolo 29, punto 10

Articolo 141

~~7.~~ Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ~~bancari~~ ausiliari, una società di partecipazione mista, ~~un'impresa figlia~~ ⌦ una filiazione ⌫ di cui all'articolo ~~55~~ ⌦ 137 ⌫ o ~~un'impresa figlia~~ ⌦ una filiazione ⌫ di cui all'articolo ~~52, paragrafo 10~~ ⌦ 127, paragrafo 3 ⌫, situati in un altro Stato membro, ~~devono chiedere~~ ⌦ dette autorità chiedono ⌫ alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta ovvero ad un revisore o ad un esperto. →1 L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. ←

↓2000/12/CE articolo 56, paragrafo 8 (adattato)

Articolo 142

~~8.~~ Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da ~~52 a 55~~ ⌦ 124 a 141 ⌫ e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. ~~In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.~~

Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché ⌦ tali ⌫ ~~le~~ sanzioni o ~~i~~ provvedimenti ~~menzionati~~ permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

↓2002/87/CE articolo 29, punto 11 (adattato)
→1 2004/xx/CE articolo 3, punto 10 (adattato)

Articolo 143

~~Imprese madri aventi sede in un paese terzo~~

1. Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria con sede principale ⌦ in un paese terzo ⌫ ~~al di fuori della Comunità~~, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi ~~dell'articolo 52~~ ⌦ degli articoli 125 e 126 ⌫, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati ~~dall'articolo 52~~ ⌦ dalla presente direttiva ⌫.

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del ~~quarto comma~~ ⌦ paragrafo 3 ⌫, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

2. ➔1 ⌦ La Commissione può chiedere ⌫ al comitato bancario europeo ⌦ di ⌫ ← fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata definiti nel presente capo riguardo agli enti creditizi la cui impresa madre abbia la sede principale ⌦ in un paese terzo ⌫ ~~al di fuori della Comunità~~. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione.

L'autorità competente che effettua la verifica di cui al ~~secondo~~ ⌦ paragrafo 1, primo ⌫ comma tiene conto di siffatte indicazioni. L'autorità competente consulta altresì il comitato ~~prima di procedere a tale verifica~~ ⌦ prima di prendere una decisione ⌫.

3. In mancanza di una vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia al predetto ente creditizio le disposizioni di cui ~~all'articolo 52~~ ⌦ alla presente direttiva o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi ⌫.

~~In alternativa, gli Stati membri autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi.~~

Tali ⌦ tecnichedi vigilanza ⌫ ~~metodi~~ devono essere concordat~~ei~~ dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza ⌦ su base ⌫ consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.

In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria con sede principale nella Comunità e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria.

⌦ Le tecniche di vigilanza ⌫ ~~I metodi~~ devono ⌦ essere concepite in modo tale da ⌫ ~~consentire di~~ conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e devono essere comunicat~~ei~~ alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.

⇩nuovo

SEZIONE 2

COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 144

1. Le autorità competenti comunicano le seguenti informazioni:

a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;

b) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dalla legislazione comunitaria;

c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per il riesame e la valutazione di cui all'articolo 124;

d) fatte salve le disposizioni del titolo V, capo 1, sezione 2, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro.

Le informazioni comunicate ai sensi del primo comma sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri.

CAPO 5

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 145

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, ai fini della presente direttiva, gli enti creditizi pubblicano le informazioni indicate nell'allegato XII, parte 2.

2. Il riconoscimento da parte delle autorità competenti, ai sensi del capo 2, sezione 3, sottosezioni 2 e 3 e dell'articolo 105, degli strumenti e delle metodologie di cui all'allegato XII, parte 3, è subordinato alla comunicazione da parte degli enti creditizi delle informazioni ivi indicate.

3. Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza.

Articolo 146

1. In deroga all'articolo 145, le autorità competenti autorizzano un ente creditizio a non pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora esso ritenga che tali informazioni, alla luce del criterio specificato nell'allegato XII, parte 1, punto 1, non siano da considerarsi rilevanti.

2. In deroga all'articolo 145, le autorità competenti autorizzano un ente creditizio a non pubblicare una o più voci di cui all'allegato XII, parti 2 e 3, qualora esso ritenga che tali voci includerebbero informazioni che, alla luce dei criteri specificati nell'allegato XII, parte 1, punti 2 e 3, siano da considerarsi esclusive o confidenziali.

3. Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinate voci non sono pubblicate, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa.

Articolo 147

1. Gli enti creditizi pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 145 almeno su base annua. Le informazioni sono pubblicate non appena possibile.

2. Gli enti creditizi stabiliscono inoltre se, alla luce dei criteri fissati nell'allegato XII, parte 1, punto 4, sia necessaria una pubblicazione più frequente di quella di cui al paragrafo 1.

Articolo 148

1. Le autorità competenti permettono agli enti creditizi di determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti all'articolo 145. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.

2. Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti creditizi per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto dell'articolo 145. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti creditizi indicano dove trovarle.

Articolo 149

Nonostante gli articoli da 146 a 148, gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dagli enti creditizi:

a) che pubblichino una o più informazioni di cui all'allegato XII, parti 2 e 3;

b) che pubblichino una o più informazioni con frequenza maggiore di quella annuale e che fissino termini per la pubblicazione;

c) che utilizzino per le comunicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio;

d) che ricorrano a strumenti di verifica specifici per le informazioni che non sono sottoposte alla revisione legale.

↓2004/xx/CE articolo 3, punto 11

↓2000/12/CE

TITOLO VI

POTERI D'ATTUAZIONE

↓2000/12/CE articolo 60
(adattato)
⇨nuovo

Articolo 150

~~Adattamenti tecnici~~

1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, ~~la relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 secondo comma~~ ⇨ la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62 ⇦, sono adottat~~i~~e secondo la procedura ~~prevista nel paragrafo 2~~ ⌦ di cui all'articolo 151 ⌫ ~~gli adattamenti tecnici~~ ⇨ le modifiche ⇦ da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

 a) il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

 b) il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva ~~nella Comunità~~;

 c) l'adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

 ~~la definizione della zona A di cui all'articolo 1, punto 14);~~

 ~~la definizione delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 1, punto 19);~~

 d) le modifiche dell'elenco di cui all'articolo 2;

 e) la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo ⌦ 9 ⌫ ~~5~~ per tener conto degli andamenti economici e monetari;

f) l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli articoli ⌦ 23 e 24 ⌫ ~~18 e 19~~ figurante nell'allegato I o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

g) le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, elencate all'articolo ⌦ 42 ⌫ ~~28~~;

h) ⇨ le modifiche degli articoli da 56 a 67, al fine di tenere conto degli sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria; ⇦

i) la revisione ~~della definizione delle attività~~ ⌦ dell'elenco delle classi di esposizioni ⌫ di cui ~~all'articolo 43~~ ⌦ agli articoli 79 e 86 ⌫ per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

j) ⇨ l'importo specificato all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) ed all'articolo 86, paragrafo 4, lettera a), per tenere conto degli effetti dell'inflazione; ⇦

k) ~~la lista~~ ⌦ l'elenco ⌫ e la classificazione delle ~~operazioni~~ ⌦ voci ⌫ fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV e le rispettive modalità di calcolo ~~del coefficiente descritto negli articoli 42, 43 e 44 e nell'allegato III~~ ⇨ per determinare i valori delle esposizioni ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3 ⇦;

l) ⇨l'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria. ⇦

⌦ 2. La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 151: ⌫

a) ⇨ precisazione dell'entità delle variazioni improvvise ed impreviste dei tassi di interesse di cui all'articolo 124, paragrafo 5; ⇦

b) una riduzione temporanea del ~~coefficiente~~ ⌦ livello ⌫ minimo ⌦ di fondi propri fissato all'articolo 75 ⌫ ~~di cui all'articolo 47 o delle ponderazioni di cui all'articolo 43~~ ⌦ o dei fattori di ponderazione del rischio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3 ⌫, per tener conto di circostanze specifiche;

c) ⇨ fatta salva la relazione di cui all'articolo119, ⇦ il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo ~~49, paragrafi da 5 a 10.~~ ⌦ 111, paragrafo 4, ed agli articoli 113, 115 e 116; ⌫

d) ⇨ precisazione degli aspetti principali in relazione ai quali devono essere comunicati dati statistici aggregati ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera d); ⇦

e) ⇨ precisazione del formato, della struttura, del contenuto e della data di pubblicazione annuale della comunicazione di cui all'articolo 114. ⇦

↓2004/xx/CE articolo 3, punto 12 (adattato)

Articolo 151

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione~~, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione~~.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente ~~paragrafo~~ ⌦ articolo ⌫, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

 Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

↓2000/12/CE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

↓2000/12/CE articolo 60, paragrafo 2 (adattato)

~~Articolo 61~~

~~(Disposizioni transitorie relative all'articolo 36)~~

~~La Danimarca può autorizzare gli enti danesi di credito ipotecario, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1990 sotto forma di società cooperative o di fondi e trasformati in società per azioni, a continuare ad includere nei loro fondi propri gli impegni solidali dei loro membri o dei mutuatari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, i cui crediti sono assimilati a tali impegni solidali, nell'osservanza dei limiti seguenti:~~

~~a) la base di calcolo della parte degli impegni solidali dei mutuatari è data dal totale degli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) più 2) meno gli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 9), 10) e 11);~~

b) la base di calcolo è costituita dalla base massima di calcolo alla data del 1° gennaio 1991 ovvero, qualora l'ente cambi la sua struttura a una data successiva, alla data della trasformazione. La base di calcolo non può mai superare la base massima di calcolo;

c) la base massima di calcolo a decorrere dal 1° gennaio 1997 è ridotta della metà degli utili delle emissioni di nuovo capitale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punto 1), effettuate dopo tale data e

d) l'importo massimo degli impegni solidali dei mutuatari da includere nei fondi propri non deve mai superare i seguenti valori percentuali della base di calcolo:

50% nel 1991 e 1992,

45% nel 1993 e 1994,

40% nel 1995 e 1996,

35% nel 1997,

30% nel 1998,

20% nel 1999,

10% nel 2000 e

0% dopo il 1° gennaio 2001.

↓2000/12/CE (nuovo)

Articolo 62

(Disposizioni transitorie relative all'articolo 43)

1. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50% ai prestiti che considerano totalmente garantiti da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo situati sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del 50%, alle seguenti condizioni:

i) la ponderazione del rischio del 50% si applica alla parte del prestito che non supera un limite calcolato secondo le lettere a) o b) seguenti:

a) il 50% del valore di mercato dell'immobile in questione.

Il valore di mercato dell'immobile deve essere calcolato da due periti indipendenti, che elaborano valutazioni indipendenti, nel momento in cui il prestito è contratto. Il prestito deve basarsi sulla più bassa delle due valutazioni.

L'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno una volta all'anno. Per prestiti non superiori ad 1 milione di EUR e al 5% dei fondi propri dell'ente creditizio, l'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno ogni tre anni;

b) la minor somma tra il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60% del valore del credito ipotecario, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative e regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari.

Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente.

Il valore del credito ipotecario e, in particolare, le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione, sono sottoposti a nuova valutazione almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10%.

In entrambe le lettere a) e b), per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore consenziente e un acquirente indipendente, assumendo che l'immobile sia esposto pubblicamente sul mercato, che le condizioni del mercato ne consentano l'ordinata alienazione e che, tenuto conto della natura dell'immobile, sia disponibile un normale periodo di tempo per negoziare la vendita;

ii) la ponderazione del rischio del 100% si applica alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti nel punto i);

iii) l'immobile deve essere utilizzato dal proprietario o da questi dato in locazione.

Il primo comma non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro che applica una ponderazione del rischio più elevata sul proprio territorio consentano di applicare, alle condizioni sopra stabilite, una ponderazione del rischio del 50% a questo tipo di prestiti sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del rischio del 50%.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50% ai prestiti in corso al 21 luglio 2000, purché siano soddisfatte le condizioni elencate nel presente paragrafo. In tal caso l'immobile è stimato secondo i criteri di valutazione di cui sopra non oltre il 21 luglio 2003.

Per prestiti concessi anteriormente al 31 dicembre 2006, continua ad applicarsi la ponderazione del rischio del 50% fino alla loro scadenza nel caso in cui l'ente creditizio sia obbligato ad osservare i termini contrattuali.

Fino al 31 dicembre 2006, le autorità competenti degli Stati membri possono altresì autorizzare i loro enti creditizi ad applicare la ponderazione del rischio del 50% alla parte dei prestiti che considerano totalmente garantiti da azioni di società finlandesi per l'edilizia abitativa che operano secondo la legge finlandese del 1991 relativa alle società per l'edilizia abitativa o successiva normativa equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% alle operazioni di leasing immobiliare concluse prima del 31 dicembre 2006, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

3. L'articolo 43, paragrafo 3, non pregiudica il riconoscimento da parte delle autorità competenti dei contratti bilaterali di novazione stipulati per quanto riguarda:

– il Belgio, prima del 23 aprile 1996,

– la Danimarca, prima del 1° giugno 1996,

– la Germania, prima del 30 ottobre 1996,

– la Grecia, prima del 27 marzo 1997,

– la Spagna, prima del 7 gennaio 1997,

– la Francia, prima del 30 maggio 1996,

– l'Irlanda, prima del 27 giugno 1996,

– l'Italia, prima del 30 luglio 1996,

– il Lussemburgo, prima del 29 maggio 1996,

– i Paesi Bassi, prima del 1° luglio 1996,

– l'Austria, prima del 30 dicembre 1996,

– il Portogallo, prima del 15 gennaio 1997,

– la Finlandia, prima del 21 agosto 1996,

– la Svezia, prima del 1° giugno 1996, e

– la Gran Bretagna, prima del 30 aprile 1996.

Articolo 63

(Disposizioni transitorie relative all'articolo 47)

1. Gli enti creditizi il cui coefficiente minimo previsto all'articolo 47, paragrafo 1, era inferiore, alla data del 1° gennaio 1991, all'8% devono garantire il raggiungimento per tappe successive della soglia minima. Finché non avranno raggiunto questa soglia, essi non potranno consentire che il livello del coefficiente scenda al di sotto del valore conseguito. Se

~~tuttavia si dovesse registrare una siffatta fluttuazione, essa dovrebbe essere temporanea e il motivo della stessa dovrebbe essere comunicato alle autorità competenti.~~

↓2000/12/CE articolo 62, paragrafi 2 e 3 (adattato)

~~2. Per un periodo non superiore a cinque anni a partire dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri possono fissare una ponderazione del 10% per le obbligazioni definite dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE e mantenerla per gli enti creditizi, quando e se ritengono che sia necessario per evitare gravi perturbazioni nel funzionamento dei loro mercati. Tali deroghe sono notificate alla Commissione.~~

~~3. Per un periodo non superiore a sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'articolo 47, paragrafo 1, non si applica alla Banca agricola di Grecia. Tuttavia questa deve avvicinarsi alla soglia prescritta dall'articolo 47, paragrafo 1, per tappe successive, secondo il metodo descritto dal paragrafo 1 del presente articolo.~~

↓ 2000/12/CE (adattato)
➔1 2004/xx/CE articolo 3, punto 13

~~*Articolo 64*~~

~~**(Disposizioni transitorie relative all'articolo 49)**~~

~~1. Qualora, al 5 febbraio 1993, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 49 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere le misure necessarie affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dall'articolo 49.~~

~~2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato o completato entro un termine che le autorità competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il~~ ➔1 ~~comitato bancario europeo~~ ← ~~del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.~~

~~3. L'ente creditizio non può prendere misure che abbiano per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto al livello che essi raggiungono al 5 febbraio 1993.~~

~~4. Il termine applicato ai sensi del paragrafo 2 scade, al più tardi, il 31 dicembre 2001. I fidi con scadenza più lunga, di cui l'ente che concede il prestito è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere mantenuti fino alla suddetta scadenza.~~

↓2000/12/CE articolo 64, paragrafi da 5 a 7 (nuovo)
→1 2004/xx/CE articolo 3, punto 13

~~5. Fino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono elevare il limite stabilito all'articolo 49, paragrafo 1, al 40% e il limite previsto all'articolo 49, paragrafo 2, al 30%. In tal caso e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, il termine per ricondurre i fidi esistenti alla fine di questo periodo ai livelli previsti all'articolo 49 scade il 31 dicembre 2001.~~

~~6. Soltanto per gli enti creditizi i cui fondi propri non sono superiori a 7 milioni di EUR gli Stati membri possono prorogare di cinque anni i termini previsti al paragrafo 5. Gli Stati membri che ricorrono alle disposizioni del presente paragrafo prendono misure per impedire distorsioni di concorrenza e ne informano la Commissione e il →1 comitato bancario europeo ←.~~

~~7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, un fido può essere considerato un grande fido se il suo valore è uguale o superiore al 15% dei fondi propri.~~

↓2000/12/CE articolo 64, paragrafo 8 (adattato)

~~8. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono sostituire la frequenza di notifica dei grandi fidi prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, secondo trattino, con una frequenza minima di due volte all'anno.~~

↓2000/12/CE articolo 64, paragrafo 9

~~9. Gli Stati membri possono esentare totalmente o parzialmente dall'applicazione dell'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, i fidi concessi da un ente creditizio, consistenti in prestiti ipotecari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, conclusi entro il 1° gennaio 2002, nonché le transazioni relative a leasing su beni immobiliari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, concluse entro il 1° gennaio 2002. In entrambi i casi l'esenzione può ammontare al massimo al 50% del valore dei beni in questione.~~

~~Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.~~

↓2000/12/CE articolo 65 (adattato)

~~*Articolo 65*~~

~~(Disposizioni transitorie relative all'articolo 51)~~

~~Gli enti creditizi che al 1° gennaio 1993 superavano i limiti fissati all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, hanno termine sino al 1° gennaio 2003 per conformarvisi.~~

⇩nuovo

Articolo 152

1. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 o che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi alla data indicata all'articolo 157, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Per il primo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 95% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

3. Per il secondo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 90% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

4. Per il terzo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari all'80% dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva.

5. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/12/CE e dalla direttiva 93/6/CEE, prima della data indicata all'articolo 157 della presente direttiva, e il calcolo dei fondi propri conformemente alla presente direttiva, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi degli articoli da 84 a 89 della presente direttiva, delle perdite attese e delle perdite inattese.

6. Ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si applicano gli articoli da 68 a 73.

7. Fino al 31 dicembre 2007 gli enti creditizi possono considerare che gli articoli del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1, relativi al metodo standardizzato, sono sostituiti dagli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

8. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, in relazione alle disposizioni della direttiva 2000/12/CE vale quanto segue:

a) si applicano le disposizioni degli articoli da 42 a 46 di detta direttiva nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157;

b) il "valore ponderato in base al rischio" di cui all'articolo 42, paragrafo 1, di detta direttiva corrisponde all'"importo dell'esposizione ponderato per il rischio";

c) le cifre risultanti dall'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, di detta direttiva sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

d) i "derivati su crediti" sono inclusi nell'elenco delle voci che presentano un rischio pieno di cui all'allegato II di detta direttiva;

e) il trattamento di cui all'articolo 43, paragrafo 3, di detta direttiva si applica agli strumenti derivati figuranti all'allegato IV di detta direttiva, che si tratti di voci di bilancio o di voci fuori bilancio e le cifre risultanti dal trattamento previsto in tale allegato sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

9. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, in relazione al trattamento delle esposizioni per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato vale quanto segue:

a) il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 relativo all'attenuazione del rischio di credito non si applica;

b) il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 4 relativo al trattamento della cartolarizzazione può non essere applicato dalle autorità competenti;

b) le seguenti disposizioni dell'allegato XII che stabiliscono i requisiti in materia di informativa per gli enti creditizi non si applicano:

i) parte 2, paragrafo 4, lettera b),

ii) parte 2, paragrafo 6,

iii) parte 2, paragrafo 10.

10. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo di cui all'articolo 75, lettera e) è ridotto della percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle esposizioni dell'ente creditizio per il quale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 7 ed il valore totale delle sue esposizioni.

11. Qualora un ente creditizio calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 7 per tutte le sue esposizioni, si possono applicare gli articoli da 48 a 50 della direttiva 2000/12/CE relativi ai grandi fidi nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

12. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 7, i riferimenti agli articoli da 46 a 52 della presente direttiva vanno letti come riferimenti agli articoli da 42 a 46

della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima della data menzionata all'articolo 157.

Articolo 153

Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e rispondenti ai criteri enunciati all'allegato VI, parte 1, punto 51, le autorità competenti possono, fino al 31 dicembre 2012, autorizzare l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 50% senza tuttavia che si applichi l'allegato VI, parte 1, punti 55 e 56.

Fino al 31 dicembre 2010, le autorità competenti possono, per determinare la parte garantita di un prestito scaduto ai fini dell'allegato VI, riconoscere garanzie reali diverse da quelle ammissibili ai sensi degli articoli da 90 a 93.

Articolo 154

1. I requisiti di cui all'articolo 84, paragrafi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2009.

2. Fino al 31 dicembre 2010 la perdita media in caso di inadempimento ponderata per le esposizioni per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%.

3. Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dal trattamento secondo il metodo basato sui rating interni talune esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007.

 La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute a quella data ed eventuali ulteriori acquisizioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

 Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

 Le esposizioni in strumenti di capitale cui si applicano le disposizioni transitorie sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

4. Fino al 31 dicembre 2011, nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio devono rispettare ai fini della definizione di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 4, punto 44, per le esposizioni verso le controparti situate in tale Stato membro. Il termine è compreso tra 90 e 180 giorni, qualora ciò appaia opportuno in base alle condizioni locali. Per le esposizioni verso controparti di questo tipo situate nei territori di altri Stati membri,

le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

5. Per quanto concerne il periodo di osservazione di cui all'allegato VII, parte 4, punto 66, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che non sono autorizzati ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento o dei fattori di conversione, di utilizzare, quando applicano il metodo basato sui rating interni, ma al più tardi il 31 dicembre 2007, dati che coprono un periodo di due anni. Fino al 31 dicembre 2010 il periodo in questione aumenterà di un anno ogni anno.

6. Per quanto concerne il periodo di osservazione di cui all'allegato VII, parte 4, punti 71, 85 e 94, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di utilizzare, quando applicano il metodo basato sui rating interni, ma al più tardi il 31 dicembre 2007, dati che coprono un periodo di due anni. Fino al 31 dicembre 2010 il periodo in questione aumenterà di un anno ogni anno.

Articolo 155

Fino al 31 dicembre 2012, per gli enti creditizi il cui indicatore rilevante per l'area di attività "Negoziazione e vendite" rappresenti almeno il 50% del totale degli indicatori rilevanti per tutte le sue aree di attività, calcolati conformemente all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 8, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15% all'area di attività "Negoziazione e vendite".

↓2000/12/CE

CAPO 2

DISPOSIZIONI FINALI

⇩nuovo

Articolo 156

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva considerata nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva [93/6/CEE], effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive.

Sulla base di tale analisi, e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione elabora una relazione biennale e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnandola, eventualmente, con adeguate proposte.

Articolo 157

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 22, 57, 61, 62, 63, 64, 66, da 68 a 106, 108, da 110 a 115, da 117 a 119, da 123 a 127, da 129 a 132, 133, 136, da 144 a 149, da 152 a 155 e agli allegati II, III e da V a XII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.

Fatto salvo il paragrafo 2, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri applicano, entro il 31 dicembre 2007, e non prima, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105.

↓2000/12/CE articolo 66 (adattato)

~~*Articolo 66*~~

~~**Comunicazioni alla Commissione**~~

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle ~~principali~~ disposizioni ~~legislative, regolamentari e amministrative~~ ⌦ essenziali di diritto interno ⌫ che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓2000/12/CE articolo 67 (adattato)

Articolo 158

1. ~~Le direttive 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE e 92/121/CEE,~~ ⌦ La direttiva 2000/12/CE, ⌫ come modificat~~e~~a dalle direttive che figurano all'allegato ~~V~~ ⌦ XV ⌫, parte A, ~~sono~~ ⌦ è ⌫ abrogat~~e~~a, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato ~~V~~ ⌦ XV ⌫, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato ~~VI~~ ⌦ XVI ⌫.

↓2000/12/CE articolo 68
(adattato)

Articolo 159

~~Entrata in vigore~~

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~* ⌦ *dell'Unione europea* ⌫.

↓2000/12/CE articolo 69
(adattato)

Articolo 160

~~Destinatari~~

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, […].

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

↓ 2000/12/CE (adattato)

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

2. Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)[33]

3. Leasing finanziario

4. Servizi di pagamento

5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)

6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma

7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

b) cambi

c) strumenti finanziari a termine e opzioni

d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

e) valori mobiliari

8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e ~~dalla~~ ⌦ della ⌫ rilevazione di imprese

10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*

11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari

13. Servizi di informazione commerciale

14. Locazione di cassette di sicurezza.

33 ~~Comprende in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting).~~

↓2004/39/CE articolo 68 (adattato)

I servizi e le attività di cui all'allegato I, ~~S~~sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE ~~del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari[34]~~, sono soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, ~~S~~sezione C di tale direttiva.

↓2000/12/CE

ALLEGATO II

↓ 2000/12/CE (adattato)
⇨nuovo

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

Rischio pieno

– Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito

– ⇨ Derivati su crediti ⇦

– Accettazioni

– Girate su effetti non a nome di un altro ente creditizio

– Cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario

– Lettere di credito *standby* irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito

– ⌦ Attività acquistate con ⌫ ~~I~~impegni di acquisto a termine secco

– Depositi a termine contro termine (*forward forward deposits*)

– Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti

– ⇨ Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE ⇦

– Altre operazioni a rischio pieno

Rischio medio

– Crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso)

[34] ~~GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.~~

– Garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito

– ~~Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE~~

– Lettere di credito *standby* irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito

– Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale superiore ad un anno

– Agevolazioni per l'emissione di effetti [*Note issuance facilities* (NIF)] e di credito rinnovabile [*Revolving underwriting facilities* (RUF)]

– Altre operazioni a rischio medio ⇨ quali notificate alla Commissione ⇦

Rischio medio/basso

– Crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidantisi

– ⇨ Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore ⇦

– Altre operazioni a rischio medio/basso ⇨ quali notificate alla Commissione ⇦

Rischio basso

– ~~Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno o annullabili in qualsiasi momento senza condizioni né preavviso~~ ⇨ Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata ⇦

– Altre operazioni a rischio basso ⇨ quali notificate alla Commissione. ⇦

~~Gli Stati membri si impegnano ad informare la Commissione non appena abbiano accettato di introdurre una nuova voce fuori bilancio in uno degli ultimi trattini che figurano nell'ambito di ciascuna classe di rischio. Tale voce sarà definitivamente classificata, a livello comunitario, una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 60.~~

↓2000/12/CE

ALLEGATO III

↓ 2000/12/CE (adattato)
⇨nuovo

TRATTAMENTO ~~DELLE VOCI FUORI BILANCIO~~ ⇨ DEGLI STRUMENTI DERIVATI ⇦

1. SCELTA DEL METODO

Per ~~misurare i rischi di credito connessi ai~~ ⇨ determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i ⇦ contratti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato IV gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, uno dei metodi indicati ⌦ nel presente allegato ⌫ ~~in appresso~~. Gli enti creditizi soggetti all'articolo ~~6, paragrafo 1~~ ⌦ 33, paragrafi 1 e 2 ⌫, della direttiva 93/6/CEE[~~25~~] debbono utilizzare il metodo 1 ⌦ illustrato nel presente allegato ⌫. Per ~~misurare i rischi di credito connessi ai~~ ⇨ determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i ⇦ contratti di cui al punto 3 dell'allegato IV, tutti gli enti creditizi debbono utilizzare il metodo 1 ⌦ illustrato nel presente allegato ⌫.

⇩nuovo

I contratti negoziati su mercati ufficiali e i contratti sui cambi (ad eccezione dei contratti connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario sono esenti dall'applicazione dei metodi di cui al presente allegato ed il valore della relativa esposizione è pari a zero.

Le autorità competenti possono esentare dall'applicazione dei metodi di cui al presente allegato e attribuire valore zero all'esposizione in caso di contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali quest'ultima agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscano integralmente su base giornaliera – con garanzia reale – l'esposizione che presentano verso la stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura.

La garanzia reale fornita

a) o possiede i requisiti per ricevere una ponderazione dello 0%;

b) o consiste in depositi in contante presso l'ente creditizio che concede il prestito;

c) o consiste in certificati di deposito o strumenti simili emessi dal predetto ente creditizio e presso di esso depositati.

[35] ~~Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).~~

Le autorità competenti si accertano che sia eliminato il rischio di un'accumulazione delle esposizioni verso la stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia reale fornita.

↓ 2000/12/CE (adattato)

2. METODI

Metodo 1: metodo del valore di mercato (mark-to-market)

Fase a): in base ai valori correnti di mercato si ottiene il costo ⌦ corrente ⌫ di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo.

Fase b): per tener conto del rischio di credito potenziale futuro[~~36~~] ⌦ tranne nel caso di scambi di tassi di interesse *floating/floating interest rate swaps* nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo corrente di sostituzione ⌫ ~~il capitale di riferimento~~ ⌦ gli importi del capitale nozionale ⌫ o i valori sottostanti sono moltiplicati per le ~~seguenti~~ percentuali ⌦ di cui alla tabella 1 ⌫:

TABELLA 1[3738]

Durata residua[39]	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di ~~s~~cambio e oro	Contratti su azioni	Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro	Contratti su merci diverse dai metalli preziosi
Un anno o meno	0%	1%	6%	7%	10%
Da oltre un anno a cinque anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre cinque anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

36 ~~Tranne nel caso di scambi di tassi di interesse floating/floating interest rate swaps nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo di sostituzione.~~

37 I contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella presente tabella sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi.

38 Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

39 Per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua sarebbe pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi sino al 31 dicembre 2006 di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'articolo 11 bis della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato IV.

TABELLA 1 bis				
Durata residua	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli («SOFTS»)	Altri, compresi i prodotti energetici
Un anno o meno	2%	2,5%	3%	4%
Da oltre un anno a cinque anni	5%	4%	5%	6%
Oltre cinque anni	7,5%	8%	9%	10%

↓ 2000/12/CE (adattato)

Fase c): la somma del costo ⌦ corrente ⌫ di sostituzione ~~attuale~~ e del rischio di credito potenziale futuro ~~è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti dell'operazione di cui all'articolo 43~~ ⌦ corrisponde al valore dell'esposizione ⌫.

↓ 2000/12/CE (adattato)

Metodo 2: metodo dell'esposizione originaria

Fase a): ~~il capitale di riferimento~~ ⌦ l'importo del capitale nozionale ⌫ di ciascun contratto è moltiplicato per le ~~seguenti~~ percentuali ⌦ di cui alla tabella 2 ⌫:

TABELLA 2		
Durata originaria[40]	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio e oro
Un anno o meno	0,5%	2%
Da più di un anno a non più di due anni	1%	5%
Incremento per ogni anno successivo	1%	3%

[40] Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

↓2000/12/CE (adattato)
⇨nuovo

Fase b): l'esposizione così ottenuta ~~è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti di cui all'articolo 43~~ ⇨ corrisponde al valore dell'esposizione ⇦.

Le autorità competenti devono garantire per i metodi 1 e 2 che ~~il capitale di riferimento~~ ⌦ l'importo nozionale ⌫ da prendere in considerazione sia un indice appropriato del rischio connesso al contratto. Ove il contratto preveda, ad esempio, una moltiplicazione dei flussi monetari, ~~il capitale di riferimento~~ ⌦ l'importo nozionale ⌫ deve essere adeguato al fine di prendere in considerazione gli effetti della moltiplicazione sulla struttura del rischio di tale contratto.

↓ 2000/12/CE (adattato)

3. CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE (COMPENSAZIONE CONTRATTUALE)

a) Tipi di compensazione riconoscibili da parte delle autorità competenti

Ai fini ~~del presente punto 3~~ ⌦ della presente sezione ⌫, si intendono per «controparti» tutte le entità (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di concludere contratti di novazione ed altri accordi di compensazione contrattuale.

Le autorità competenti possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

i) contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che ogniqualvolta si applichi la novazione essa stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

ii) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente creditizio e la sua controparte.

b) Condizioni per il riconoscimento

Le autorità competenti possono riconoscere ad una compensazione contrattuale un effetto di riduzione del rischio, unicamente a condizione che:

i) l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, che comprende tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di ~~inadeguamento~~ ⌦ inadempimento ⌫ della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

ii) l'ente creditizio abbia messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati con il risultato che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità

giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sarebbero limitati all'importo netto di cui al punto i), in conformità:

– del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata;

– del diritto che disciplina le singole operazioni compensate; e

– del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

iii) l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione contrattuale sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

Le autorità competenti, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità competenti in materia, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Le autorità competenti possono accettare pareri legali motivati redatti per tipi di compensazione contrattuale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga o *walkaway clause*), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Le autorità competenti possono riconoscere effetti di riduzione del rischio agli accordi di compensazione contrattuale concernenti contratti sui tassi di cambio di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario, opzioni ao analoghe ~~voci vendute fuori borsa~~ ⌦ voci fuori bilancio ⌫ alle quali il presente allegato non si applica in quanto soggette a rischio di credito trascurabile o del tutto prive di tale rischio. Se, a seconda del valore di mercato positivo o negativo di tali contratti, la loro inclusione in un altro accordo di compensazione può dar luogo ad un aumento o ad una diminuzione dei requisiti patrimoniali, le autorità competenti debbono obbligare i loro enti creditizi a trattarli in modo uniforme.

c) Effetti del riconoscimento

i) Contratti di novazione

Si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo 1,

– per la fase a): il costo corrente di sostituzione e

– per la fase b): ~~il capitale di riferimento~~ ⌦ gli importi del capitale nozionale ⌫ o i valori sottostanti

possono essere ottenuti ~~secondo il~~ ⌦ tenendo conto del ⌫ contratto di novazione. In applicazione del metodo 2, per la fase a) ~~il capitale di riferimento~~ ⌦ l'importo del capitale nozionale ⌫ può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 2.

ii) Altri accordi di compensazione

In applicazione del metodo 1:

– nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a «0»,

– nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente: $PCE_{red} = 0,4 * PCE_{gross} + 0,6 * NGR * PCE_{gross}$

laddove:			
—	PCE_{red}	=	importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi~~a~~ in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido~~,~~
—	PCE_{gross}	=	somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando ~~i capitali di riferimento~~ ⌦ gli importi del capitale nozionale ⌫ per le percentuali di cui alla tabella 1~~,~~
—	NGR	=	«proporzione netto-lordo»: a discrezione delle autorità competenti: i) calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o ii) calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore). Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere

			applicato sistematicamente.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale ~~di riferimento~~ ⌦ nozionale ⌫ equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (*forward foreign exchange contracts*) o contratti analoghi nei quali il capitale ~~di riferimento~~ ⌦ nozionale ⌫ è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

Ai fini del metodo 2, fase a):

– contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale ~~di riferimento~~ ⌦ nozionale ⌫ equivalente agli importi netti; ~~i capitali di riferimento~~ ⌦ gli importi del capitale nozionale ⌫ sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2,

– per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 3:

TABELLA 3		
Durata originaria[41]	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio
Un anno o meno	0,35%	1,50%
Da più di un anno a non più di due anni	0,75%	3,75%
Incremento per ogni anno successivo	0,75%	2,25%

⇩2000/12/CE

ALLEGATO IV

⇩2000/12/CE
⇨nuovo

TIPO DI ~~VOCI FUORI BILANCIO~~ ⇨ DERIVATI ⇦

⇩ 2000/12/CE

1. Contratti su tassi di interesse:

[41] Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

a) Contratti *swaps* su tassi di interesse in una sola valuta

b) Operazioni *basis swaps*

c) Contratti sui tassi a termine del tipo *Forward Rate Agreements*

d) Contratti a termine sui tassi di interesse del tipo *Futures*

e) Opzioni su tassi di interesse acquistate

f) Altri contratti di natura analoga

2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

a) Contratti *swaps* su tassi di interesse in più valute

b) Operazioni a termine su valute estere

c) Contratti a termine su valute del tipo *Futures*

d) Opzioni su valute acquistate

e) Altri contratti di natura analoga

f) Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e)

3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:

a) Azioni

b) Metalli preziosi, eccetto l'oro

c) Merci diverse dai metalli preziosi

d) Altri contratti di natura analoga

↑

⇩nuovo

ALLEGATI DA V A XII

[OMISSIS]

⇩nuovo

ALLEGATO XIII

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE E MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 158)

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 29, punto 1, lettere a) e b), l'articolo 29, punto 2, l'articolo 29, punto 4, lettere a) e b), l'articolo 29, punti 5 e 6, l'articolo 29, punto 7, lettere a) e b), l'articolo 29, punti da 8 a 11

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 68

Direttiva 2004/69/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di "banche multilaterali di sviluppo" (Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 3

MODIFICHE NON ABROGATE

Atto di adesione 2003

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE NEL DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 158)

Direttiva		Termine di attuazione
Direttiva 2000/12/CE		-----
Direttiva 2000/28/CE		27.4.2002
Direttiva 2002/87/CE		11.8.2004
Direttiva 2004/39/CE		Non ancora disponibile
Direttiva 2004/69/CE		30.6.2004
Direttiva 2004/xx/CE		Non ancora disponibile

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 2000/12/CE	Direttiva 2000/28/CE	Direttiva 2001/87/CE	Direttiva 2004/69/CE	Direttiva 2004/xx/CE
Articolo 1	Articolo 2, paragrafi 1 e 2				
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 3				
	Atto di adesione				
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4				
Articolo 3	Articolo 2, paragrafi 5 e 6				
Articolo 3, paragrafo 1, ultima frase					Articolo 3, punto 2
Articolo 4, paragrafo 1, punto 1	Articolo 1, punto 1				
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 2 a 5		Articolo 1, punti da 2 a 5			
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 7 a 9		Articolo 1, punti da 6 a 8			
Articolo 4, paragrafo 1, punto 10			Articolo 29, punto 1, lettera a)		
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 11 a 14	Articolo 1, punti 10, 12 e 13				
Articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22			Articolo 29, punto 1, lettera b)		
Articolo 4, paragrafo 1, punto 23	Articolo 1, punto 23				
Articolo 4, paragrafo 1, punti da 45 a 47	Articolo 1, punti da 25 a 27				
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 1, punto 1, secondo comma				
Articolo 5	Articolo 3				

Articolo 6	Articolo 4	
Articolo 7	Articolo 8	
Articolo 8	Articolo 9	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 1, punto 11	
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2	
Articolo 10	Articolo 5, paragrafi da 3 a 7	
Articolo 11	Articolo 6	
Articolo 12	Articolo 7	
Articolo 13	Articolo 10	
Articolo 14	Articolo 11	
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 12	
Articolo 15, paragrafi 2 e 3		Articolo 29, punto 2
Articolo 16	Articolo 13	
Articolo 17	Articolo 14	
Articolo 18	Articolo 15	
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1	
Articolo 19, paragrafo 2		Articolo 29, punto 3
Articolo 20	Articolo 16, paragrafo 3	
Articolo 21	Articolo 16, paragrafi da 4 a 6	
Articolo 22	Articolo 17	
Articolo 23	Articolo 18	
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 19, commi dal primo al terzo	
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 19, sesto comma	

Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 19, quarto comma	
Articolo 25, paragrafi da 1 a 3	Articolo 20, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, primo e secondo comma	
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 19, quinto comma	
Articolo 25, paragrafo 4	Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma	
Articolo 26	Articolo 20, paragrafi da 4 a 7	
Articolo 27	Articolo 1, punto 3, ultima frase	
Articolo 28	Articolo 21	
Articolo 29	Articolo 22	
Articolo 30	Articolo 22, paragrafi da 2 a 4	
Articolo 31	Articolo 22, paragrafo 5	
Articolo 32	Articolo 22, paragrafo 6	
Articolo 33	Articolo 22, paragrafo 7	
Articolo 34	Articolo 22, paragrafo 8	
Articolo 35	Articolo 22, paragrafo 9	
Articolo 36	Articolo 22, paragrafo 10	
Articolo 37	Articolo 22, paragrafo 11	
Articolo 38	Articolo 24	
Articolo 39, paragrafi 1 e 2	Articolo 25	
Articolo 39, paragrafo 2		Articolo 3, punto 8
Articolo 40	Articolo 26	

Articolo 41	Articolo 27	
Articolo 42	Articolo 28	
Articolo 43	Articolo 29	
Articolo 44	Articolo 30, paragrafi da 1 a 3	
Articolo 45	Articolo 30, paragrafo 4	
Articolo 46	Articolo 30, paragrafo 3	
Articolo 47	Articolo 30, paragrafo 5	
Articolo 48	Articolo 30, paragrafi 6 e 7	
Articolo 49	Articolo 30, paragrafo 8	
Articolo 50	Articolo 30, paragrafo 9, primo e secondo comma	
Articolo 51	Articolo 30, paragrafo 9, terzo comma	
Articolo 52	Articolo 30, paragrafo 10	
Articolo 53	Articolo 31	
Articolo 54	Articolo 32	
Articolo 55	Articolo 33	
Articolo 56	Articolo 34, paragrafo 1	
Articolo 57	Articolo 34, paragrafo 2, primo comma	Articolo 29, punto 4, lettera a)
	Articolo 34, paragrafo 1, punto 2, ultima frase	
Articolo 58		Articolo 29, punto 4, lettera b)
Articolo 59		Articolo 29, punto 4, lettera b)

Articolo 60		Articolo 29, punto 4, lettera b)
Articolo 61	Articolo 34, paragrafi 3 e 4	
Articolo 63	Articolo 35	
Articolo 64	Articolo 36	
Articolo 65	Articolo 37	
Articolo 66, paragrafi 1 e 2	Articolo 38, paragrafi 1 e 2	
Articolo 67	Articolo 39	
Articolo 73	Articolo 52, paragrafo 3	
Articolo 106	Articolo 1, punto 24	
Articolo 107	Articolo 1, punto 1, terzo comma	
Articolo 108	Articolo 48, paragrafo 1	
Articolo 109	Articolo 48, paragrafo 4, primo comma	
Articolo 110	Articolo 48, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, primo e secondo comma	
Articolo 111	Articolo 49, paragrafi da 1 a 5	
Articolo 113, paragrafi da 1 a 3	Articolo 49, paragrafi 4, 6 e 7	
Articolo 115, paragrafi 1 e 2	Articolo 49, paragrafi 8 e 9	
Articolo 116	Articolo 49, paragrafo 10	
Articolo 117	Articolo 49, paragrafo 11	
Articolo 118	Articolo 50	
Articolo 120	Articolo 51, paragrafi 1, 2 e 5	

Articolo 121	Articolo 51, paragrafo 4		
Articolo 122, paragrafi 1 e 2	Articolo 51, paragrafo 6	Articolo 29, punto 5	
Articolo 125	Articolo 53, paragrafi 1 e 2		
Articolo 126	Articolo 53, paragrafo 3		
Articolo 128	Articolo 53, paragrafo 5		
Articolo 133, paragrafo 1	Articolo 54, paragrafo 1	Articolo 29, punto 7, lettera a)	
Articolo 133, paragrafi 2 e 3	Articolo 54, paragrafi 2 e 3		
Articolo 134, paragrafo 1	Articolo 54, paragrafo 4, primo comma		
Articolo 134, paragrafo 2	Articolo 54, paragrafo 4, secondo comma		
Articolo 135		Articolo 29, punto 8	
Articolo 137	Articolo 55, paragrafi 1 e 2		
Articolo 138		Articolo 29, punto 9	
Articolo 139	Articolo 56, paragrafi da 1 a 3		
Articolo 140	Articolo 56, paragrafi da 4 a 6		
Articolo 141	Articolo 56, paragrafo 7	Articolo 29, punto 10	
Articolo 142	Articolo 56, paragrafo 8		
Articolo 143		Articolo 29, punto 11	Articolo 3, punto 10
Articolo 150	Articolo 60, paragrafo 1		
Articolo 151	Articolo 60, paragrafo 2		Articolo 3, punto 10
Articolo 158	Articolo 67		

Articolo 159	Articolo 68	
Articolo 160	Articolo 69	
Allegato I	Allegato I	
Allegato I, ultima frase		Articolo 68
Allegato II	Allegato II	
Allegato III	Allegato III	
Allegato IV	Allegato IV	